EDILMORGAN S.R.L.

CODICE ETICO

INDICE

1. PREMESSA.

2. SOGGETTI DESTINATARI.

3. PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI.

- **3.1. Integrità.**
- **3.2. Legalità, onestà e correttezza.**
- **3.3. Riservatezza.**
- **3.4. Trasparenza.**
- **3.5. Rispetto della dignità delle persone e pari opportunità.**
- **3.6. Coinvolgimento e valorizzazione.**
- **3.7. Fiducia e rispetto.**
- **3.8. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**
- **3.9. Sostenibilità ambientale ed energetica.**
- **3.10. Politica di qualità.**

4. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE.

- **4.1. Trasparenza delle registrazioni contabili.**
- **4.2. Accuratezza e conservazione della documentazione aziendale.**
- **4.3. Antiriciclaggio.**

5. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI.

- **5.1. Valore dei collaboratori.**
- **5.2. Obblighi dei collaboratori.**
- **5.3. Assunzione e inserimento del personale.**
- **5.4. Sicurezza sul luogo di lavoro.**
- **5.5. Discriminazioni e molestie sul luogo di lavoro.**
- **5.6. Uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.**
- **5.7. Utilizzo di *computer*, *devices*, mezzi di comunicazione e beni aziendali.**
- **5.8. Conflitto di Interessi.**
- **5.9. Informazioni Confidenziali**

5.10. Tutela della *Privacy*.

5.11. Rapporti con i consulenti, i professionisti ed i collaboratori esterni.

6. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I *PARTNERS* COMMERCIALI.

6.1. Rapporti con i fornitori.

6.2. Rapporti con i clienti.

6.2.1. Imparzialità.

6.2.2. Attenzione ai bisogni.

6.2.3. Informazione e comunicazione.

7. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ.

7.1. Responsabilità verso la collettività.

7.2. Rapporti con le aziende concorrenti.

7.3. Rapporti con la pubblica amministrazione, con gli enti pubblici e con i concessionari di pubblico servizio.

7.4. Rapporti con le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e gli organismi di controllo.

7.5. Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni ed altri enti rappresentativi.

7.6. Rapporti con i mezzi di informazione.

8. MODALITÀ D'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.

8.1. Il valore contrattuale del presente Codice.

8.2. Obblighi per tutti i Destinatari.

8.3. Obblighi dell'organo amministrativo apicale della società.

8.4. Obblighi dei dipendenti.

8.5. L'efficacia del Codice verso i soggetti terzi.

9. SISTEMA DISCIPLINARE.

10. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE.

*** * ***

1. PREMESSA.

Il presente Codice Etico (di seguito, anche il "**Codice**") è espressione dei principi etici e dei valori assunti dalla società **Edilmorgan S.r.l.** (di seguito, anche "**Società**") nella conduzione delle proprie attività di impresa.

Le disposizioni contenute nel Codice hanno l'obiettivo di indicare alcuni importanti valori e regole di condotta aziendale poste a presidio della reputazione e dell'immagine della Società, cui si deve conformare tutto il personale interno alla Società, i collaboratori e i partner commerciali esterni.

La creazione e la diffusione dei valori d'impresa non può, infatti, essere disgiunta da un effettivo rispetto di principi fondamentali quali la correttezza professionale, l'integrità personale, l'effettiva tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, nonché la trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano.

Il presente Codice è così composto:

- principi etici fondamentali: sono i valori fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla società, ai quali tutti i collaboratori della Società sono tenuti a conformarsi, al fine di favorire il buon andamento economico, l'affidabilità e la reputazione della società;
- criteri di condotta: forniscono le linee guida e le norme alle quali i collaboratori della Società sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- modalità di attuazione: descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice.

Il presente Codice è da considerarsi elemento essenziale e funzionale del Modello Organizzativo che la Società adotta ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Il Codice costituisce la carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociali di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale.

I Collaboratori della Società si impegnano a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel presente Codice, nonché nelle altre policies di natura etica e comportamentale comunque adottate dalla Società. L'azienda garantisce, mediante adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, la trasparenza delle condotte poste in essere dai propri collaboratori, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e monitora l'effettiva osservanza dello stesso.

2. SOGGETTI DESTINATARI.

Il Codice definisce il modo di operare e la reputazione aziendale prevenendo comportamenti illegittimi e/o irresponsabili da parte di chi opera in nome e per conto della Società.

I **Soggetti Destinatari del Codice**, (di seguito anche "**Destinatari**"), pertanto, sono tutti coloro che a vario titolo e con differente responsabilità realizzano, direttamente e indirettamente, gli scopi della Società e, specificatamente:

- l'Organo di Amministrazione della Società;
- i dipendenti sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
- i collaboratori esterni;
- gli altri soggetti terzi con i quali la società intrattiene rapporti contrattuali per il raggiungimento degli obiettivi sociali, che comportino prestazioni d'opera anche temporanea, ovvero svolgimento di attività in nome e per conto della società, tali da porre in essere un rapporto fiduciario con quest'ultima.

Nei confronti di tali soggetti, l'azienda si impegna:

- a realizzare adeguati programmi informazione e/o formazione e/o sensibilizzazione sui contenuti dello stesso;
- ad assicurarne la tempestiva diffusione, al fine di darne prova di conoscenza e impegno nel rispettarlo, eventualmente anche mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale, nonché in apposita bacheca di libero accesso da parte del personale e/o altri contesti/ambiti per una facile propaganda;
- a verificarne periodicamente il rispetto e l'osservanza;
- a garantirne la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguare il Codice ad eventuali mutamenti nella struttura organizzativa/gestionale ed all'evoluzione normativa;
- ad adottare adeguati strumenti di prevenzione ed idonee misure sanzionatorie in caso di comprovata violazione dei principi e delle prassi/direttive di attuazione previste dal Sistema di Gestione Integrato aziendale e/o a quanto previsto/richiamato/rafforzato dallo stesso Codice;
- a monitorarne la cooperazione e il supporto di tutti nel farlo rispettare; con precipuo riguardo ai soggetti terzi, la Società si impegna a non instaurare o non proseguire alcun rapporto di natura negoziale in assenza dell'impegno espresso del Terzo Destinatario a rispettare le norme del Codice o comunque a dotarsi di un proprio codice etico ad esso conforme.

3. PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI.

3.1. Integrità.

La Edilmorgan S.r.l. è un'azienda in cui la legalità, la correttezza, l'onestà, l'equità e l'imparzialità dei comportamenti all'interno e all'esterno della struttura costituiscono un comune modo di sentire e di agire.

Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale trasparenza nelle relazioni con i terzi, equo riconoscimento del lavoro dei collaboratori.

Nello svolgimento delle rispettive attività, i Destinatari si attengono ai principi di legalità espressi dal nostro ordinamento, avendo specifico riguardo alla finalità di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o di un vantaggio, anche indiretto, per la Società può giustificare una condotta in violazione dei predetti principi, regole e procedure. Tale impegno dovrà valere anche nei confronti dei Collaboratori esterni, dei Fornitori e dei Clienti, nonché, più in generale, nei confronti di chiunque abbia rapporti con la Società.

La Società non darà inizio, né proseguirà, nessun rapporto con coloro che non intendano rispettare tale principio o ne risolverà rapporti in base alle violazioni

3.2. Legalità, onestà e correttezza.

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori in cui opera, del proprio Codice Etico e delle norme interne. Il perseguimento dell'interesse e degli obiettivi statutari della società non può, peraltro, giustificare un comportamento illecito o contrario ai doveri indicati nel presente documento.

La società imposta le relazioni con i propri interlocutori privati ed istituzionali nel rispetto delle regole di correttezza, lealtà, collaborazione e reciproco rispetto. I Destinatari non dovranno accettare regalie[1] e utilità[2] o essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione che indirizzi la propria condotta verso interessi esterni e/o verso comportamenti non etici.

I comportamenti dei Destinatari devono essere improntati dai valori di correttezza, mantenendo le promesse iniziali e assicurando sempre la coerenza fra i comportamenti effettivi e gli ideali dichiarati. Inoltre, i Destinatari sono sempre tenuti a fornire alle controparti informazioni chiare, veritiere e trasparenti così da consentire ad esse di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

3.3. Riservatezza.

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e le utilizza nel rispetto delle norme vigenti

1 In particolare, è espressamente vietata ogni forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque diretta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla società. In ogni caso, la società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici delle aziende o degli enti con cui ha rapporti. I regali offerti - eccetto quelli di modico valore - devono essere gestiti/autorizzati e adeguatamente tracciati/documentati.

2 I Destinatari si impegnano a non offrire o ricevere, direttamente o indirettamente forme di convivialità (es. pranzi, cene, pernottamenti) o intrattenimento (es. spettacoli teatrali, concerti ed eventi sportivi), a meno che il valore delle utilità sia tale da non poter essere considerato finalizzato all'acquisizione impropria di benefici, ma solamente propedeutico allo svolgimento delle consuete pratiche commerciali e nel rispetto delle procedure aziendali vigenti.

I Destinatari sono tenuti a trattare ogni informazione acquisita nello svolgimento dell'attività lavorativa come riservata e, pertanto, a non diffonderla, se non nei limiti e in funzione dell'esecuzione dell'attività o funzione cui sono preposti e comunque sempre all'interno della Società.

La Società richiede, altresì, che le informazioni ottenute non siano utilizzate per interessi propri al fine di trarne indebito vantaggio secondo modalità contrarie alla legge o in modo da provocare danno ai diritti, al patrimonio ed agli obiettivi della medesima.

Il trattamento e la divulgazione di dati personali di collaboratori o terzi avvengono in conformità alle specifiche leggi vigenti. Inoltre, la Società vincola eventuali soggetti terzi, a cui intende comunicare informazioni riservate, al rispetto di specifici patti di riservatezza.

3.4. Trasparenza.

Per la Edilmorgan S.r.l., essere trasparenti significa adottare strumenti di gestione aperti al dialogo con i propri interlocutori con l'obiettivo di corrispondere alle attese di informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività aziendali.

La Società si impegna a fornire a tutti i suoi interlocutori, in modo chiaro, completo e tempestivo, le informazioni relative alle azioni condotte a tutti i livelli d'impresa.

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i Destinatari sono tenuti ad agire e comunicare in maniera sincera e trasparente, in conformità a principi morali ritenuti universalmente validi e rispettando sempre con diligenza le leggi vigenti, il presente Codice e ogni altra procedura interna. In particolare, nella predisposizione di eventuali contratti, la Società ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile, anche mediante consegna e sottoscrizione di un'informativa specifica sull'adozione di un modello organizzativo secondo i dettami del D. Lgs. 231/2001, nonché di un codice etico e di comportamento.

3.5. Rispetto della dignità delle persone e pari opportunità.

La Società è impegnata a garantire un ambiente di lavoro positivo, costruttivo e dinamico che supporti l'eventuale eterogeneità dei singoli e dei loro talenti, opinioni e vedute, garantendo a tutti pari opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne, non sono ammessi comportamenti a contenuto discriminatorio fondato sulla razza, sul credo religioso, sull'età, sullo stato di salute, sulle opinioni politiche e sindacali, sulla nazionalità, sull'orientamento sessuale e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

Nella selezione dei dipendenti e dei collaboratori, la Società si astiene da comportamenti discriminatori, valutando i candidati sulla base di criteri di merito, di competenza, di professionalità, di condotta etica e tenendo conto delle effettive esigenze aziendali.

Parimenti la Società promuovere le professionalità individuali e di gruppo, adottando un sistema retributivo equo e premiante dei risultati raggiunti.

La Società ritiene, invero, che le diversità rappresentino un'opportunità sul piano dell'innovazione e dello sviluppo, favorendo il dialogo ed il confronto di idee, opinioni ed esperienze.

La Società assicura, altresì, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale ed opera affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di intimidazione, *mobbing* o *stalking*.

3.6. Coinvolgimento e valorizzazione.

Consapevole del fatto che i dipendenti rappresentino la risorsa più importante per il successo aziendale, la Società si impegna a valorizzare l'esperienza e sviluppare le competenze di tutti i lavoratori, a promuovere la cooperazione e lo scambio di conoscenze, affinché il lavoro sia fonte di soddisfazione, orgoglio per le persone oltre che fattore rilevante per il successo dell'impresa.

La Società intende promuovere, attraverso la cultura del dialogo, la diffusione dell'informazione e lo spirito di appartenenza a un gruppo unico e integrato, affinché il lavoro sia percepito come un canale di sviluppo sociale e solidale. A tal fine, si impegna a predisporre programmi formativi utili per la crescita professionale di ogni collaboratore.

3.7. Fiducia e rispetto.

Ogni relazione, per la Edilmorgan S.r.l., si basa sulla fiducia. Amministratori, dipendenti e collaboratori nei loro comportamenti quotidiani si devono attenere al rispetto del presente Codice.

Ogni comportamento non conforme al Codice equivale a una violazione del patto fiduciario.

3.8. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Società si impegna ad agire scrupolosamente nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a favorirne l'effettiva applicazione all'interno dell'azienda.

La società si impegna, altresì, a diffondere e consolidare al proprio interno una cultura della sicurezza, sviluppando una maggiore consapevolezza dei rischi e promuovendo condotte responsabili da parte di tutti i dipendenti.

La società effettua un controllo costante dei locali e dei relativi impianti che ha in uso o dei quali disponga a qualsiasi titolo per garantire i livelli più elevati di sicurezza ed igiene nell'ambiente di lavoro.

3.9. Sostenibilità ambientale ed energetica.

La Edilmorgan S.r.l. è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario.

A tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali. Inoltre, è convinta che la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l'ambiente circostante è condizione primaria sia per l'accettabilità delle sue attività sia per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo.

In particolare, la Società, in materia di ambiente, si prefigge i seguenti obbiettivi:

- rispettare i requisiti di legge in materia ambientale;
- migliorare continuamente la performance ambientale;
- migliorare la consapevolezza ambientale di tutti i dipendenti;
- ridurre i consumi energetici;
- ridurre gli sprechi di risorse ingiustificati.

i Destinatari sono tenuti a trattare le problematiche ambientali in maniera professionale, contribuendo allo sviluppo e all'utilizzo di tutte le opportunità del settore economico per concorrere alla creazione di una società più sostenibile.

3.10. Politica di qualità.

Il successo della Società dipende dalla fiducia e dalla soddisfazione dei clienti, sia attuali che potenziali. La Società è quindi impegnata a fornire servizi che offrono valore ai clienti e a mantenere la fiducia dei clienti nei suoi servizi in base a qualità, affidabilità e sicurezza.

La Società orienta la propria attività alla tutela dei propri clienti, tenendo nella massima considerazione le loro richieste e le loro aspettative, con l'intento di fornire, nel proprio settore di attività, servizi sempre competitivi, con garanzia di massima professionalità, flessibilità e alto standard qualitativo.

4. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE.

4.1. Trasparenza delle registrazioni contabili.

La Società promuove ad ogni livello l'assunzione di una mentalità orientata a sani criteri di gestione contabile ed economica.

I Destinatari sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano riportati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, congrua, coerente e correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili.

È vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

I Destinatari che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nella gestione della contabilità sono tenuti a comunicare i fatti all'organo superiore, o all'organo del quale sono parte ovvero, qualora la segnalazione non dia esito, all'Organismo di Vigilanza.

Nessun dipendente o collaboratore può effettuare, in mancanza di adeguata documentazione di supporto e formale autorizzazione, pagamenti nell'interesse e per conto della società.

È fatto tassativo divieto di costituire e/o detenere fondi e riserve occulte.

Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale motivo, conseguentemente, tutti i dipendenti della società, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Al fine di attuare tale compito, la società garantisce agli organi societari titolari di potestà di controllo, il libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività. I Destinatari sono tenuti alla massima collaborazione con i titolari di potestà di controllo. Sono, pertanto, vietate attività di ostacolo alla funzione di controllo, svolta da organi di controllo istituzionali.

4.2. Accuratezza e conservazione della documentazione aziendale.

La Società è consapevole del fatto che la trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base e delle relative registrazioni contabili.

È dovere di ogni Destinatario documentare e riferire tutte le informazioni attinenti la gestione aziendale in modo veritiero ed accurato.

La documentazione aziendale deve rispecchiare esattamente i fatti di gestione della Società ed essere redatta in conformità ai criteri indicati dalla legge ed ai principi di contabilità applicabili e generalmente accettati.

È proibito nascondere o occultare deliberatamente la reale natura di qualsiasi fatto aziendale registrato nei libri contabili e/o ometterne la segnalazione; altrettanto dicasi di ogni altra documentazione della Società idonea ad influire sulla rappresentazione della situazione economica della Società.

Nessun dipendente o collaboratore può effettuare, in mancanza di adeguata documentazione di supporto e formale autorizzazione, pagamenti nell'interesse e per conto della Società.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile,
- la tempestiva determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa,
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori sia materiali, sia interpretativi.

La documentazione finanziaria deve essere conservata e distrutta secondo la politica di conservazione previste dalla normativa in materia.

4.3. Antiriciclaggio.

La Edilmorgan S.r.l. condanna ogni attività illecita, in particolare connessa al traffico d'armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e al terrorismo o che comunque ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona.

La Società assicura, quindi, che la propria attività non divenga strumento per favorire, neppure potenzialmente attività illecite ed organizzazioni criminali e terroristiche. A tal fine, essa applica sempre le normative antiriciclaggio nazionali ed internazionali.

La Società procede, dunque, a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d'affari.

La Società verifica, inoltre, che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio a favorire il ricevimento, la sostituzione o l'impiego di danaro o di beni derivanti da attività criminali.

5. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI.

5.1. Valore dei collaboratori.

I collaboratori rappresentano patrimonio essenziale per l'esistenza e lo sviluppo della Società, la quale riconosce nella professionalità e nell'impegno dei propri dipendenti valori imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi.

La Società tutela le proprie risorse umane e promuove la loro soddisfazione sul luogo di lavoro. Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, la Società esige che il potere organizzativo e gestionale del superiore gerarchico sia esercitato con equità e correttezza, sanzionando ogni comportamento che possa in qualunque modo ledere la dignità personale e professionale del collaboratore sottoposto. La Società s'impegna ad assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, onestà, rispetto e fiducia reciproca.

La società garantisce, altresì, l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle convinzioni ed opinioni personali ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

5.2. Obblighi dei collaboratori.

I collaboratori sono il principale punto di contatto attraverso il quale la Società si propone ai suoi clienti e concorrono con la loro professionalità ed energie lavorative al raggiungimento dei livelli qualitativi nel rispetto degli *standard* di qualità richiesti dai Clienti e dai Committenti e definiti dalla Società.

Tutti Destinatari sono tenuti ad adempiere coscienziosamente alle mansioni affidate loro e tutelare gli interessi della Società in ogni circostanza, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.

I Destinatari devono svolgere la propria attività lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa e dall'interesse della Società, rispettando i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti per la prestazione stessa.

Parimenti, i Destinatari devo adempiere alle prestazioni dovute in modo ordinato e disciplinato, evitando comportamenti che rechino pregiudizio all'immagine della Società.

Ciascun Destinatario è tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro con un aspetto conforme alle norme igienico-sanitarie e deve mantenere nei confronti dei visitatori e dei suoi colleghi un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno un'immagine di alta professionalità, competenza ed educazione**.**

5.3. Assunzione e inserimento del personale.

La ricerca e selezione del personale da assumere è effettuata nel rispetto della *privacy* dei candidati, assicurando pari opportunità ed evitando qualsiasi favoritismo e/o discriminazione, con le modalità determinate dalla normativa pubblicistica e anticorruzione.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della legislazione applicabile nel luogo di assunzione; è espressamente vietata e non tollerata ogni forma di lavoro irregolare.

Al momento dell'assunzione, e durante il primo periodo di inserimento in azienda, ogni dipendente riceve accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche aziendali, al sistema di gestione organizzativa, in particolare in termini di anticorruzione ed alle prassi/specifiche del presente Codice al fine di assicurare una immediata conoscenza e favorire una più rapida integrazione nella vita e cultura della Società.

5.4. Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Società adotta le misure necessarie per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre, la Società sviluppa una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione mirata al contributo attivo di tutti i Destinatari nel perseguimento dei migliori e crescenti standard di sicurezza e salute.

Pertanto, i Destinatari, sia a livello apicale sia operativo, devono osservare i regolamenti interni e le leggi in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

Parimenti, tutti Destinatari devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale ricevuti in dotazione e utilizzarli in considerazione delle mansioni che sono tenuti a svolgere.

5.5. Discriminazioni e molestie sul luogo di lavoro.

La Società si impegna fattivamente in materia di pari opportunità, equità, rispetto e inclusione e non tollera discriminazione sulla base di razza, colore, etnia, origine nazionale, religione, età, disabilità, stato civile, gravidanza, orientamento sessuale o altre caratteristiche protette dalle leggi nazionali, statali o locali.

La Società si impegna inoltre a non attuare e/o tollerare alcuna forma di discriminazione, diretta od indiretta, nel rapporto di lavoro basata sul sesso, sostenendo anzi e valorizzando un ruolo della donna nel rapporto di lavoro che tenga conto delle sue peculiarità e specificità.

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

La Società previene e comunque persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo.

5.6. Uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Tutti i Destinatari devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un ambiente di lavoro salubre e sano, partecipando al processo di prevenzione dei rischi e di salvaguardia della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali principi, essere trovati o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

È fatto, altresì, divieto di fumare nei luoghi di lavoro al di fuori degli ambienti dotati di adeguati dispositivi tecnici idonei a eliminare ogni rischio connesso al fumo.

5.7. Utilizzo di *computer*, *devices*, mezzi di comunicazione e beni aziendali.

L'utilizzo di *computer* e mezzi di comunicazione posseduti dalla Società per inviare *e-mail* o per accedere a *Internet*, impegna l'immagine della Società.

L'utilizzo del *computer* e dei mezzi di comunicazione deve essere in linea con le *policies* istituzionali, la *privacy*, i diritti d'autore, i marchi di fabbrica, i segreti commerciali e altre considerazioni sulle proprietà intellettuali.

Ogni Destinatario è tenuto ad adottare le misure necessarie per assicurare la sicurezza informatica. Le risorse della Società non devono essere adoperate per scopi illegali, per recare disturbo, né essere utilizzate in modo offensivo per altri.

Ogni Destinatario ha, inoltre, il dovere di operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

5.8. Conflitto di Interessi.

I Destinatari devono agire nell'interesse della Società. Essi devono, pertanto, evitare situazioni di conflitto di interesse che possano intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

I Destinatari si devono astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniugi o conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

Qualora uno dei Destinatari si trovi in una situazione che, anche potenzialmente, può costituire o determinare un conflitto di interessi, deve segnalarla tempestivamente al proprio superiore.

Nessun collaboratore deve, inoltre, approfittare di opportunità che dovessero presentarsi grazie alla disponibilità del patrimonio, delle informazioni o della propria posizione nella società, e non deve svolgere attività in concorrenza con la stessa.

5.9. Informazioni Confidenziali

Nell'ambito degli obblighi verso la società, tutti i Destinatari devono salvaguardare le informazioni confidenziali ed utilizzarle solo all'interno della società e nell'esclusivo interesse dello stesso.

Il termine "*informazioni confidenziali*" indica informazioni relative alle attività attuali o programmate della società che, se utilizzate o rese pubbliche senza preventiva autorizzazione, potrebbero recare vantaggi economici a terzi e/o risultare dannose per la società.

Informazioni confidenziali possono essere, a titolo esemplificativo, i segreti commerciali e il *know-how*, i brevetti, i programmi e le strategie sia di *marketing* che di vendita, le informazioni sui clienti e fornitori, i dati finanziari, i processi e le tecniche di produzione/erogazione dei servizi, *software* informatici, dati, formule, composizioni, tecniche, protocolli di servizi e di nuovi prodotti, anche se provenienti da soggetti terzi, ma affidate alla Società.

In particolare, i Destinatari che sono in possesso o hanno accesso ad informazioni confidenziali devono:

- evitare la divulgazione di queste informazioni al di fuori della Società[3];

3 I dipendenti devono astenersi dal discutere tali argomenti con i componenti della propria famiglia, con le persone con le quali intrattengono relazioni d'affari o sociali, in luoghi pubblici, ivi inclusi i taxi, gli ascensori e i ristoranti.

- astenersi dall'utilizzare tali dati a proprio vantaggio o a beneficio di persone estranee, salvo che ciò sia indispensabile per il perseguimento degli incarichi affidati o comunque degli scopi istituzionali.
- assicurarsi che le informazioni confidenziali siano custodite in luogo sicuro o, se conservate mediante dispositivi elettronici, siano accessibili unicamente mediante *password* sicure[4];
- astenersi dal diffondere informazioni confidenziali agli altri Destinatari, a meno che ciò non sia indispensabile per il perseguimento di scopi aziendali.

L'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni confidenziale non cessa con l'interruzione del rapporto professionale con la Società. Con la cessazione del rapporto sorge, inoltre, l'obbligo di consegnare al proprio diretto superiore tutti i documenti e gli altri materiali contenenti informazioni confidenziali sulla struttura aziendale. Il mancato rispetto di questo obbligo di confidenzialità è fonte di grave responsabilità per il soggetto inadempiente.

5.10. Tutela della *Privacy*

La riservatezza è un valore di fondamentale importanza per tutti i Destinatari, in quanto contribuisce alla tutela dell'immagine e della reputazione della Società.

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e assicura che l'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili dei Destinatari e di tutti i soggetti con cui la Società si trova ad operare avvengano secondo specifiche procedure che garantiscono il rispetto delle previsioni di legge e, in particolare, del D. Lgs. n. 196/2003 con le successive modifiche ed integrazioni[5] e il relativo Regolamento (UE) n. 2016/679 – G.D.P.R.

I Destinatari sono tenuti a utilizzare informazioni riservate per scopi leciti e connessi con l'esercizio della propria attività.

In conformità alla legge applicabile, è vietata qualsiasi indagine sulle opinioni, sulle preferenze, sui gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei Destinatari.

È, altresì, vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare o diffondere i dati personali senza preventivo consenso dell'interessato.

5.11. Rapporti con i consulenti, i professionisti ed i collaboratori esterni.

4 È responsabilità del singolo dipendente mantenere riservate tutte le *password* ed i codici identificativi, per impedire l'accesso non autorizzato ai dati ed alle informazioni aziendali.
5 Alla data di adozione del presente Codice, le modifiche apportate dal D. L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Nel conferimento degli incarichi professionali, la Società si ispira ai principi di economicità, trasparenza e correttezza e valuta l'integrità morale e deontologica dei propri consulenti, corrispondendo agli stessi compensi proporzionati all'attività svolta ed adeguatamente documentabile.

I consulenti ed i lavoratori temporanei esterni hanno l'obbligo di osservare gli stessi *standard* di comportamento dei dipendenti quando conducono affari con o per conto della Società.

Coloro che agiscono in nome e/o per conto della società sono tenuti a mantenere e tutelare l'immagine di serietà, rispettabilità e correttezza della Società. Inoltre, devono impegnarsi fattivamente per prevenire, rilevare e affrontare la corruzione in relazione agli affari o altre attività ad essi demandata.

Ogni collaboratore esterno è responsabile delle risorse e degli strumenti societari che gli vengono affidati ed è tenuto ad utilizzarli attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi, nonché con le normative vigenti in materia, evitando utilizzi impropri che possano risultare dannosi anche per i terzi, o comunque in contrasto con l'interesse societario. Parimenti, è cura dei collaboratori, non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l'uso fraudolento o improprio, a vantaggio loro, di terzi o anche della Società.

6. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I *PARTNER* COMMERCIALI.

6.1. Rapporti con i fornitori.

La Società riconosce la rilevanza dei fornitori nell'assicurare gli elevati standard di qualità dei servizi offerti alla clientela e nel miglioramento della propria competitività complessiva.

La Società seleziona i propri fornitori attraverso scrupolose verifiche delle loro competenze, professionalità, orientamento ad alta qualità ed etica nello svolgimento della propria attività e si impegna a condividere con gli stessi i principi e contenuti del Codice al fine di promuove la costruzione di rapporti stabili e duraturi.

In particolare, nei rapporti di approvvigionamento, di fornitura di beni è fatto obbligo ai Destinatari di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni e di non precludere, ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso la società;

- adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti, in linea con le consuete prassi commerciali;
- osservare e chiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- riferire tempestivamente al proprio superiore e all'organismi demandati a vigilare potenziali violazioni del Codice.

6.2. Rapporti con i clienti.

La Società si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti[6] nell'ambito di rapporti improntati dai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

I Destinatari sono tenuti alla prontezza e alla proattività nei comportamenti richiesti dal proprio ruolo finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo.

L'operato della Società nei confronti dei clienti deve conformarsi ai seguenti principi:

6.2.1. Imparzialità.

Nell'erogazione dei propri servizi, la Società garantisce equità di trattamento tra i clienti, siano essi effettivi e potenziali, e si adopera per raggiungere il più alto livello di servizio in tutte le proprie aree di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e con le norme emanate dagli enti regolatori.

6.2.2. Attenzione ai bisogni.

La Società si impegna per la soddisfazione dei clienti; imposta la relazione su disponibilità, rispetto, cortesia e sensibilità verso le differenze, riconosce il valore dell'ascolto e del dialogo, istituisce e promuove strumenti e canali volti ad assicurare la tempestività e la qualità dell'informazione e della comunicazione in modo da aumentare il grado di reciproca collaborazione e la qualità dei servizi.

6.2.3. Informazione e comunicazione.

La Società si impegna a informare il Cliente in modo completo e tempestivo sulle caratteristiche, funzioni, costi e rischi del prodotto/servizio offerto.

In particolare, le comunicazioni, i contratti, i documenti e ogni altra informazione rilasciata dovranno essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile diretto e di uso comune;

6 Si definisce cliente chiunque fruisca a qualunque titolo di prodotti e/o di servizi della Società.

- completi e veritieri, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione per il cliente attuale o potenziale;
- rispettosi delle disposizioni in materia di tutela della privacy e dell'ispirazione generale del presente Codice.

7. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ.

7.1. Responsabilità verso la collettività.

La Società, consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività in cui opera, intende condurre le sue attività nel rispetto dei diritti universali dell'uomo, nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale.

7.2. Rapporti con le aziende concorrenti.

La Società riconosce la libera concorrenza in un'economia di mercato quale fattore decisivo di crescita e costante miglioramento aziendale.

La Società concorre sul mercato in conformità a tutte le leggi applicabili in materia di concorrenza e senza promuovere o partecipare ad accordi o contratti anticoncorrenziali con le altre aziende e/o porre in essere comportamenti ingannevoli. La Società, inoltre, si astiene da ogni forma di concorrenza sleale e non abusa di posizioni dominanti.

I Destinatari non possono prendere accordi, anche informali, con concorrenti finalizzati a manipolare o dividere il mercato o la clientela, boicottare il consumatore finale, né porre in essere tentativi di monopolio di mercato o di quote di esso.

Accordi come *joint venture*, fusioni e acquisizioni o contratti di appalto in esclusiva, possono dare luogo a lesioni della libera concorrenza e devono essere deliberati e autorizzati dagli organi amministrativi della Società.

7.3. Rapporti con la pubblica amministrazione, con gli enti pubblici e con i concessionari di pubblico servizio.

I rapporti tra la Società ed i dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti Pubblici e/o concessionari di pubblico servizio, sono improntati alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili, oltre che ai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

L'assunzione di impegni e la gestione delle relazioni, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato. È espressamente vietato qualsiasi onorario o promessa di danaro o altre utilità effettuata per scopi illegali o per ottenere vantaggi.

Se la Società utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'azienda. Inoltre, la Società non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse.

7.4. Rapporti con le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e gli organismi di controllo.

Nello svolgimento delle attività imprenditoriali, la Edilmorgan S.r.l. opera in modo lecito e reprensibile, nel rispetto della legge, collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (sia italiani sia di altre nazioni) che abbia poteri ispettivi e svolga indagini.

Parimenti, i rapporti con gli organismi di controllo sono improntati alla completezza, veridicità e correttezza dell'informazione. Non potranno essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente o secondo buona fede e valutazione prudente, debbano essere comunicate agli organismi di controllo preposti aziendali e a quelli esterni alla Società.

Nessuno dei Destinatari può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere qualsivoglia vantaggio a chi effettua attività ispettive o di accertamenti, né ad organi dell'autorità giudiziaria. Parimenti è fatto divieto di promettere o dare denaro od altre utilità a magistrati, giudici, addetti alla cancelleria e testimoni al fine di condizionare l'esito del processo in senso favorevole alla società.

I Destinatari che siano sottoposti a indagini, azioni giudiziarie a seguito di notificazioni di atti giudiziari (sia notifiche di atti civili che di rilevanza penale), per fatti connessi al rapporto di lavoro, dovranno tempestivamente dare comunicazione formale all'Organo di Amministrazione della Società e all'Organismo di Vigilanza

7.5. Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni ed altri enti rappresentativi.

La Società fatta eccezione per i contributi dovuti in base a normative specifiche o previsti dalla contrattazione collettiva[7], non finanzia, direttamente o indirettamente, partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, sia in Italia che all'estero, o loro rappresentanti o candidati, né sponsorizza eventi o manifestazioni di carattere esclusivamente politico.

[7] Ad esempio, trattenute per quote associative sindacali individuali, ovvero finanziamenti ad enti, organismi o attività istituiti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale (quali fondi bilaterali per il sostegno del reddito).

La Società considera, comunque, di importanza strategica lo sviluppo ed il mantenimento del dialogo con le associazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori, al fine di realizzare una cooperazione nel rispetto dei reciproci interessi, presentare le proprie posizioni e prevenire possibili situazioni di conflitto.

La Società è pertanto orientata, ove possibile, ad una condotta ispirata all'informazione ed al coinvolgimento delle associazioni di categoria ed altri enti rappresentativi.

7.6. Rapporti con i mezzi di informazione.

La Società impronta i rapporti con i soggetti destinatari delle comunicazioni esterne ai principi di veridicità, trasparenza e chiarezza garantendo che le informazioni comunicate rispecchino l'attività svolta e programmata, nonché la coerenza e l'accuratezza delle stesse.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione anche di tipo informatico, quali ad esempio i siti e i *social network* sono tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, anche a garanzia di omogeneità della comunicazione.

È pertanto fatto divieto a tutti gli altri Destinatari di diffondere notizie inerenti la Società senza la preventiva autorizzazione della funzione preposta. Tutti i Destinatari devono astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

8. MODALITÀ D'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.

8.1. Il valore contrattuale del presente Codice.

Il presente Codice, considerato nel suo complesso, deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società sulla base delle disposizioni generali di cui all'art. 2104 cod. civ. e, comunque, nel rispetto delle declaratorie professionali previste dai vigenti Contratti Collettivi di lavoro.

La violazione di tali disposizioni integra quindi un illecito di natura disciplinare e, come tale, può essere perseguito e sanzionato dalla società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 300/1970; detto illecito potrà comportare, tra l'altro, il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Analogamente, quanto ai collaboratori, consulenti, contraenti ed agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi previsti dal Codice rappresentano una condizione essenziale/necessaria nella stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la società e tali soggetti; pertanto, le disposizioni approvate, rese note ed accettate costituiscono parte integrante dei contratti stessi. Eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di

disposizioni del Codice legittimano l'interruzione da parte della società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

8.2. Obblighi per tutti i Destinatari.

La Società mantiene un rapporto di fiducia e di lealtà con ciascuno dei propri collaboratori; tutti i Destinatari devono essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento delle attività lavorative devono essere improntati ai principi e ai valori di riferimento prima richiamati. I Destinatari, inoltre, non devono assumere, anche nei comportamenti privati, condotte che in alcun modo possano nuocere alla Società, anche in termine di immagine.

Qualora un Destinatario venga a conoscenza di situazioni illegali o contrarie ai principi espressi dal presente Codice che, direttamente o indirettamente, vadano vantaggio della Società o siano commesse nell'interesse della stessa, deve informare direttamente, oltre che il proprio diretto superiore, anche l'Organo Amministrativo, con esonero dal vincolo di osservanza dell'ordine gerarchico precostituito, ovvero, nel caso in cui si tratti di componenti dell'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e/o l'Organismo di Vigilanza.

8.3. Obblighi dell'organo amministrativo apicale della società.

L'Organo Amministrativo apicale della Società ha l'obbligo di:

- curare l'osservanza del Codice da parte dei propri sottoposti;
- adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice costituisce parte integrante e sostanziale della loro prestazione lavorativa;
- selezionare dipendenti e collaboratori che garantiscano il rispetto dei principi presenti nel Codice;
- riferire tempestivamente alle varie figure di controllo/vigilanza, interne/esterne, a seconda dell'ambito/contesto, eventuali segnalazioni di violazioni o richieste di chiarimenti avanzate dai dipendenti e/o soci in affari;
- impedire qualsiasi forma di ritorsione all'interno delle proprie funzioni, a danno di lavoratori o collaboratori o soci in affari che abbiano collaborato all'osservanza o all'implementazione concreta del Codice.

8.4. Obblighi dei dipendenti.

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice e delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I dipendenti, inoltre, hanno l'obbligo di:

- rispettare il Codice ed astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- rivolgersi in caso di dubbi ai propri diretti superiori, agli organi interni/esterni demandati a vigilare, per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
- riferire tempestivamente ai propri diretti superiori eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice, salvo che le irregolarità rilevate coinvolgano lo stesso responsabile o referente dell'area o processo o ambiente o ufficio; in tal caso le notizie dovranno essere riferite a soggetti sovraordinati al "diretto superiore" coinvolto;
- collaborare con la società all'interno di indagini volte a verificare, ed eventualmente sanzionare, possibili violazioni.

8.5. L'efficacia del Codice verso i soggetti terzi.

É politica aziendale rispettare le leggi e le regole applicabili nel settore di appartenenza.

Nessuna azione che violi leggi e regolamenti deve essere intrapresa in nome della Società. Ciascuno dei Destinatari deve fare propri i principi legali ed etici che si applicano alle attività aziendali. La Società è impegnata ad agire con integrità e a gestire le sue attività in linea con i più alti modelli etici.

Chiunque che, agendo in nome e/o per conto della società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere rapporti giuridici, istituzionali o di altra natura, ha l'obbligo di:

- informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi riguardanti la loro attività;
- adottare le iniziative di natura interna utili a garantire l'osservanza del Codice, in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni nello stesso contenute.

9. SISTEMA DISCIPLINARE.

I principi espressi nel presente Codice sono parte integrante delle condizioni che regolano il rapporto di lavoro nella Società; eventuali violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni in conformità al vigente sistema sanzionatorio previsto per dipendenti, dirigenti, amministratori e commisurate alla gravità della violazione.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del rapporto in essere con i terzi sulla base di una esplicita previsione contrattuale.

10. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE.

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- distribuzione a tutti il personale e a tutti i membri degli Organi sociali;
- divulgazione dei principi, valori e norme comportamentali ai soggetti terzi che hanno rapporti con l'organizzazione;
- messa a disposizione di qualunque altro interlocutore.

La Società, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.

Nei contratti con soggetti terzi, è inoltre prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale nell'ipotesi di violazione.

Eventuali aggiornamenti verranno portati a conoscenza di tutti i Destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione, affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i principi in esso contenuti e si eviti che l'iniziativa individuale possa generare comportamenti non coerenti con il profilo reputazionale che la Società persegue.

EDILMORGAN S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

INDICE

1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: QUADRO NORMATIVO.

- **1.1. Ambito di applicazione e criteri di imputazione.**
- **1.2. I reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. reati-presupposto).**
- **1.3. I reati commessi all'estero.**
- **1.4. Le sanzioni.**
- **1.5. Le vicende modificative dell'Ente.**
- **1.6. Presupposto per l'esclusione della responsabilità degli Enti: l'adozione del Modello.**
- **1.7. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria.**

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE.

- **2.1. Descrizione della Società.**
- **2.2. Il Sistema Organizzativo.**
- **2.3. Le ragioni dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.**

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA EDILMORGAN S.R.L.

- **3.1. L'attività preparatoria all'adozione del Modello.**
- **3.2. L'adozione del Modello da parte della Società.**
- **3.3. La struttura del Modello.**
- **3.4. I principi di controllo.**
- **3.5. I Destinatari del Modello.**
- **3.6. La comunicazione e la formazione sul Modello.**
- **3.7. Modifiche e aggiornamento del Modello.**

4. IL CODICE ETICO.

- **4.1. Le finalità del Codice Etico.**
- **4.2. Struttura e destinatari del Codice Etico.**
- **4.3. I principi etici fondamentali e le norme di comportamento.**

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

5.1. Composizione e requisiti.
5.2. Durata dell'incarico, cause di cessazione, ineleggibilità e decadenza.
5.3. I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza.
5.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza.
5.5. I flussi informativi.
5.5.1. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
5.5.2. I flussi informativi dall'OdV verso gli organi di direzione e controllo.
5.6. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
5.7. I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

6.1. Le finalità del sistema disciplinare.
6.2. Contenuti e Destinatari.
6.3. I criteri sanzionatori.
6.4. Le condotte sanzionate.
6.5. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.
6.6. Misure nei confronti del personale dirigente.
6.7. Misure nei confronti dei membri dell'Organo Amministrativo della Società e dei membri del Collegio Sindacale.
6.7.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni.
6.8. Le misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.

*** * ***

1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: QUADRO NORMATIVO.

1.1. Ambito di applicazione e criteri di imputazione.

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, anche solo "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito da tempo, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, introducendo nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità da reato a carico delle persone giuridiche (d'ora innanzi, per brevità, "**Ente/i**"), ha previsto delle sanzioni per quegli Enti che non si siano organizzati per evitare fenomeni criminosi in seno all'impresa, quando soggetti funzionalmente riferibili all'Ente abbiano commesso taluno dei reati indicati dallo stesso Decreto.

L'art. 1 del Decreto individua quali destinatari delle disposizioni in esso contenute gli Enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; sono invece esclusi dall'ambito di operatività del Decreto: lo Stato, gli Enti pubblici non economici, gli Enti pubblici territoriali nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli Enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'Ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico ministero ed è il Giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Quanto agli elementi costitutivi dell'illecito dell'Ente, occorre anzitutto la commissione di un reato-presupposto da parte di:

a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma nonché le persone che gestiscono, anche solo di fatto, l'Ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'Ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli Amministratori

ad esercitare attività di gestione o direzione dell'Ente o di sue sedi distaccate (c.d. soggetti "*in posizione apicale*" - art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);

b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a), quali i dipendenti ed i collaboratori nonché quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali, quali i consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome (c.d. soggetti "*in posizione subordinata*" - art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

In secondo luogo, occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

Come sopra accennato, condizione essenziale per ipotizzare la responsabilità dell'Ente è che il reato sia stato posto in essere dai soggetti qualificati nell'interesse o vantaggio della Società. L'Ente, infatti, non risponde se le persone sopra indicate "*hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 231/2001).

La Relazione governativa di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001 attribuisce alla nozione di "*interesse*" una accezione 'soggettiva', corrispondente alla volontà dell'autore o della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito: questi, infatti, deve essersi attivato avendo come fine della propria azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente.

Al sostantivo "*vantaggio*", invece, il Legislatore ha attribuito un significato di tipo 'oggettivo', inerente ai risultati effettivi della condotta posta in essere dall'agente: il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non volendo perseguire un interesse proprio dell'Ente, realizza comunque una condotta, ed integra un evento, che si risolve in un vantaggio per la persona giuridica.

La ricerca dell'interesse richiede una verifica *ex ante*; viceversa, quella del vantaggio postula una valutazione *ex post*, dovendosi concretamente vagliare il risultato della condotta delittuosa.

1.2. I reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. reati-presupposto).

L'Ente, ai sensi del Decreto, può essere chiamato a rispondere soltanto qualora uno dei soggetti qualificati (ovvero soggetti in posizione apicale e soggetti in posizione subordinata) commetta, nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente stesso, uno dei cc.dd. reati presupposto, vale a dire uno di quei reati

espressamente richiamati nel Decreto o, comunque, da una Legge che preveda espressamente la responsabilità amministrativa dell'Ente e le relative sanzioni, entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato.

Al momento dell'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche solo "**Modello**"), i reati presupposto rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Ente, possono essere suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

1. reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto[1];
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24 *bis* del Decreto;
3. delitti in materia di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 *ter* del Decreto;
4. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 *bis* del Decreto;
5. delitti contro l'industria ed il commercio, richiamati dall'art. 25 *bis*.1 del Decreto;
6. reati societari, richiamati dall'art. 25 *ter* del Decreto;
7. delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25 *quater* del Decreto;
8. reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamato dall'art. 25 *quater*.1 del Decreto;
9. delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25 *quinquies* del Decreto;
10. reati di abuso dei mercati (c.d. *market abuse*), richiamati dall'art. 25 *sexies* del Decreto;
11. reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto;
12. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 *octies* del Decreto;
13. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamati dall'art. *25 octies*.1 del Decreto;
14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto;
15. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25 *decies* del Decreto;
16. reati ambientali, richiamati dall'art. 25 *undecies* del Decreto;
17. reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25 *duodecies* del Decreto;

[1] Per effetto della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente la fattispecie di "*Traffico di influenze illecite*" di cui all'art. 346-*bis* c.p., di cui si dirà nella Parte Speciale dedicata ai reati contro la P.A.

18. reati di razzismo e xenofobia, richiamati dall'art. 25 *terdecies* del Decreto;
19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamati dall'art. 25 *quaterdecies* del Decreto;
20. reati aventi carattere transnazionale, previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146;
21. reati tributari in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto;
22. reati di contrabbando, richiamati dall'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive (di cui si dirà nei successivi paragrafi) sono ridotte da un terzo alla metà.

Come precisato dal medesimo art. 26, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.3. I reati commessi all'estero.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. da 7 a 10 del Codice penale[2], purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

[2] Il Decreto fa riferimento ai casi di cui ai seguenti articoli del Codice penale:
Art. 7. Reati commessi all'estero. È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Art. 8. Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la Legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni è punito secondo la Legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

1.4. Le sanzioni.

L'accertamento della responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2011 (la cui competenza è attribuita al Giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso il reato) espone l'Ente all'applicazione di diverse tipologie di sanzioni, qualificate come "*amministrative*" (art. 9 del Decreto).

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è articolato in quattro tipologie di sanzione, di seguito indicate.

1) Sanzioni amministrative pecuniarie: disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto, si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

   La determinazione della sanzione pecuniaria irrogabile si fonda su un sistema "*per quote*", in forza del quale il Giudice penale determina:

   - il numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado

---

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la Legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'Ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente*".

L'articolo 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede inoltre che la sanzione pecuniaria può essere ridotta quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio, o ne ha ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità (riduzione della sanzione pecuniaria a ½ e comunque non superiore ad € 103.291,00);
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato attuato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (riduzione della sanzione pecuniaria da ⅓ a ½);
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ed è stato attuato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (riduzione della sanzione pecuniaria da ½ a ⅔).

2) Sanzioni interdittive: sono irrogabili, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo per alcuni reati e nelle sole ipotesi tassativamente previste in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 13, comma 1, lett. a);
- vi sia stata reiterazione degli illeciti (art. 13, comma 1, lett. b)[3].

Si tratta di sanzioni particolarmente afflittive, poiché colpiscono la stessa attività dell'Ente e possono consistere:

a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività[4];
b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio[5];
d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive[6] sono stabiliti dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14 D. Lgs. n. 231/01).

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

[3] Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 231/01, "*si ha reiterazione quanto l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*".

[4] Il Legislatore ha precisato che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

[5] Il Legislatore ha precisato che il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

[6] Eccezionalmente applicabili in via definitiva, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni.

Il Giudice, inoltre, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Occorre ancora osservare che non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) Confisca del prezzo o del profitto del reato: nei confronti dell'Ente è, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto, sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato[7], salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

4) Pubblicazione della sentenza di condanna: è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'Ente sia comminata una sanzione interdittiva.

[7] Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente).

Come suggerisce il nome, consiste nella pubblicazione della sentenza per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Si tratta di una misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente, giacché la pubblicazione della sentenza di condanna avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale.

Delineati, in estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti le sanzioni previste dal Decreto, va rilevato che, nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'Ente, possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto) sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

1.5. Le vicende modificative dell'Ente.

Il Decreto disciplina anche il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il principio fondamentale stabilisce che è soltanto l'Ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Per completezza, si evidenzia che:

- in caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- in caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione;
- in caso di scissione, nel caso di scissione parziale, l'Ente scisso - il quale "sopravvive" all'operazione - continua a rispondere per i reati anteriormente perpetrati. Inoltre, indipendentemente dal tipo di scissione, totale o parziale, gli Enti beneficiari restano solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni

pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto;
- in caso di cessione o di conferimento dell'azienda, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o che sono dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza[8].

1.6. Presupposto per l'esclusione della responsabilità degli Enti: l'adozione del Modello.

Il Decreto prevede una particolare forma di esonero dalla responsabilità dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti "*in posizione apicale*" sia da soggetti "*in posizione subordinata*".

L'Ente, qualora il reato sia commesso da soggetti "*in posizione apicale*", non risponde qualora dimostri (art. 6, comma 1):

a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento[9];
c) che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti "*in posizione subordinata*", l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7).

Il Decreto si sofferma, poi, anche sul contenuto del Modello, ovvero sulle caratteristiche che quest'ultimo deve possedere ai fini di un positivo giudizio di idoneità.

---

[8] Nel caso di cessione di azienda, i beni dell'Ente cessionario non possono essere sottoposti alla confisca per equivalente del profitto del reato commesso, prima della cessione, dagli Amministratori dell'Ente cedente, atteso che, ai sensi dell'art. 33, l'Ente cessionario risponde in solido con l'Ente cedente esclusivamente del pagamento della sanzione pecuniaria comminata per l'illecito a quest'ultimo addebitabile (Cass. Pen., Sez. 6, n. 30001/2008).

[9] Negli Enti di piccole dimensioni i compiti dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolti direttamente dall'Organo dirigente (art. 6, comma 4, del Decreto). Inoltre, è stata prevista la possibilità per le società di capitali che il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione svolgano le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 4-*bis*, del Decreto).

A tal proposito, all'art. 6, comma 2, del Decreto è previsto che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Ulteriori ed utili indicazioni in merito al contenuto ed alla attuazione del Modello si rinvengono nell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto, che, pur essendo formalmente riferiti ai reati commessi dai soggetti "*in posizione subordinata*", possono ritenersi validi anche rispetto agli illeciti perpetrati dai soggetti "*in posizione apicale*".

Le suddette norme, difatti, prescrivono, da un lato, che il Modello debba prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo dell'attività svolta, misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge, sia a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio; dall'altro, che l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di Legge o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.7. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria.

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che i Modelli organizzativi possano essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nell'ambito delle associazioni di categoria, un significativo contributo è stato offerto da Confindustria, la quale, nel marzo del 2002, ha emanato le proprie "*Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo* ex *D. Lgs. 231/2001*", il cui ultimo aggiornamento, risalente al 2014, ha subito recenti modifiche nel mese di giugno 2021 (di seguito, anche "**Linee Guida Confindustria**").

A mente delle Linee Guida Confindustria, ai fini della predisposizione di un Modello adeguato è necessario svolgere una preliminare attività di cd. "*risk assesment*", al fine di:

- individuare gli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- analizzare i rischi potenziali;
- procedere alla costruzione/valutazione/adeguamento di un efficace ed efficiente sistema di controllo preventivo interno.

Le componenti maggiormente rilevanti del sistema di controllo che si desumono anche dalle Linee Guida di categoria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- Organismo di Vigilanza;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
    - autonomia ed indipendenza;
    - professionalità;
    - continuità d'azione;
    - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE.

2.1. Descrizione della Società.

La società "**Edilmorgan S.r.l.**" (di seguito, anche solo "**Società**") opera nel settore edile ed ha per oggetto l'attività di costruzione e vendita di immobili civili ed industriali di qualsiasi genere (la Società è certificata SOA OG1 IV *BIS* e SOA OG2 III *BIS*).

Ai suddetti fini, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico) mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può altresì assumere partecipazioni in aziende e società aventi scopi similari ed affini, purché in misura non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e, quindi, non per il collocamento e non nei confronti del pubblico e, comunque, nei limiti e nel rispetto dell'art. 2361 c.c.

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, ma comunque in via subordinata e non esclusiva né prevalente, la Società può prestare e ricevere fideiussioni, avalli, garanzie e cauzioni, fatto comunque salvo quanto prescritto dall'art. 2474 c.c.

2.2. Il Sistema Organizzativo.

Il sistema di *governance* della Società prevede un Amministratore Unico, al quale, secondo le specificazioni previste dallo Statuto vigente, sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per le attribuzioni non delegabili per espressa previsione di Legge.

La struttura aziendale è molto agile e le articolazioni interne si occupano di gestire le attività di rispettiva competenza sotto il coordinamento ed il controllo della Direzione, che fa capo direttamente all'Organo amministrativo.

2.3. Le ragioni dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Facendo seguito alle premesse sopra delineate, l'Amministratore Unico ha promosso l'adozione ed il periodico aggiornamento di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, con l'obiettivo, da un lato, di dotarsi di un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano, nell'ambito delle attività svolte per conto di quest'ultima, comportamenti conformi alla normativa ed alla *policy* interna vigente; dall'altro, di prevenire il rischio delle condotte penalmente rilevanti richiamate dal Decreto.

Il presente Modello, pertanto, si colloca nel solco di un più ampio sistema, che ha al centro il perseguimento di principi di affidabilità, correttezza e trasparenza nell'espletamento delle sue attività. Inoltre, la realizzazione dei richiamati programmi, che sarà sempre oggetto di monitoraggio, approfondimento e aggiornamento, troverà diffusione presso il personale dipendente della Società, attraverso appositi incontri formativi finalizzati a favorire la consapevolezza circa gli aspetti fondamentali inerenti il Decreto.

Tra i principi generali di comportamento cui si ispira la Società nella gestione del suo *business* si annoverano l'integrità professionale, l'onestà, il rispetto degli impegni nell'ottica di preservare la credibilità e la fiducia dei clienti, dei fornitori e delle persone stesse che vi lavorano.

Con riferimento ai principi di controllo che, trasversalmente, interessano la Società ci sono:

- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica;
- una separazione, indipendenza ed integrazione fra funzioni aziendali: le varie fasi di uno stesso processo (esecuzione, controllo operativo, contabilizzazione, supervisione, autorizzazione, etc.) non possono essere lasciate all'autonoma gestione di una singola persona;
- poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità aziendali ricoperte dai Soggetti apicali;
- verificabilità, documentabilità e congruità di ogni processo aziendale, in particolare delle transazioni e delle operazioni più significative;
- verificabilità e documentabilità delle attività di controllo;
- comunicazione continuativa agli organi deputati al controllo dei processi e all'Organismo di Vigilanza in merito alle informazioni concernenti le operazioni "a rischio" e tempestiva informativa allo stesso Organismo di eventuali anomalie o violazioni del Modello;
- monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'attuazione del Modello.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA EDILMORGAN S.R.L.

3.1. L'attività preparatoria all'adozione del Modello.

L'adozione del Modello è stata preceduta, conformemente alle previsioni delle Linee Guida Confindustria, da una preliminare attività di *self-risk assessment* volta ad assicurare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno della Società.

A tal fine, è stato istituito un gruppo di lavoro costituito da risorse interne, affiancate da professionisti esterni, che ha curato l'implementazione delle attività prodromiche alla progettazione ed al periodico aggiornamento di un Modello efficace ed idoneo.

In particolare, sono state poste in essere le seguenti attività:

1. "*mappatura dei rischi*" (c.d. "*risk mapping*"): si tratta dell'individuazione delle aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività

svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati richiamati dal Decreto. Nell'ambito di tale fase si è provveduto, preliminarmente, alla raccolta ed all'esame della documentazione rilevante (ad es.: Statuto, procure, contratti con i fornitori, etc.); in seguito, si è proceduto alla pianificazione e realizzazione di apposite interviste con i soggetti operanti nei ruoli-chiave per conto della Società. Nel corso delle interviste sono stati analizzati i processi e le aree di attività della Società, unitamente ai relativi controlli esistenti. All'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le c.d. "*aree a rischio reato*", e cioè i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo, anche indiretto, di commissione dei reati richiamati dal Decreto;

2. "*risk analysis*": tale fase è stata volta alla identificazione di alcune delle possibili modalità di commissione dei reati nelle diverse aree a rischio;
3. valutazione del sistema di controlli interni: si è provveduto, sulla base della documentazione esaminata, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti in occasione delle interviste, alla rilevazione ed alla valutazione del sistema di controlli interni della Società, rispetto al quale sono stati identificati sia i presidi di controllo esistenti sia i possibili punti di miglioramento, unitamente alle relative azioni correttive da implementare (c.d. "*gap analysis*").

3.2. L'adozione del Modello da parte della Società.

Completata la fase di *self-risk assessment*, condotta secondo le modalità in precedenza indicate e volta alla costruzione di un adeguato ed efficiente sistema di controlli interni, l'Organo Amministrativo della Società ha adottato il presente Modello.

Tale Modello fa riferimento anche ai protocolli di controllo vigenti in seno alla Società ed è volto, da un lato, a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della Legge e, dall'altro, ad individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio che dovessero insorgere.

3.3. La struttura del Modello.

Il Modello della Società rappresenta, in primo luogo, un sistema "*strutturato*", poiché gli elementi che lo compongono sono organizzati secondo un ordine ben preciso, rispondente alle finalità sopra indicate; in secondo luogo, esso rappresenta un sistema "*dinamico*", in quanto continuamente monitorato e, qualora opportuno, integrato al fine di garantirne la costante aderenza rispetto alla concreta realtà aziendale ed alle sue effettive esigenze.

In particolare, quali specifici protocolli (di seguito, anche solo "**Protocolli**") diretti all'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato:

a) il sistema organizzativo, nel cui ambito sono chiaramente definiti i ruoli, i compiti e le responsabilità delle differenti funzioni operanti in seno alla Società;
b) le procedure aziendali volte a regolamentare il corretto ed efficiente svolgimento delle attività svolte;
c) il Codice Etico, parte integrante del Modello, che definisce con chiarezza l'insieme dei principi di etica aziendale a cui la Società riconosce valore primario nell'ambito di tutte le attività svolte in suo nome e/o per suo conto;
d) il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale afferisce sia alla gestione operativa che al monitoraggio delle questioni inerenti tale settore;
e) la comunicazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei dipendenti.

Il Modello si compone della presente Parte Generale e di una Parte Speciale suddivisa per categorie omogenee di reato presupposto, ritenute rilevanti ai fini dell'attività aziendale.

Più in particolare, nella Parte Speciale si provvede:

- a descrivere le fattispecie delittuose rilevanti;
- ad indicare le cd. "*aree a rischio reato*";
- ad indicare i presidi di controllo vigenti in seno alla Società;
- ad illustrare i principi e le norme di comportamento che i Destinatari devono rispettare.

3.4. I principi di controllo.

Nella redazione del presente Modello, si è tenuto conto dei principi di controllo di seguito indicati:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione si deve garantire un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, di verificare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e di individuare il soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire la separazione delle funzioni e, quindi, la distinzione tra chi autorizza un'operazione, chi la contabilizza, chi la esegue operativamente e chi controlla l'operazione medesima.

Occorre, inoltre:

- evitare di attribuire poteri illimitati;
- garantire che i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- fare in modo che i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione *ex post*;
- i controlli devono essere documentati: è necessario prevedere un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

3.5. I Destinatari del Modello.

I principi e le previsioni del Modello della Società sono rivolti a tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della Società (di seguito complessivamente indicati quali "**Destinatari**"), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- i dipendenti e collaboratori;
- i soggetti esterni alla Società che operano in nome e/o per conto di essa (ad es. i rappresentanti, i consulenti, i professionisti esterni, etc.) e che possono considerarsi quali soggetti "*sottoposti*" ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b), del Decreto.

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del Modello. L'eventuale mancata conoscenza del Modello non potrà, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

3.6. La comunicazione e la formazione sul Modello.

La Società si impegna a garantire una puntuale conoscenza del Modello e dei relativi allegati, nonché degli eventuali aggiornamenti, presso tutti i Destinatari, con l'obiettivo di assicurarne un'effettiva informazione e, quindi, l'osservanza da parte degli interessati.

Il Modello è comunicato a tutti i Destinatari interni alla Società mediante consegna o invio di copia integrale, in forma cartacea o su supporto informatico o in via telematica.

Inoltre, negli accordi negoziali che la Società stipulerà, sarà inserita una specifica clausola con la quale il contraente dà atto di conoscere il Modello adottato dalla Società e di impegnarsi alla relativa osservanza, pena la risoluzione del contratto stesso.

L'Organo Amministrativo approva idonei piani di informazione volti ad assicurare la puntuale diffusione del Modello presso i Destinatari.

La Società promuove, altresì, la necessaria ed adeguata formazione dei destinatari sul Modello e sui relativi allegati, nonché, più in generale, sulle tematiche di cui al Decreto.

La conoscenza delle procedure, delle regole di condotta e dei sistemi di controllo ricopre, infatti, un ruolo di primaria importanza ai fini della efficacia ed effettività del Modello.

Tale obiettivo sarà perseguito mediante un'attività di comunicazione e formazione:

- diversificata a seconda dei Destinatari cui si rivolge, tenendo conto delle specifiche posizioni, mansioni e ruoli ricoperti, al fine di assicurare una specifica formazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla responsabilità da reato dell'Ente;
- improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di favorire il pieno rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme etiche che dovranno essere la fonte d'ispirazione dei comportamenti dei soggetti interessati.

Le attività di formazione si concretizzano in apposite sessioni di *training* (quali, ad esempio: corsi, seminari, somministrazione di questionari) a cui è posto obbligo di partecipazione.

3.7. Modifiche e aggiornamento del Modello.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle strutture aziendali, qualora siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società, identifica e segnala all'Organo Amministrativo l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi

In particolare, il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera dell'Organo Amministrativo, in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate;

- violazioni o elusioni delle prescrizioni contenute nel Modello ovvero di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

In ogni caso, qualsiasi accadimento che renda necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello deve essere segnalato in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

L'Organo Amministrativo, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le strutture aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

Il Modello è, comunque, sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza biennale, da disporsi mediante delibera dell'Organo Amministrativo.

4. IL CODICE ETICO.

4.1. Le finalità del Codice Etico.

Il Codice Etico contiene le regole di condotta e di comportamento da osservarsi da parte di tutti i Destinatari del Modello nell'ambito delle attività aziendali e costituisce parte integrante del Modello.

L'emanazione del Codice Etico risponde all'esigenza di formalizzare in maniera chiara e rendere conoscibili i principi etici a cui la Società riconosce valore fondamentale nell'ambito della propria attività. In quest'ottica il Codice Etico costituisce il principale punto di riferimento sia per i soggetti che operano per conto della Società, i quali devono orientare il proprio comportamento alla luce dei principi e delle previsioni ivi contenute, sia per tutti gli altri soggetti che si relazionano con la Società, i quali dovranno rispettare e/o adottare principi conformi a quelli ivi contenuti per poter operare con la stessa.

4.2. Struttura e destinatari del Codice Etico.

Nella parte introduttiva sono indicate le finalità del Codice Etico ed i relativi destinatari: gli Organi di Amministrazione della Società, i dipendenti (a prescindere dal fatto che abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato), i soggetti esterni alla Società che operano in nome e/o per conto di quest'ultima (i soggetti appartenenti a quest'ultima categoria sono complessivamente indicati quali "Terzi Destinatari").

Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, è previsto che la Società non instaurerà o non proseguirà alcun rapporto di natura negoziale in assenza dell'impegno espresso del Terzo Destinatario a rispettare le norme del Codice Etico o comunque a dotarsi di un codice etico ad esso conforme.

Nel proseguo del documento trovano elencazione i principi etici fondamentali, ossia i valori cui la Società riconosce essenziale importanza ai fini del perseguimento della propria *mission* e le norme di comportamento che i destinatari devono rispettare nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto della Società.

4.3. I principi etici fondamentali e le norme di comportamento.

La Società riconosce rilevante importanza alla necessità di garantire il costante e quotidiano rispetto dei propri valori etici e delle norme di comportamento di riferimento, la cui osservanza è ritenuta essenziale.

I principi etici e le norme di comportamento declinati nel Codice Etico concernono, tra gli altri, i seguenti profili:

- integrità;
- legalità, onestà e correttezza;
- riservatezza;
- trasparenza;
- rispetto della dignità delle persone e pari opportunità;
- coinvolgimento e valorizzazione;
- fiducia e rispetto;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- sostenibilità ambientale ed energetica;
- politica di qualità.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

5.1. Composizione e requisiti.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, ai fini dell'esonero dalla responsabilità dell'Ente, che la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli venga affidata ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, co. 1, lett. b).

In considerazione della realtà aziendale e della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, lo stesso può essere composto sia in forma monocratica sia forma collegiale.

Il/I componente/i dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche solo "**OdV**") devono rispettare i requisiti di seguito indicati:

I. l'autonomia e l'indipendenza, garantite dall'assenza di compiti operativi che, rendendo l'OdV partecipe di decisioni ed attività, ne minerebbero l'obiettività di giudizio in occasione delle verifiche effettuate. L'OdV riporta direttamente ed unicamente all'Organo Amministrativo, non essendo soggetto al potere gerarchico o disciplinare di alcun organo o funzione della Società, determina la propria attività ed adotta le proprie decisioni senza che alcuna delle altre funzioni possa sindacarle; inoltre, per garantire maggiormente l'autonomia dell'OdV, l'Organo Amministrativo mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva, nel contesto di formazione del *budget* aziendale, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad esempio: consulenze specialistiche, trasferte, etc.);
II. la professionalità, assicurata da un complesso di conoscenze e competenze di ordine ispettivo e consulenziale in materia di analisi e contenimento dei rischi, da capacità di elaborazione e valutazione di questionari nonché da competenze in campo giuridico; come sopra accennato, all'OdV è garantito uno specifico *budget* di spesa anche al fine di garantire la possibilità di acquisire all'esterno della Società, quando necessario, competenze integrative;
III. l'onorabilità, garantita mediante la nomina di soggetti senza precedenti penali e che non siano stati dichiarati falliti;
IV. la continuità d'azione, garantita dalla circostanza che vi è una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sull'adeguatezza e sull'effettività del Modello; la continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV deve essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi.

L'Organo Amministrativo della Società ha, pertanto, provveduto a nominare un apposito Organismo di Vigilanza, tenendo conto delle previsioni contenute nel Decreto e di quelle rinvenibili nelle Linee Guida Confindustria.

5.2. Durata dell'incarico, cause di cessazione, ineleggibilità e decadenza.

L'incarico dell'OdV ha durata di almeno 3 (tre) anni.

L'incarico dell'OdV può cessare al sopraggiungere di una delle seguenti cause:

- scadenza del termine previsto in occasione della nomina;

- rinuncia formalizzata mediante comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo;
- decadenza dall'incarico o decesso;
- revoca da parte dell'Organo Amministrativo.

La revoca dall'incarico all'OdV (ovvero anche ad uno solo dei suoi membri, in caso di composizione collegiale) può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV e/o l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV[10].

In caso di cessazione dell'incarico, l'Organo Amministrativo provvede a nominare senza indugio un nuovo OdV.

Non può essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dall'incarico, colui il quale:

- sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sia soggetto a condanna penale, anche non passata in giudicato, per alcuno dei reati richiamati dal Decreto;
- sia legato da vincoli di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Organo Amministrativo.

5.3. I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità al disposto di cui all'art. 6, co. 1, D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

a) vigilare sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello, intesa quale idoneità dello stesso a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
b) verificare il rispetto delle previsioni del Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, effettuando attività di indagine (programmate e "*a sorpresa*") e segnalando le eventuali violazioni accertate;

[10] Motivo che riguarda, evidentemente, il solo caso di composizione collegiale dell'OdV.

c) formulare delle proposte di modifica, integrazione e/o aggiornamento del Modello da inoltrare all'Organo Amministrativo, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività della Società e/o in caso di riscontrate significative violazioni del Modello;
d) promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è, inoltre, tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di apposito registro, le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire le completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di chiedere, in ogni caso, informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;

- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dall'Organo Amministrativo.

5.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'efficace e corretto espletamento dei compiti assegnati, l'OdV dispone del *budget* stanziato dall'Organo Amministrativo.

In aggiunta alle risorse finanziarie, l'Organo Amministrativo può disporre l'assegnazione all'OdV delle risorse umane necessarie ai fini dello svolgimento del proprio incarico. Tali risorse possono essere stanziate presso l'OdV e riportano funzionalmente a quest'ultimo per quanto concerne le attività svolte per suo conto.

Qualora risulti necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'OdV può in ogni momento richiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie e/o umane.

5.5. I flussi informativi.

5.5.1. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Tutti i Destinatari del Modello della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'OdV, trasmettendo tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza. Particolare importanza rivestono infatti gli obblighi di informazione gravanti sui soggetti controllati. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. d), del Decreto, il Modello deve prevedere obblighi di informazione "*nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*".

L'obbligo di fornire informazione grava su tutti i Destinatari del Modello (in particolare: amministratori, dipendenti e soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio reato), i quali sono tenuti a comunicare con immediatezza all'OdV qualsiasi circostanza idonea a configurare una violazione del Modello e/o dei Protocolli che lo costituiscono, incluso il Codice Etico.

L'OdV, ricevuta una segnalazione concernente la possibile violazione del Modello, ove ritenuto utile, pianifica l'attività ispettiva da compiere anche con l'ausilio delle risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze, o qualora sia necessario far fronte a particolari carichi di lavoro.

5.5.2. I flussi informativi dall'OdV verso gli organi di direzione e controllo.

A mente di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
  a. una sintesi delle attività di verifica svolte, con indicazione dei relativi risultati e delle eventuali criticità riscontrate;
  b. le violazioni del Modello riscontrate;
  c. i punti di miglioramento del Modello;
  d. le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
  e. qualsiasi ulteriore informazione o dato ritenuto rilevante ai fini della valutazione complessiva circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello.

Fermo restando l'obbligo di trasmettere il *report* semestrale sopra indicato, l'OdV ha facoltà di rivolgersi all'organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

5.6. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV predispone ed approva un proprio regolamento interno, nel cui ambito sono definite le regole connesse al funzionamento ed all'operatività dello stesso, segnatamente:

- le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza;
- le attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- la gestione delle attività connesse alla verifica di eventuali violazioni del Modello;
- la calendarizzazione delle attività dell'OdV;
- la formalizzazione delle decisioni dell'OdV.

5.7. I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza.

L'OdV è tenuto al rispetto del Modello e dei Protocolli che ne fanno parte, incluso il Codice Etico.

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di evidenziare all'Organo Amministrativo eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

6.1. Le finalità del sistema disciplinare.

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali tutti i Destinatari devono attenersi. Un aspetto essenziale per l'effettività del Modello è quindi costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso, ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, della corretta applicazione delle procedure interne che integrano il Modello.

A tal proposito, infatti, l'art. 6, co. 2, lett. e), del Decreto prevede che il Modello deve "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*".

Allo stesso modo, l'art. 7, comma 4, lett. b), che disciplina la responsabilità dell'Ente nel caso di reato commesso da soggetto subordinato, dispone che - ai fini dell'esonero da responsabilità - un Modello, per dirsi efficacemente attuato, deve essere dotato di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Conformemente a quanto disposto dalle predette norme, la Società adotta un sistema disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Nel rispetto di quanto indicato anche dalle Linee Guida Confindustria, è previsto che l'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindano dall'instaurazione e dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del sistema disciplinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure è idonea di per sé sola a ledere il rapporto fiduciario in essere con la Società ed è sufficiente a giustificare azioni

di carattere sanzionatorio e disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

Le previsioni contenute nel sistema disciplinare non precludono la facoltà dei Destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni eventualmente applicabili.

Il sistema disciplinare opera, infatti, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna alla Società, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di Legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

6.2. Contenuti e Destinatari.

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello, a cui sono associate le sanzioni previste per il personale dipendente in conformità con le previsioni di cui allo Statuto dei Lavoratori e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili al personale della Società.

Le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 cod. civ., considerandosi per ciascuna fattispecie la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari, a fronte di eventuali violazioni del Modello da parte dei dipendenti della Società, nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione, prescinde - come sopra chiarito - dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le disposizioni del sistema disciplinare si applicano, secondo la categoria di inquadramento dei Destinatari ex art. 2095 cod. civ., ai seguenti Destinatari:

- personale dipendente della Società a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla sua durata, dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendale riconosciuto; nell'ambito di tale categoria rientrano anche i dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- soggetti che rivestono in seno all'organizzazione della Società una posizione "*apicale*": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001 rientrano in questa categoria le persone "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché i soggetti che "*esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente*". Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, etc.). In aggiunta ai citati soggetti, sono equiparati ai soggetti apicali, solo ai fini del sistema disciplinare, in considerazione dell'attività svolta per la Società, i membri del Collegio Sindacale e i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, fornitori e *partner* della Società: si tratta di tutti i soggetti che in assenza di un vincolo di dipendenza con la Società sono comunque tenuti al rispetto del Modello in quanto operano per conto della Società in virtù di rapporti contrattuali.

  Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

  - tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si ricomprendono: i liberi professionisti, i consulenti, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente, i preposti - qualora non dipendenti della Società - e tutti gli altri lavoratori parasubordinati che operano per la Società a qualsiasi titolo;
  - i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
  - i fornitori e i *partner*.

6.3. I criteri sanzionatori.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare[11] sono graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate, tenuto conto dei seguenti criteri generali, vigenti nella Società e sanciti dai CCNL e dall'art. 7 della L. 300/70 (d'ora innanzi, per brevità, "**Statuto dei Lavoratori**") e da tutte le ulteriori disposizioni legislative esistenti in materia:

- elemento soggettivo della condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica (mansioni e grado del dipendente);

[11] Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai Destinatari in violazione delle regole, dei principi e degli *standard* generali di gestione e controllo.

- rilevanza[12] degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, in particolare in caso di sussistenza o meno di precedenti azioni disciplinari[13], nei limiti consentiti dalla legge.
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "*grave*" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen.[14], all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "*gravissima*" ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. pen.[15], all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Con particolare riferimento ai principi, regole, adempimenti e prescrizioni previsti dal Modello adottato dalla Società nel rispetto del D. Lgs. n. 231/2001, la gravità dei comportamenti verrà valutata anche in relazione alla possibile "*rilevanza esterna*" della violazione commessa (qualora, ad esempio, ne possa derivare una possibile ripercussione sanzionatoria nei confronti della Società da parte della Pubblica Amministrazione).

6.4. Le condotte sanzionate.

[12] Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata unicamente la sanzione più grave.

[13] La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

[14] Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: *1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una capacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

[15] Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: *1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Le sanzioni si applicano nei confronti dei dipendenti che pongano in essere – a titolo meramente esplicativo e non esaustivo – illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; in particolare:

- mancato, falso, o incompleto rispetto delle regole previste dal Modello, con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere e facilmente verificabili;
- violazione e/o elusione dei sistemi di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della relativa documentazione;
- impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento a linee guida, norme e *standard* generali di comportamento;
- inosservanza dell'obbligo di invio dei flussi informativi periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma, alle modalità di abbinamento delle firme e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, con particolare riguardo ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dell'obbligo inerente alla formazione e consegna delle dichiarazioni, anche periodiche, o falsità nelle dichiarazioni richieste dal Modello;
- mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi;
- mancati controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni e, comunque, lo svolgimento di attività strumentali a processi operativi previsti dal Modello;
- la violazione, nella gestione delle "*segnalazioni*", delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate, ove siano accertati dall'Autorità procedente profili di responsabilità legati alla falsità della segnalazione stessa.

6.5. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.

Le infrazioni commesse dai dipendenti che non abbiano qualifica dirigenziale, ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 dello "*Statuto dei Lavoratori*", possono essere punite, a seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

A. rimprovero verbale;
B. rimprovero scritto;
C. multa non superiore ad un importo corrispondente a quattro ore di retribuzione;
D. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
E. licenziamento senza preavviso.

A. Rimprovero verbale.

La sanzione del rimprovero verbale verrà applicata nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e di norme procedurali previste dal Modello.

B. Rimprovero scritto.

La sanzione del rimprovero scritto verrà applicata nei casi di:

- recidiva nelle violazioni di cui al punto A;
- inosservanza colposa di *standard* di gestione e controllo previsti dal Codice Etico e dal Modello, inclusa la violazione degli eventuali obblighi dichiarativi e informativi nei confronti dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, degli Enti certificatori e degli altri soggetti previsti dalle vigenti normative, dovuta a provata colpa del lavoratore.

C. Multa.

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, il comportamento colposo possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; a titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano:

- il mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'OdV;
- l'omessa segnalazione agli organi competenti di inosservanze colpose commesse dai propri sottoposti in relazione ad obblighi d'informazione e/o di esibizione di documenti all'OdV;
- l'omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni e lo svolgimento di attività strumentali a processi operativi previsti dal Modello.

D. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Verrà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a un massimo di dieci giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di

infrazioni di cui al precedente punto C, nei casi di violazioni di gravità tale[16] da esporre la Società a responsabilità nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti privati.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- inosservanza grave delle prescrizioni contenute nel Codice Etico con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed al settore della salute e sicurezza sul lavoro;
- inosservanza grave delle disposizioni relative ai poteri di firma e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare con riguardo a tutti gli atti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;
- inosservanza grave o falsità commessa nell'ambito di obblighi dichiarativi e/o informativi richiesti dal Modello nei confronti dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, degli Enti certificatori e degli altri soggetti previsti dalle vigenti normative;
- mancata segnalazione di situazioni di grave conflitto di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione o con fornitori, *partner* e concorrenti;
- omessi controlli o errate/omesse informazioni attinenti al bilancio e alle altre comunicazioni sociali di gravità tale da minare la veridicità dei dati o delle informazioni in esso contenuti.

E. Licenziamento senza preavviso.

La sanzione del licenziamento senza preavviso verrà applicata per mancanze commesse con dolo per cui non è possibile consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- violazione dolosa delle prescrizioni, divieti ed obblighi previsti dai documenti facenti parte del Modello aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione, ovvero impedendo ai soggetti preposti il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione;
- produzione di falsa documentazione dell'attività svolta, relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti, diretta ad

[16] Una violazione è considerata grave quando espone anche solo potenzialmente la società a una responsabilità nei confronti della PA e/o di terzi.

impedire dolosamente il controllo e la verificabilità da parte di organi di controllo aziendali, di Enti certificatori o di autorità ed Enti pubblici.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto F, la Società potrà disporre la sospensione in via cautelare e non disciplinare del medesimo, con effetto immediato, per un periodo non superiore a 10 giorni.

Nel caso in cui la Società decida e possa procedere al licenziamento, in applicazione alla normativa in vigore, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6.6. Misure nei confronti del personale dirigente.

Il rapporto dirigenziale è un rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria.

Ne consegue che il rispetto del Modello, da parte del personale dirigenziale, è elemento essenziale del rapporto di lavoro, costituendo stimolo ed esempio per tutti i dipendenti e collaboratori della Società.

Le condotte dei dirigenti che costituiscono illecito disciplinare, oltre a quelle delineate per i dipendenti, sono:

- l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "*responsabile gerarchico*", del rispetto delle procedure e delle prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, al fine di verificare le azioni poste in essere nell'ambito delle aree a rischio;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- il mancato rispetto delle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni;
- l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

Qualora sia accertata una delle violazioni sopra menzionate da parte di dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, tenuto conto della gravità della violazione, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello "*Statuto dei Lavoratori*" e dal CCNL applicato[17].

Al dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

[17] Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione, a norma di legge, è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione, è espressamente indicato che gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello di particolare gravità possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

6.7. Misure nei confronti dei membri dell'Organo Amministrativo della Società e dei membri del Collegio Sindacale.

In caso di violazione del Modello da parte dei membri dell'Organo Amministrativo, l'OdV comunica, al Collegio Sindacale e all'Organo Amministrativo, la notizia della violazione del Modello. L'Organo Amministrativo, con l'astensione del soggetto coinvolto (ovvero, in caso di inerzia di quest'organo, il Collegio Sindacale), procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Per l'Organo Amministrativo costituisce violazione del Modello o del Codice Etico (sanzionabile secondo il relativo sistema disciplinare) anche l'inadempimento dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Amministrativo, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, conformemente a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito, dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno o più soggetti indicati nel presente paragrafo, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e delle circostanze in essa inerenti, l'Organo Amministrativo dovrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1) il richiamo scritto;
2) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;

3) la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo del revisore fino al 50%;
4) la revoca dall'incarico per giusta causa.

In particolare, le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque tale per cui sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- mancato adempimento da parte dell'Organo Amministrativo e dei membri del Collegio Sindacale, ciascuno per le proprie specifiche competenze, all'obbligo loro assegnato di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello adottato dalla Società.

6.7.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Qualora l'OdV ravvisi, a mezzo della documentazione e delle notizie acquisite nell'ambito della sua attività di vigilanza, la violazione del Modello adottato dalla Società da parte di un soggetto tenuto alla sua osservanza, trasmette all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello e della gravità delle stesse che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, si renderà necessario convocare il soggetto individuato dall'OdV, che verrà invitato a partecipare all'adunanza, la quale dovrà tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione, a cura dell'Organo Amministrativo, deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione dell'adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Organo Amministrativo, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad eccezione della trasmissione della relazione che sarà effettuata a cura dell'Organo Amministrativo.

6.8. Le misure nei confronti di collaboratori, consulenti, *partner*, controparti ed altri soggetti esterni.

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, *partner*, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e nel Codice Etico costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e può determinare, in virtù di apposite clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno.

Qualsiasi violazione del Modello da parte di soggetti esterni alla Società, deve essere immediatamente comunicata all'OdV da parte dell'Organo Amministrativo.

Si provvederà alla elaborazione, all'aggiornamento e all'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di *partnership* di tali specifiche clausole contrattuali, che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

EDILMORGAN S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

INDICE

A. - <u>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>

1. – Premessa
2. - I reati di cui all'art. 24 del Decreto
2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
2.2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)
2.3. - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
2.4. - Truffa a danno dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)
2.5. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)
2.6. - Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)
2.7. - Delitto di cui all'articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898
2.8. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto
3. - I reati di cui all'art. 25 del Decreto
3.1. - Peculato (art 314 c.p.)
3.2. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
3.3. - Concussione (art. 317 c.p.)
3.4. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), Circostanza aggravante (art. 319 *bis* c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
3.5. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)
3.6. - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
3.7. - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
3.8. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto
4. - Reati di cui all'art. 25 *decies* del Decreto
4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *decies* del Decreto
5. – Le aree a rischio reato e i Presidi di Controllo
6. – I Principi Generali di Comportamento
7. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

B. - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. – Premessa
2. – I reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto
2.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)
2.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)
2.3. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)
2.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)
2.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)
2.6. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)
2.7. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
2.8. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
2.9. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)
2.10. - Valutazione dei rischi aziendali e delle Aree aziendali potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto
2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 *bis* del Decreto
3. – I Presidi di Controllo
4. – I Principi Generali di Comportamento
5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

C. - REATI DI FALSIFICAZIONE DI MONETE, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI, E DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI

1. - Premessa
2. - I reati di cui all'art. 25 *bis* del Decreto
2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), Alterazione di monete (art. 454 c.p.), Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
2.2. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
2.3. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
2.4. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto
3. - Reati di cui all'art. 25 *octies*.1 del Decreto
3.1. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.), Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
3.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *octies*.1 del Decreto
4. - I Presidi di Controllo
5. – I Principi generali di comportamento
6. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

D. - <u>REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO</u>

1. - Premessa
2. - I reati di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto
2.1. – Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
2.2. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
2.3. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di

proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.), Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
2.4. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto.
3. - I Presidi di Controllo
4. – I Principi di Comportamento
5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E. - REATI SOCIETARI

1. – Premessa
2. – I reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto
2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), Fatti di lieve entità (art. 2622 *bis* c.c.)
2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)
2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.)
2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)
2.12. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
2.14. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *ter* del Decreto
3. - I Presidi di Controllo
4. - I Principi di Comportamento
5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

F. - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. – Premessa
2. – I reati di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto
2.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

2.2. - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.) e Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
2.3. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.) e Pornografia virtuale (art. 600 *quater*1 c.p.)
2.4. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)
2.5. - Tratta di persone (art. 601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
2.6. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
2.7. - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)
2.8. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto
3. - I Presidi di Controllo
4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

G. - NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. – Premessa
2. – I reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto
2.1. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
2.2. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
2.3. – Valutazione dei rischi aziendali e delle Aree aziendali potenzialmente a rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2.4. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *septies* del Decreto
3. - I Presidi di Controllo e le Procedure Operative adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.1. - La gestione operativa del settore della salute e della sicurezza sul lavoro
3.1.1 - Gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
3.1.2. - La valutazione dei rischi
3.1.3. - I dispositivi di prevenzione e protezione
3.1.4. - L'informazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori
3.1.5. - La gestione degli infortuni sul lavoro
3.1.6. - L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
4. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

H. - <u>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</u>

1. – Premessa
2. – I reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto
2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)
2.2. – Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
2.4. – Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)
2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *octies* del Decreto
3. - I Presidi di Controllo
4. - I Principi di Comportamento
5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I. - <u>REATI AMBIENTALI</u>

1. – Premessa
2. – I reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto
2.1. - Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.), Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 *quaterdecies* c.p.);
2.2. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
2.3. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
2.4. – Scarico di acque reflue (art. 137, co. 2, 3, 5, 11, 13, D. Lgs. n. 152/2006);
2.5. – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, lett. a e b, 3, 5 e 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006), Bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006), Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. n. 152/2006), Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
2.6. – Emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, D. Lgs. n. 152/2006);
2.7. – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549);

2.8. – Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.
3. - I Presidi di Controllo
4. – I Principi di Comportamento
5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L. - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. – Premessa
2. - Il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto
2.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto
3. - I Presidi di Controllo
4. – I Principi di Comportamento
5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

M. - REATI TRIBUTARI

1. - Premessa
2. - I reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto
2.1. – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000), Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000)
2.2. – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
2.3. – Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
2.4. – Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000)
2.5. – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)
2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto
3. - I Presidi di Controllo
4. – I Principi Generali di Comportamento
5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

N. - REATI DI CONTRABBANDO

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto

2.1. – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

2.2. – Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973), Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

2.3. – Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

2.4. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto

3. – I Presidi di Controllo

4. – I Principi generali di comportamento

5. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

* * *

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. – Premessa

Il presente paragrafo ha ad oggetto i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Ai fini del presente modello organizzativo, si intende per "Pubblica Amministrazione" (di seguito, anche solo "PA") il complesso di autorità, organi ed agenti cui l'ordinamento affida la cura dell'interesse pubblico nazionale, comunitario o internazionale.

Rientrano, pertanto, in tale definizione tutte le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

In particolare, si intende per "PA" lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all'art. 322-*bis* c.p., gli Enti competenti in

materia di adempimenti previdenziali (Inps, Inail, etc.), di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, USSL/ASL, VV.FF., etc.), ovvero di materie specifiche delegate alle Authority con leggi speciali.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, assume rilevanza anche la nozione di "Pubblico Ufficiale" (di seguito, anche solo "PU"), ovvero, ai sensi dell'art. 357 c.p., del soggetto che "*eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", dovendosi ritenere che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

Esempi di PU possono essere:
- funzionari dello Stato (ad es., Presidenza della Repubblica, Parlamentari, Ministri, funzionari ministeriali);
- funzionari degli Enti Pubblici locali (Regioni, Province, Comuni);
- funzionari di Autorità Pubbliche (ad es., Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas);
- funzionari delle ASL;
- dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa;
- notai;
- militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione;
- militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- appartenenti alla Polizia di Stato;
- funzionari di ambasciate e consolati;
- appartenenti al corpo dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco;
- amministratori di enti pubblici economici;
- dipendenti ENAC e ENAV.

Assume, inoltre, rilevanza la nozione di "Incaricato di Pubblico Servizio" delineata dall'art. 358 c.p. (di seguito, anche solo "IPS"), il quale prevede che devono essere ricompresi in tale categoria "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio''*, intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Esempi di persona incaricata di un pubblico servizio possono essere:
- dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- funzionari di enti privati che svolgono un pubblico servizio (ad es., Trenitalia);
- funzionari dell'ARPA;
- funzionari dell'INPS e INAIL;

- funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

2. - I reati di cui all'art. 24 del Decreto

2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p., "*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*".

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui scopo tipico è di interesse generale e risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla PA, ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con la mancata destinazione dell'erogazione per lo scopo per il quale essa è stata concessa. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2.2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*ter* c.p., "*salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena*

è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p.) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, prevista e punita per l'appunto dall'art. 640-*bis* c.p.

Il reato in esame si concretizza, dunque, nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 *ter* punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

2.3. – Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'articolo 356 c.p. statuisce che "*chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso nell'articolo precedente*".

Con la disposizione in esame il legislatore ha voluto tutelare lo Stato, gli enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità contro le frodi commesse ai loro danni nell'esecuzione di contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni, servizi od opere che sono necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali. Ed invero, l'art. 356 c.p. è posto a presidio del rispetto del principio di buona fede e correttezza dei contratti di pubbliche forniture, giacché la fattispecie si perfeziona ogniqualvolta ci sia una violazione del principio *de quo*; segnatamente, il reato di frode nelle pubbliche forniture è integrato qualora

il soggetto deputato all'esecuzione di un contratto di appalto o di somministrazione stipulato con la Pubblica Amministrazione, dolosamente, non adempia alla propria prestazione, fornendo beni o servizi diversi ovvero di qualità inferiore rispetto a quelli previsti nel contratto.

Il *quid pluris* richiesto dalla norma incriminatrice risiede nella malafede contrattuale - escludendo così il mero inadempimento - che consiste nell'impiego di artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno il soggetto pubblico, facendo apparire l'esecuzione conforme agli impegni assunti.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è il dolo, che - come affermato da un costante orientamento giurisprudenziale - consiste nella coscienza e volontà di consegnare beni od offrire servizi apprezzabilmente diversi rispetto a quelli pattuiti.

2.4. - Truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

L'articolo 640 c.p. punisce *"chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".*

Ai sensi del secondo comma *"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. Trattasi di reato a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato appare configurabile, in particolare, nel caso in cui un ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla PA documenti o informazioni non

veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

2.5. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 640 *bis* c.p. si applica la pena della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio *"se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

Tale ipotesi di reato si distingue da quella prevista e punita *ex* art. 640, co. 2, n. 1, c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 *ter* c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

2.6. - Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*ter* c.p., *"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".*

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto nella sola forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di responsabilità da reato in capo all'ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un

sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Il reato è aggravato se commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2.7. – Delitto di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898

Il delitto oggetto del presente paragrafo è stato inserito nel novero dei c.d. reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 mediante la conversione in legge del D.Lgs. n. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/137, relativa alla lotta e al contrasto della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La disposizione in commento statuisce che "*ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a cinquemila euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1*".

L'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, sanziona penalmente la condotta di chi, mediante mendacio documentale, "*esposizione di dati o notizie falsi*", ottiene indebitamente, per sé o per altri, erogazioni a valere sui fondi europei riconducibili alla Politica Agricola comune dell'Unione. Tale fattispecie di reato si pone in rapporto di sussidiarietà con il delitto di cui all'art. 640 *bis* c.p., in modo analogo a quanto rilevato per la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 316-*ter* c.p. Rispetto a quest'ultima fattispecie, il reato previsto dalla norma in esame assume, nel contempo, carattere di specialità, in ragione dell'oggetto materiale del fatto illecito, costituito, in questo caso, non da una qualsiasi erogazione della finanza pubblica, bensì dai soli contributi a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia

(FEAGA), strumenti finanziari dell'Unione europea destinati a sostenere il comparto agricolo degli Stati membri. Tale delitto, pertanto, sarà configurabile soltanto con riguardo a questi ultimi due fondi europei, mentre in relazione ad altre tipologie di erogazioni pubbliche, siano esse nazionali o comunitarie, non potrà configurarsi.

2.8. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati, di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter*[1] c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[2].

Se, in seguito alla commissione dei delitti anzidetti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Nei casi sopra previsti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. – <u>I reati di cui all'art. 25 del Decreto</u>

3.1. - Peculato (art. 314 c.p.)

L'articolo in esame stabilisce che *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".* La *ratio* della norma consiste nella tutela del buon andamento, del prestigio e degli interessi patrimoniali della P.A.

Il delitto in parola si sostanzia nella fattispecie dell'appropriazione indebita, posta in essere però da un soggetto attivo "qualificato", ossia dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta di un reato plurioffensivo, poiché prevede la lesione innanzitutto del regolare e buon andamento della P.A., in secondo luogo degli interessi patrimoniali della stessa e dei privati cittadini. Con

1 Se commesso in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea.

2 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

la consumazione della fattispecie *de qua* si realizza una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

In linea con la giurisprudenza prevalente, si ritiene ormai pacifica la parificazione delle condotte di distrazione ed appropriazione, stante la ricomprensione di quest'ultima all'interno della prima condotta, dal momento che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione, difatti, è quel comportamento *uti dominus*, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, quindi interrompendo illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, intendendo con tale ultimo termine configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che lo stesso agente possa tornare a detenere la cosa in qualsiasi momento.

Altro presupposto integrante il reato in esame è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

Ultimo requisito, fondamentale, è l'altruità della cosa (la disposizione parla, infatti, di denaro o altra cosa mobile altrui).

Al secondo comma è prevista la punibilità del c.d. peculato d'uso, che si verifica nel momento in cui il reo ha agito esclusivamente con il fine di usare momentaneamente la cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Essendo tale fattispecie qualificata come figura di reato autonoma e non come semplice circostanza attenuante, per la relativa integrazione è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di fare un uso momentaneo della cosa.

Per configurare il peculato d'uso è comunque necessario un certo grado di offensività della condotta e quindi una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, idonea a pregiudicare in modo apprezzabile i beni giuridici protetti.

3.2. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma in commento prevede che "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro centomila*".

Occorre preliminarmente valutare la natura di tale reato e i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice: la Suprema Corte aderisce all'impostazione, condivisa anche dalla dottrina dominante, che ritiene la natura plurioffensiva dei reati contro la Pubblica Amministrazione, distinguendo un bene giuridico "di categoria", comune a tutte le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, ed un bene giuridico specifico, proprio delle singole ipotesi.

Nel caso che occupa, la norma da un lato è diretta a tutelare il buon andamento, l'imparzialità, la legalità, l'efficienza e la probità della Pubblica Amministrazione; dall'altro lato, è posta a presidio del patrimonio dei terzi, nonché del legittimo affidamento dei privati nei confronti dell'operato del soggetto pubblico.

Ai fini dell'integrazione del delitto *de quo*, è necessario che il pubblico ufficiale commetta l'illecito nell'esercizio delle funzioni o del servizio, segnalando dunque la necessità della contestualità tra le mansioni concretamente svolte e la condotta; è invece esclusa la rilevanza della causa, cioè del nesso logico-pertinenziale del ricevere o ritenere, giacché il legislatore ha voluto dare rilievo al solo effettivo ed attuale esercizio della funzione o del servizio.

Un altro elemento fondamentale del reato è rappresentato dall'errore altrui, cioè di colui che dà o corrisponde il denaro, che ai sensi dell'art. 316 c.p. deve essere il fattore che ha determinato la ricezione o ritenzione del pubblico agente.

Sul punto, è opportuno evidenziare che l'errore del privato non deve essere causato dallo stesso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, giacché quest'ultimo deve solo giovarsi di un errore preesistente, errore in cui il soggetto deve essere già incorso per conto proprio e che può indifferentemente vertere sull'esistenza o sulla quantità del dovuto (sull'*an* o sul *quantum debeatur*).

Ed invero, attraverso il costante orientamento dei giudici della Suprema Corte, è ormai pacifico che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 316 c.p., "*l'errore deve cadere sull'*an *o sul* quantum debeatur*, e non sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione, giacché se, invece, l'errore cade sul soggetto, cioè se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre*

comunque nel reato di cui all'art. 314 c.p. (peculato, n.d.r.)*, indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore*» (ex multis*,* Cass. pen., 13 ottobre 1992, n. 9732).

La condotta illecita dell'agente consiste invece nel ricevere o nel ritenere indebitamente il denaro con la consapevolezza e rappresentazione dell'errore altrui, unita alla volontà di appropriarsi del denaro per sé o per un terzo, approfittando dell'errore in cui versa l'interlocutore.

Da ultimo, con il D.Lgs. n. 75/2020, entrato in vigore il 30 luglio 2020, è stato introdotto un secondo comma all'articolo 316 c.p., in ossequio agli interessi finanziari dell'Unione europea contro le cc.dd. "*frodi IVA*".

3.3. - Concussione (art. 317 c.p.)

L'articolo dispone che *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

La concussione è il più grave dei delitti contro la PA e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale, sicché si vede costretto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi, è ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

3.4. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), Circostanza aggravante (art. 319 *bis* c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La disposizione di cui all'art. 318 c.p. prevede che *"il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni"*.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri d'ufficio.

In sostanza, l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri d'ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate, si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e, dunque, sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

Ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tale ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., consiste nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione, i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

* * *

Ai sensi dell'art. 319 c.p. *"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale e privato, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale vanno equiparati i soggetti indicati agli artt. 320 e 322 *bis* c.p.), a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto

d'ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. A nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 *bis* c.p.), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

* * *

Ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p. *"la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".*

* * *

L'art. 319 *ter* c.p. dispone che *"se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni*. *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato, dunque, coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla disposizione in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

* * *

La disposizione di cui all'art. 319 *quater* c.p. prevede quanto segue: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito*

con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni". La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione *ex* art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa introdotta dalla c.d. Legge anti-corruzione (L. n. 190/2012).

Il reato in esame presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta del Pubblico Ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

* * *

L'articolo 320 c.p. dispone che "*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

La disposizione ha lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore a un terzo.

* * *

L'art. 321 c.p. prevede che "*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319* bis*, nell'articolo 319* ter *e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".*

* * *

Ai sensi dell'art. 322 c.p., "*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole*

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi ad un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro o di altra utilità finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, promessa a cui sia seguito il rifiuto del pubblico ufficiale.

3.5. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

A norma dell'articolo 322 *bis* c.p., "*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319 quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta:

- da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati membri;
- nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

3.6. - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il legislatore ha rubricato la fattispecie di reato in commento tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, disponendo che "*salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità*".

Il delitto in esame è stato oggetto di una importante modifica ad opera del D.Lgs. n. 76/2020, con cui è stata limitata l'operatività della fattispecie ai soli casi di violazione di norme sostanzialmente imperative nell'individuazione delle condizioni di esercizio della pubblica funzione, con conseguente impunità dei pubblici funzionari le cui attribuzioni si esprimano attraverso la formazione o

l'adozione di atti che presuppongano l'esercizio di una qualche forma di discrezionalità amministrativa.

Ad ogni modo, la giurisprudenza maggioritaria assume che l'abuso d'ufficio sia un reato posto a presidio, da un lato, del buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione (sotto i diversi profili della legalità, efficienza, probità ed imparzialità) e, dall'altro, dell'interesse del privato a non essere turbato ovvero danneggiato dal contegno illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Ai fini dell'integrazione del suddetto reato è necessaria la presenza della c.d. "*doppia ingiustizia*", che fa riferimento, da un lato, alla condotta, la quale deve essere connotata dalla "*violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità*"; dall'altro lato, all'ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero al danno ingiusto arrecato a terzi, contrario alle disposizioni di legge.

Come affermato da costante giurisprudenza, per la verifica della sussistenza della doppia ingiustizia deve essere operata una duplice e distinta valutazione in merito (Cass. pen., 14 dicembre 2012, n. 1733; Cass. pen., 4 dicembre 2012, n. 17345; Cass. pen., 11 dicembre 2009, n. 2754).

3.7. – Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 346 *bis* c.p., "*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319* ter *e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322* bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322* bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322* bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322* bis *in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".*

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

3.8. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, comma 1 e 3, e 346 *bis* c.p., si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote[3]. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 c.p.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 *ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 2, 319 *quater* e 321 c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 *bis* c.p.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo. 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione o l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

4. - Reati di cui all'art. 25 *decies* del Decreto

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 377 *bis* c.p., *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

La norma è posta a tutela del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

In relazione al reato sopra descritto, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti a essa, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[4].

5. – Le aree a rischio e i Presidi di Controllo

I reati sopra elencati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) ovvero con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

All'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal Decreto.

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:
- le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Anzitutto, è opportuno premettere che, in tutte le "***Aree aziendali a rischio***", sono presenti i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli

4 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società e messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti), di impegno al rispetto del Modello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione ed attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Premesso quanto sopra, appare utile elencare le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, nonché gli ulteriori Presidi di Controllo **Specifici** che sono stati individuati.

Area a rischio n. 1: Gestione dell'*iter* concernente la partecipazione dalla Società a bandi o gare ad evidenza pubblica, nonché a procedimenti amministrativi.

Attività sensibili:
a) partecipazione a gare indette da PA;
b) negoziazione delle condizioni e dei termini dell'accordo, anche a seguito di aggiudicazione della gara;
c) gestione di sconti o promozioni;
d) fornitura dei servizi oggetto del contratto;
e) gestione dei pagamenti e dei reclami;
f) partecipazione a procedimenti per il rilascio di permessi, certificazioni, autorizzazioni, concessioni e ogni altro provvedimento utile all'esercizio dell'attività.

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (art. 318,319,319-*bis*,320,321,322-*bis* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) adozione di una procedura/*policy* che preveda i principi cardine e le norme comportamentali di seguito indicati:
- eventuali sconti, promozioni o benefici nei confronti di PA, PU o IPS sono soggetti a specifici *iter* autorizzativi;

- in caso di partecipazione ad una gara pubblica, occorre assicurare l'evidenza di un controllo sulla completezza e veridicità della documentazione trasmessa alla PA;
- occorre assicurare specifici controlli sulla genuinità e completezza della documentazione o delle informazioni trasmesse alla P.A.;
- occorre uno specifico controllo degli importi riportati nelle fatture emesse nei confronti della PA o di PU o IPS, nonché dei documenti ad esse connessi;
- occorre assicurare evidenza delle azioni intraprese e delle decisioni adottate a seguito di reclami ricevuti dalla Società;
2) predisposizione di un listino dei prezzi dei servizi e/o delle forniture offerti dalla Società;
3) controllo sui servizi e/o sulle forniture effettivamente forniti alla clientela.

Area a rischio n. 2: Richieste alla PA di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta.

Attività sensibili:
a) richiesta e gestione autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta;
b) presentazione esposti, denunce, querele o istanze;
c) invio dati e informazioni su eventi a rischio reato.

Reati ipotizzabili:
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
- specifici controlli sulla completezza e veridicità della documentazione inviata alla PA in vista dell'ottenimento o del rinnovo di licenze/autorizzazioni/permessi, etc.;
- individuazione delle funzioni aziendali deputate a raccogliere, controllare ed inviare la documentazione alla PA ai fini del rilascio o del rinnovo di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc., nonché a curare l'archiviazione di tutta la documentazione inviata e ricevuta.

Area a rischio n. 3: Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di personale, ambiente, salute e sicurezza.

Attività sensibili:
a) selezione e gestione del personale;
b) predisposizione ed invio della documentazione concernente assunzioni/variazioni/cessazioni del rapporto di lavoro, incluse le categorie protette;

c) adempimenti relativi all'apertura ed alla gestione delle posizioni previdenziali, nonché al pagamento dei contributi;
d) gestione degli adempimenti riguardanti l'ambiente, la salute e la sicurezza.

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) individuazione delle risorse deputate a:
   a) svolgere gli adempimenti in materia di ambiente, di igiene, salute e sicurezza;
   b) intrattenere rapporti con la PA in caso di visite ispettive;
   c) controllare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati/documenti trasmessi/consegnati alla PA;
2) formalizzazione per iscritto e archiviazione degli adempimenti svolti;
3) previsione di un flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare i risultati di eventuali ispezioni, verifiche, accertamenti o controlli della PA.

Area a rischio n. 4: Gestione del contenzioso e degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria.

Attività sensibili:
a) Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali; nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della Società reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di qualsiasinatura nella gestione del contenzioso; a titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:
i) corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato a una Società estera facente capo al medesimo;
ii) corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l'intermediazione di soggetti interni della Società, al fine di ottenere un esito favorevole e più celere dell'accertamento, in cambio dell'impegno al pagamento di una somma di denaro;
iii) corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo a occultare un documento sfavorevole per la Società, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio del pagamento di una somma di denaro;

iv) corruzione di un magistrato della Corte di Giustizia europea per ottenere una pronunzia favorevole alla Società, in cambio della promessa di vantaggi indebiti (ad esempio, l'attribuzione di consulenze fittizie retribuite dalla Società);

v) corruzione di un magistrato, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vi) corruzione di un funzionario di Enti previdenziali, dell'ASL o dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o di verifiche, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vii) truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione alla induzione in errore dell'Autorità Giudiziaria, autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, amministrazione finanziaria, etc., in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Società;

viii) con particolare riferimento alla ipotesi di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) di cui all'art. 25 *decies* del Decreto, si indicano, a titolo esemplificativo, quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, l'ipotesi di induzione della persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando tale persona ha la facoltà di non rispondere.

b) Gestione degli adempimenti di natura fiscale e/o tributaria (ad es., predisposizione ed invio delle relative dichiarazioni) ed effettuazione dei versamenti in materia di imposte dirette ed indirette: possono presentare profili di rischio le attività svolte da Funzioni Aziendali che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene, in particolare, le dichiarazioni dei redditi e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore quali, in particolare, quelli connessi alla gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria e tributaria, anche in sede di eventuale ispezione (corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato); si segnala, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di erogazione di somme in anticipo (non supportate da fatture e da ricevimento dei relativi beni o servizi) e la destinazione delle stesse a fini corruttivi; o, ancora, l'ipotesi di registrazione in contabilità di tali acconti senza poi più provvedere alla loro chiusura contabile e, più in generale, qualsiasi erogazione a Enti pubblici con finalità corruttive; possono presentare profili di rischio le attività connesse alla predisposizione del bilancio della Società, le attività connesse alla contabilità (attiva e passiva) relativa ai fornitori e collaboratori esterni: dette attività, infatti, ancorché non implicanti rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (fatturazione per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società,

creazione di debiti fittizi nei confronti delle controllate, etc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti; si rinvia in ogni caso a quanto riportato nella Parte Speciale dedicata ai reati societari.

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) attività di *reporting* periodico scritto da parte dei consulenti in merito alle attività svolte ed allo stato delle controversie che coinvolgono la Società;
2) individuazione delle risorse deputate ad adempiere agli obblighi di natura fiscale e tributaria;
3) controllo sulla completezza e veridicità di dati, documenti, informazioni trasmessi alla PA, nonché sulla congruità delle imposte e dei tributi pagati rispetto alla effettiva situazione della Società;
4) inserimento, nell'ambito dei contratti con i consulenti esterni della Società, della clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Area a rischio n. 5: Liberalità, omaggi e spese di rappresentanza.

Attività sensibili:
a) gestione degli omaggi/utilità e delle donazioni effettuate o promesse, compresa la relativa rendicontazione;
b) gestione delle spese di rappresentanza, compresa la relativa rendicontazione;
c) gestione delle sponsorizzazioni.

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) per gli omaggi e liberalità, anche sotto forma di sconti o promozioni o altri benefici:
- adozione di una *policy*/procedura che preveda: a) l'individuazione delle funzioni aziendali deputate a decidere in merito agli omaggi e alle liberalità eventualmente concessi, anche sotto forma di sconti o promozioni o altri benefici, garantendo ove possibile la partecipazione di almeno due funzioni aziendali;
- tracciabilità e documentazione degli omaggi/benefici/sconti erogati dalla Società;

2) per le spese di rappresentanza:
- definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti);
- necessità di acquisire la validazione delle spese di rappresentanza da parte di uno o più responsabili, con obbligo di allegare la documentazione giustificativa nonché di disporre il controllo di congruità della documentazione;
- archiviazione di tutte le note spese e dei documenti giustificativi presentati, nonché dei pagamenti effettuati;
3) per le sponsorizzazioni:
- possibilità di sponsorizzare unicamente eventi o associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso).

Area a rischio n. 6: Gestione dei rapporti connessi a ispezioni o verifiche o richieste della P.A.

Attività sensibili:
a) gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni o verifiche o richieste di dati o informazioni.

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) adozione di una *policy* in materia di verifiche o ispezioni o richieste della P.A., che preveda:
- la partecipazione, ove possibile, di almeno due risorse della Società alle ispezioni o verifiche della P.A., nonché del fiduciario esterno di volta in volta incaricato dalla Società;
- la verbalizzazione, ove possibile, degli incontri con i funzionari pubblici, nonché dei risultati emersi, con trasmissione all'Amministratore Unico ed all'OdV dei verbali di cui al punto che precede;
2) individuazione delle risorse deputate a: riscontrare le richieste della P.A.; raccogliere ed inviare la documentazione richiesta, previo controllo di completezza e veridicità dei documenti/dati/informazioni trasmessi; mantenere i contatti con la P.A. richiedente fino alla evasione della richiesta;
3) archiviazione delle richieste ricevute dalla P.A. e dei documenti inviati.

Area a rischio n. 7: Gestione dei finanziamenti e sussidi pubblici.

Attività sensibili:
a) richiesta, gestione e rendicontazione del contributo/finanziamento.

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, comma 2, c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*, c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*, c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) individuazione delle risorse deputate a: verificare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici; verificare la completezza, la regolarità e la genuinità della documentazione e dei dati da presentare ai fini dell'ottenimento del finanziamento/contributo nonché in sede di rendicontazione; gestire i contatti con l'ente pubblico erogante a seguito della concessione del finanziamento/contributo, anche nella fase di rendicontazione; curare la gestione del finanziamento/contributo ottenuto;
2) formalizzazione per iscritto, ove possibile, dei contatti intercorrenti con l'ente pubblico erogante;
3) archiviazione della documentazione concernente la richiesta, l'ottenimento, la gestione e la rendicontazione del contributo/finanziamento;
4) predisposizione, in sede di richiesta dei contributi per la formazione del personale, di un Piano di Formazione che illustri le specifiche attività che saranno effettuate;
5) flusso informativo annuale nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare finanziamenti, contributi e sovvenzioni di natura pubblica ricevuti dalla Società.

Area a rischio n. 8: Selezione, assunzione, formazione e gestione del personale.

Attività sensibili:
a) gestione del processo di selezione, valutazione e scelta dei candidati; definizione e formalizzazione della retribuzione e degli aumenti retributivi, nonché del sistema di incentivi, degli obiettivi ad essi connessi e dei criteri da utilizzare per valutarne il raggiungimento; definizione e formalizzazione del sistema di promozioni e di concessione degli altri *benefit* (come ad esempio i premi).

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione;
2) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;
3) divieto di assumere alle dipendenze della Società *ex* impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, o loro familiari, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società ovvero per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società.

Area a rischio n. 9: Selezione e gestione di fornitori/consulenti.

Attività sensibili:
a) gestione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti;
b) selezione dei fornitori/consulenti;
c) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti;
d) gestione di beni aziendali: a mero titolo esemplificativo, si indica quale possibile modalità di commissione del reato, nella realtà aziendale, la cessione o il prestito a titolo gratuito di beni aziendali (ad es. automobili, immobili, etc.) con finalità corruttive; le aree indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV;
e) gestione dei pagamenti;
f) gestione dei rapporti con fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da Enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi.

Reati ipotizzabili:
- Corruzione (art. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
2) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori/consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

3) individuazione delle risorse deputate a: selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti/appaltatori; formalizzare l'accordo negoziale; gestire l'anagrafica Fornitori/Consulenti; gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti/appaltatori;
4) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori/consulenti;
5) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;
6) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore/consulente/appaltatore;
7) sottoscrizione di un contratto con tutti i fornitori;
8) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;
9) inserimento nei contratti di appalto/fornitura e negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società.

Area a rischio n. 10: Tesoreria, contabilità e bilancio.

Attività sensibili:
a) gestione e monitoraggio di incassi e pagamenti;
b) gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture attive;
c) gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture passive.

Reati ipotizzabili: tutti i reati considerati.

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:
1) previsione di un adeguato processo approvativo, da parte dei responsabili, per le registrazioni di contabilità e per i pagamenti, con coinvolgimento di almeno due risorse aziendali;
2) adozione di specifiche policy in materia di fatturazione attiva e passiva;
3) nell'ambito del processo di fatturazione attiva, specifico controllo di congruità tra l'importo spettante alla Società in virtù degli accordi e quello fatturato al cliente, formalizzato mediante validazione da parte del Responsabile Acquisti;
4) riconciliazione periodica tra gli importi fatturati e quelli incassati.

6. - I Principi di Comportamento

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari del Modello:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso ciò che attiene i protocolli e/o le procedure operative ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;
4. di assicurare l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto**, a carico dei Destinatari del Modello, di:

a. distribuire o promettere denaro, omaggi, regali, vantaggi ed altre utilità, qualora non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi della Società; i regali, vantaggi o utilità sono in ogni caso assolutamente vietati quando sono destinati, direttamente o indirettamente, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (o loro familiari) e sono volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società; tutti i regali e gli omaggi offerti - inclusi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
b. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozioni, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o di loro familiari;
c. effettuare prestazioni in favore dei *partner*, consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito;
d. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

e. destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
f. esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
g. presentare dichiarazioni materialmente alterate o dal contenuto mendace a organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;
h. distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli Enti pubblici o dalle Comunità europee per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati;
i. assumere pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ovvero ex impiegati della Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Società; il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la Società;
j. durante la fase di esecuzione di una commessa è, comunque, vietato porre in essere condotte illecite (anche attraverso l'induzione o corruzione del pubblico funzionario) volte ad assicurarsi condizioni indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica, etc.).

Per favorire l'attuazione dei comportamenti predetti, sono richiesti i seguenti **ulteriori adempimenti** da parte dei destinatari:

I. gestire i rapporti con la P.A. in maniera trasparente;
II. in ipotesi di ispezioni da parte della P.A. (ad es. forze dell'ordine), di tutti i provvedimenti concernenti tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali) dovrà essere rilasciata copia dall'Autorità procedente e debitamente conservata presso la Società, unitamente a tutta la documentazione del relativo procedimento;
III. divieto di assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, ovvero loro familiari, nei due anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società ovvero per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società;
IV. quanto agli incarichi conferiti a soggetti esterni, questi devono essere redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e il relativo compenso; prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla figura aziendale competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;

V. i professionisti esterni sono obbligatoriamente tenuti a informare la Società e l'OdV circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;

VI. le dichiarazioni da rilasciare alla P.A. o ad organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti, devono contenere notizie veritiere, sulle quali dovrà essere svolta una specifica verifica;

VII. coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione di eventuali contributi erogati, devono effettuare una verifica pregnante su detta attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali irregolarità;

VIII. con riferimento alla gestione dei procedimenti penali pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana o estera, ciascun destinatario è diffidato dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero dal dare o promettere denaro o utilità affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni non veritiere o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

i. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni funzione aziendale;

ii. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;

iii. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;

iv. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere eseguito apposito rendiconto;

v. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

7. - I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento e/o adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

* * *

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. – Premessa

La presente Parte Speciale è dedicata ai reati informatici previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta di reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche e caratterizzati da diverse tipologie di condotta.

Alcuni di questi reati sono connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti, ovvero al danneggiamento del medesimo. Altri riguardano condotte di intercettazione illegittima di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è prevista la fattispecie di frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

Si segnala che, ai fini penali, la legge parifica il documento informatico[5] pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

2. - I reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto

2.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

5 Per documento informatico deve intendersi la "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

Ai sensi dell'art. 615 *ter* c.p. "*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

L'articolo offre una tutela ampia, comprensiva e anticipata che si sostanzia nel c.d. "*ius excludendi alios*", avente ad oggetto tutti i dati raccolti nei sistemi informatici protetti, indipendentemente dal loro contenuto, purché attinenti alla sfera di pensiero o alle attività, lavorative e non, dell'utente, in modo da assicurare una protezione da qualsiasi tipo di intrusione che possa avere anche ricadute economico-patrimoniali.

Per sistema informatico, a mente della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base a un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati.

Il delitto di cui all'art. 615 *ter* c.p. integra un reato di mera condotta che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, mediante l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, a nulla rilevando che si verifichi un'effettiva lesione della riservatezza degli utenti.

Le condotte punite dal primo comma consistono:

a) nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (da intendere come accesso alla conoscenza

di dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano, sia da vicino);

b) nel mantenersi nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione (da intendersi come il fatto di chi persista nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o casuale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto, anche tacito, del titolare del sistema).

Secondo la giurisprudenza di legittimità quel che rileva è il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che non può considerarsi autorizzato ad accedervi e a permanervi, sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro), sia quando ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle di cui egli è incaricato e in relazione alle quali l'accesso gli è consentito.

L'articolo pertanto punisce a titolo di dolo generico le condotte non solo di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ma anche di chi vi si trattiene contro la volontà, espressa o tacita, del titolare che ha il diritto di escluderlo.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società si introduce indebitamente nei sistemi informatici di un fornitore o di un'impresa concorrente, con l'intento di sottrarre informazioni commerciali riservate.

2.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Ai sensi dell'art. 615 *quater* c.p. "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater*".

L'illecito si realizza procurandosi (o riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando) i mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società, duplicando il sito web di un'impresa terza, si procura i codici di accesso che devono essere digitati per entrare nell'area riservata.

2.3. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 *quinquies* c.p.)

A norma dell'art. 615 *quinquies* c.p. "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329*".

La disposizione in esame completa la normativa preventiva per assicurare il diritto dell'individuo di godere in modo indisturbato del proprio sistema, senza che lo stesso subisca danni illeciti.

Gli strumenti cui fa riferimento la norma possono essere sia *hardware*, ad esempio *smart card* o *pendrive USB*, sia *software* (nella maggior parte dei casi si tratterà di *malware*). Quest'ultimo termine deriva da "*malicious software*", generalmente conosciuto con il termine di *virus*.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società produce un virus per danneggiare i sistemi di un concorrente in modo che la società per cui lavora possa beneficiarne.

2.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La fattispecie prevede che "*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

La norma è finalizzata ad impedire l'intercettazione fraudolenta, che si verifica quando si prende conoscenza di comunicazioni altrui, in modo occulto e senza autorizzazione. Si tratta di una fattispecie a dolo generico e, salvo le aggravanti previste dal quarto comma, il reato è procedibile a querela della persona offesa.

In particolare, l'intercettazione si ha quando il messaggio giunge integralmente al destinatario, l'interruzione quando l'invio del messaggio viene interrotto e, pertanto, non giunge al destinatario, l'impedimento quando il messaggio non riesce nemmeno a partire.

Ipotesi applicative

Un dipendente effettua un attacco informatico contro il sistema di posta elettronica di una società concorrente, interrompendone il funzionamento, in modo che la società per cui lavora possa beneficiarne.

2.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

La disposizione in esame prevede che: "*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617* quater".

La norma offre una forma di tutela anticipata rispetto a quella prevista dall'art. 617 *quater*, punendo comportamenti prodromici alle condotte descritte nel precedente articolo. Per la realizzazione della fattispecie è sufficiente il mero pericolo di arrecare danno alla libertà di comunicare e alla riservatezza.

Le condotte consistono nella installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, a nulla rilevando l'effettivo funzionamento delle stesse.

Ipotesi applicative

Un dipendente installa un'apparecchiatura al fine di intercettare i flussi informativi del concorrente gestiti per via telematica, affinché la società da cui dipende possa sfruttare le informazioni acquisite per conseguire vantaggi competitivi.

2.6. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

Ai sensi della norma in commento "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni*".

La fattispecie si differenzia rispetto al danneggiamento ordinario per gli interessi tutelati inerenti la realtà informatica e telematica.

Le condotte sono rappresentante dalla distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi altrui.

La condotta della "*cancellazione*", secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata nella accezione informatica e non semantica del termine, ossia come la rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria, attraverso il loro spostamento nell'apposito cestino, o in via definitiva, mediante il successivo svuotamento dello stesso. Pertanto, del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, è il fatto che i *file* cancellati possano essere recuperati *ex post* attraverso una specifica procedura tecnico-informatica.

Secondo tale impostazione, la configurabilità del reato di danneggiamento informatico non viene dunque preclusa dall'eventuale reversibilità del danno, ritenendosi sufficiente che il bene tutelato sia stato - anche solo temporaneamente - oggetto di manomissione o alterazione rimediabile attraverso un postumo intervento riparatorio.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società, attraverso un programma immesso nel *server* di un concorrente, distrugge l'intero data base degli ordini ricevuti da quest'ultimo.

2.7. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o

comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 635 *ter* c.p. "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*".

La norma punisce i medesimi fatti sanzionati dall'art. 635 *bis* c.p. allorquando l'attività sia indirizzata contro informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società, attraverso un programma immesso nel *server* di un ente pubblico, distrugge i dati relativi alle sanzioni che l'ente intende comminare alla società.

2.8. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

La disposizione in esame dispone: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635* bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*".

La fattispecie richiama le condotte di cui all'art. 635 *bis* c.p. e punisce condotte ulteriori, quali l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che danneggino, distruggano, rendano anche in parte inservibili od ostacolino il funzionamento di altrui sistemi informatici o telematici.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società, attraverso un programma immesso nei sistemi informativi di un concorrente, danneggia irreparabilmente questi ultimi.

2.9. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Ai sensi della disposizione in commento: "*Se il fatto di cui all'articolo 635* quater *è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*".

La disposizione *de qua* punisce le condotte di cui all'art. 635 *quater* c.p. dirette a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società, attraverso un programma informatico immesso nel *server* di un ente pubblico, lo danneggia irreparabilmente al fine di cancellare dati pregiudizievoli per la società.

2.10. – Valutazione dei rischi aziendali e delle Aree aziendali potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto

In relazione ai reati di cui all'art. 24 bis del Decreto, debbono essere considerate aree di rischio tutte le aree aziendali incaricate di gestire i collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissioni di dati su supporti informatici.

Il rischio di verificazione del reato è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 *bis* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater* e 635 *quinquies* c.p., si applica

all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote[6] nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *quater* e 615 *quinquies* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).

3. - I Presidi di Controllo

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello che sono tenuti ad osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione ed attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Inoltre, nella presente sezione viene individuato il seguente ulteriore Presidio di Controllo **Specifico**.

A) Gestione dei sistemi informativi interni al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione; evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT; gestione dei flussi di comunicazione

6 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

elettronici con Enti Pubblici; utilizzo di *software* e di banche dati; utilizzo di sistemi informatici di gestione e controllo degli adempimenti fiscali e amministrativi:

1) rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma nella gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici;
2) formale identificazione dei soggetti deputati alla gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici;
3) definizione delle modalità di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi;
4) rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
5) controlli formalizzati sugli accessi atti a presidiare il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni, ai sistemi, alle reti e alle applicazioni, nonché atti a prevenire danni ed interferenze ai locali ed ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
6) meccanismi di protezione (*firewall, proxy server*, etc.) per lo scambio di informazioni tramite *internet*, posta elettronica e dispositivi rimovibili;
7) adozione di misure di sicurezza atte a garantire l'accesso alle informazioni da parte di terze parti solo previa autorizzazione formale e nel rispetto degli accordi di riservatezza e confidenzialità stipulati;
8) definizione delle modalità di custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad esempio: chiavi USB, *compact disc*, *hard disk* esterni, etc.) e previsione di regole di *clear screen* per gli elaboratori utilizzati;
9) obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa per i dipendenti e per i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
10) tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici utilizzati dalla Società;
11) formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificato in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore dei destinatari eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche;
12) informazione rivolta ai dipendenti e, in generale, a tutti i destinatari del Modello eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
13) limitazione degli accessi alle stanze *server* unicamente al personale autorizzato;

14) protezione di ogni sistema informatico, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
15) dotazione dei sistemi informatici individuali, concessi in dotazione ai dipendenti, di adeguati *software firewall* e *antivirus*;
16) divieto di installazione e di utilizzo, sui sistemi informatici, di *software "peer to peer"*, mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti, all'interno della rete *internet*, ogni tipologia di *file* (filmati, documenti, contenuti audio, *virus*, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
17) cancellazione degli *account* attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

4. - I Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società di:

1. utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
2. custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
3. garantire la tracciabilità dei documenti prodotti;
4. assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali, ad esempio, *password* da aggiornare periodicamente, secondo le prescrizioni comportamentali aziendali;
5. utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste.

Al contempo, la presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto**, a carico dei Destinatari del Modello, di:

A. connettere ai sistemi informatici della Società *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto interno responsabile individuato;
B. procedere a installazioni di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
C. modificare la configurazione *software* e/o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola interna ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
D. acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* – se non per casi debitamente autorizzati, ovvero in ipotesi in cui tali *software* e/o

hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi interni – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;

E. utilizzare per finalità diverse da quelle lavorative le risorse informatiche assegnate (ad esempio, *personal computer* fissi o portatili);
F. divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale di clienti, soci o terze parti.

5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

* * *

REATI DI FALSIFICAZIONE DI MONETE, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI, E DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI

1. – Premessa

Il presente paragrafo concerne i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 *bis* del Decreto.

Inoltre, l'art. 17 della Legge 23 luglio 2003, n. 99, ha modificato l'art. 25 *bis* D.Lgs. 231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale.

Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reato previste dal Codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete (a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e le cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati), valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento.

La presente Parte Speciale tratta, inoltre, dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti[7], richiamati dall'art. 25 *octies*.1 del D.Lgs. n. 231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Edilmorgan s.r.l.

2. - I reati di cui all'art. 25 *bis* del Decreto

2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), Alterazione di monete (art. 454 c.p.), Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 453 c.p. *"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete*

7 Per "*strumenti di pagamento diversi dai contanti*" si intende "*un dispositivo, oggetto o* record *protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*".

contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".

Il reato in questione è integrato dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, altera il valore delle stesse al fine di farlo apparire più elevato o da chi, più semplicemente, non avendo partecipato alla realizzazione delle due precedenti attività, ma di concerto con chi le ha compiute, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione o acquista, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

La fattispecie di reato in oggetto, in ragione dell'assenza di qualsivoglia specificazione in ordine alle caratteristiche soggettive del c.d. soggetto agente (autore materiale della trasgressione), indica una fattispecie di reato c.d. comune, potendo facilmente esser posto in essere da "chiunque". Si tratta di condotte realizzabili con ogni mezzo, essendo questo un reato a forma libera.

L'elemento del concerto appare essenziale, in quanto in sua assenza non si applica la norma in esame bensì gli articoli 455 e 457 c.p. Si tratta di un incontro di volontà dirette ad un fine comune, che può realizzarsi anche tramite un intermediario, che però deve essere estraneo alle condotte di contraffazione e falsificazione.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possono pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

La norma presenta una lacuna normativa, in quanto non definisce in alcun modo la contraffazione, la quale è stata definita dalla giurisprudenza prevalente come un *facere* che conferisce parvenza di genuinità ad un oggetto che non è moneta avente corso legale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato (previo concerto) monete false.

* * *

L'art. 454 c.p., invece, prevede che "*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".*

Integra il reato la condotta di chi altera monete nazionali o straniere facendone diminuire il valore, oppure, con riferimento a dette monete, le introduce nel territorio dello Stato, le detiene, le spende o le mette in circolazione, ovvero, al fine di metterle in circolazione, le acquista o le riceve da chi le ha alterate.

Anche in tal caso, la fattispecie di reato in oggetto è di tipo comune, potendo utilmente essere commessa da chiunque.

Potendosi tendenzialmente tenere in considerazione le caratteristiche del reato di cui al punto che precede, l'unica vera differenza tra le due fattispecie criminose risiede nel fatto che l'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n. 2 dell'articolo precedente in quanto, per la sua configurabilità, è richiesta una condotta che attribuisce alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene solitamente per imitazione.

* * *

Il successivo art. 455 c.p. prevede che "*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".*

Come già chiarito in precedenza, il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

La norma prende in considerazione una delle condotte tramite cui si può ledere la pubblica fede, ovvero introducendo nel territorio dello Stato monete false o

contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero.

Tuttavia, mentre l'art. 453, comma 1, n. 3, punisce chi introduca la moneta di concerto con l'autore della contraffazione o dell'alterazione o con un suo intermediario, la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.

* * *

Ai sensi dell'art. 457 c.p. "*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

Il reato in questione è commesso da chi, ricevendo in buona fede monete contraffatte o alterate, le spende o le mette in circolazione.

Nella norma in commento la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole l'abbia ricevuta in buona fede.

Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende.

Viene richiesto dunque il mero dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare una moneta falsa.

La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza venga acquisita dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società acquista consapevolmente monete false da un contraffattore (art. 453, comma 1, n. 4, c.p.) ovvero preleva la filigrana da monete straniere di basso valore al fine di riprodurre monete nazionali di maggior valore (art. 454 c.p.) ovvero accetta monete contraffatte da un creditore straniero insolvente (art. 455 c.p.), con l'intento di metterle in circolazione attraverso i canali di vendita della società.

Un dipendente della società, avendo ricevuto inconsapevolmente monete false attraverso i canali di vendita, non le restituisce alle autorità, ma le rimette in circolazione affinché la società non sopporti la relativa perdita (art. 457 c.p.).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

In linea di principio, qualunque soggetto dipendente dalla società

Valutazione del rischio

Le ipotesi di reato sopra descritte sono astrattamente ipotizzabili per la Edilmorgan s.r.l. nell'ambito delle relazioni con i clienti e/o con i fornitori.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 4.

2.2. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

L'articolo 459 c.p. statuisce che "*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Le condotte incriminate sono le medesime punite ai sensi degli artt. 453, 455 e 457, che difatti la disposizione in esame richiama *quad poenam*, con trattamento sanzionatorio ridotto di un terzo. Al fine dell'integrazione del reato in esame però rientrano nella messa in circolazione dei valori di bollo tutte le possibili condotte di trasferimento ad altri del valore del bollo contraffatto o alterato, eccetto il caso di uso secondo la sua naturale destinazione, in quanto integra il reato di cui all'art. 454 c.p.

I valori di bollo rispondono dunque alla funzione di contrassegni di prestazione, in quanto attestano l'adempimento della stessa e lo svolgimento di un servizio da parte dello Stato.

La dottrina maggioritaria ritiene che tra le marche da bollo rientrino solo quelle emesse dallo Stato previo pagamento di un'imposta di concessione governativa.

I francobolli devono avere corso legale, tuttavia un orientamento giurisprudenziale ritiene che il reato in esame si possa configurare anche nell'ipotesi di francobolli da collezione, a condizione che questi siano scambiabili con moneta.

* * *

L'art. 460 c.p. prevede che "*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032*".

La condotta si realizza attraverso la contraffazione di carta filigranata[8] che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero attraverso l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di carta contraffatta.

Il reato in commento si distingue dal tentativo di contraffazione di valori bollo di cui al precedente art. 459 c.p. in quanto nel caso in esame viene in rilievo una condotta meramente preparatoria, quindi non rivolta univocamente alla contraffazione.

* * *

Ai sensi del successivo art. 461 c.p. "*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Il reato si configura qualora chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni

[8] Per carta filigranata s'intende la carta cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.

filigrane, programmi informatici o strumenti (quali ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione) destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; vengono quindi perseguite anche le mere attività preparatorie, che altrimenti non configurerebbero nemmeno il tentativo.

* * *

Ai sensi dell'art. 464 c.p. "*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Per uso di valori bollati contraffatti o alterati si intende l'impiego conforme alla naturale destinazione dei valori, non quindi la messa in circolazione che invece risulta criminalizzata dall'art. 459 c.p.

Ipotesi applicative

Un dipendente accetta in pagamento, da un creditore altrimenti insolvente, valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ovvero acquista valori di bollo falsificati per uso amministrativo (art. 460 c.p.) ovvero detiene nel suo ufficio un programma attraverso il quale è possibile stampare marche da bollo (art. 461 c.p.), affinché la società da cui dipende possa farne uso.

Un dipendente, dopo aver ricevuto in buona fede valori di bollo contraffatti, al momento in cui si accorge della contraffazione, non immaginando usi alternativi, decide di impiegare detti valori per le pratiche della società per cui lavora, in modo che quest'ultima possa risparmiare sui valori di bollo (art. 464 c.p.).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Vale quanto osservato nel paragrafo che precede: in linea di principio le ipotesi di reato sopra descritte sono astrattamente realizzabili in capo ad ogni dipendente dalla società.

Valutazione del rischio

Atteso lo scarsissimo utilizzo di valori di bollo e/o strumenti finanziari equiparati da parte della Società, il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.3. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. prevede che *"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Per la sussistenza del reato occorre che vi sia «contraffazione», ossia una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario. Si tratta di un reato contro la fede pubblica, volto a tutelare i mezzi simbolici che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali.

Ai fini della commissione del reato, pertanto, non è necessaria una piccola modifica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione dei suoi elementi essenziali.

Risponde del delitto in questione non solo colui che sapeva per certo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale e, malgrado ciò, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all'alterazione, ma anche colui che, invece, pur potendo conoscere - con una diligenza media - l'esistenza del titolo di proprietà intellettuale, abbia omesso le necessarie verifiche.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

Valutazione del rischio

Non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

Il rischio di verificazione del suddetto reato è considerato **non applicabile.**

2.4. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Ai sensi dell'art. 474 c.p. *"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Il reato ricorre quando i prodotti industriali detenuti per la vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e si perfeziona anche attraverso il compimento di un atto isolato di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraffatto. Elemento essenziale per la configurazione del reato è il profitto.

È un reato di pericolo per il quale non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno (ad esempio, l'acquisto con la credenza che il bene sia originale).

È volto a tutelare la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi. In tale contesto non viene punito il mero utilizzo non autorizzato dei marchi, che rileva come illecito civile e non penale, ma la commercializzazione per trarne profitto.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stato oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.

Valutazione del rischio

I valori etici ed il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *bis* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati si applica:

- per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote[9];
- per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 c.p., si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

3. - Reati di cui all'art. 25 *octies*.1 del Decreto

3.1. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.), Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)

Ai sensi dell'art. 493 *ter* c.p. *"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi"*.

L'articolo in commento tutela non solo il patrimonio personale ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati, *"interessi legati segnatamente*

9 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

all'esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l'indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla «fiducia» che in essi ripone il sistema economico e finanziario" (Corte cost., n. 302 del 19/7/2000).

Il soggetto attivo può essere chiunque e si può classificare la fattispecie come reato comune.

* * *

L'art. 493 *quater* c.p. prevede che "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro*".

Come emerge già dalla semplice lettura della rubrica, si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti. La norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della Dir. 2019/713/UE – incrimina, infatti, la produzione e varie altre condotte di trasferimento di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

Il legislatore nazionale, nell'individuare l'oggetto materiale del reato, ha adottato una formulazione differente da quella del legislatore europeo, il quale ha fatto riferimento a "*un dispositivo o uno strumento, dati informatici o altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere*" uno dei reati indicati dall'art. 7 della direttiva; la formulazione nazionale, laddove richiede che la destinazione dello strumento al fine emerga dalle "*caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione*" appare più aderente ad istanze di precisione e determinatezza della fattispecie.

Ipotesi applicative

Un dipendente utilizza carte di credito o di pagamento contraffatte per l'acquisto di beni e/o servizi in favore della società (art. 493 ter c.p.) ovvero detiene nel suo ufficio un programma attraverso il quale è possibile contraffare carte di credito o di pagamento, affinché la società da cui dipende possa farne uso (art. 493 *quater* c.p.).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Vale quanto osservato in merito agli artt. 453, 454, 455 e 457 c.p.: in linea di principio le ipotesi di reato sopra descritte sono astrattamente realizzabili da ogni dipendente dalla società.

Valutazione del rischio

Le ipotesi di reato sopra descritte sono astrattamente ipotizzabili per la Edilmorgan s.r.l. nell'ambito delle relazioni con i clienti e/o con i fornitori.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 4.

3.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *octies*.1 del Decreto

In relazione ai reati sopra descritti, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti a essa, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 ad 800 quote in relazione all'art. 493 *ter* c.p. e fino a 500 quote in relazione all'art. 493 *quater* c.p.[10].

4. - I Presidi di Controllo

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello che sono tenuti ad osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;

10 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Inoltre, nella presente sezione viene individuato il seguente ulteriore Presidio di Controllo **Specifico**.

A) Gestione dei flussi monetari e finanziari:

a) ogni movimentazione di cassa deve essere autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri e supportata da opportuna documentazione secondo le istruzioni operative sulla fatturazione attiva e passiva[11];
b) le carte di credito attingono al conto corrente della Società e possono essere esclusivamente utilizzate per le c.d. "spese di servizio"; la Società non ammette l'uso promiscuo delle carte di credito, le quali sono utilizzate esclusivamente dal dipendente al quale sono state assegnate;
c) i pagamenti sono effettuati esclusivamente tramite strumenti (carte di pagamento, bonifici bancari, etc.) che ne assicurano la tracciabilità e sono sempre effettuati in favore del soggetto che ha erogato il bene e/o il servizio;
d) le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie sono sempre accompagnate da una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
e) gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro risultano sempre tracciabili e documentabili;

11 Cfr. istruzioni operative sulla fatturazione attiva e passiva (IO_01 fatturazione attiva e passiva) predisposte nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità di cui l'Azienda è dotata.

f) la società verifica la regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione ed alla correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi;
g) per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
h) sono effettuati controlli formali e sostanziali nonché un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della controparte, degli istituti di credito utilizzati, di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
i) la Società assicura il tracciamento delle carte di credito assegnate ai dipendenti;
j) è vietato utilizzare conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia, sia in Italia sia presso altri Stati esteri;
k) i titolari delle firme elettroniche e/o digitali sono individuati in base ai regolamenti contrattuali con le Autorità di Certificazione emittenti delle firme;
l) la custodia e l'utilizzo dei dispositivi di firma elettronica e/o digitale sono rimessi ai titolari degli stessi e devono conformarsi ai regolamenti contrattuali con le Autorità di Certificazione emittenti delle firme.

5. - I Principi di Comportamento

Come abbiamo visto nei paragrafi che precedono, tutti i pagamenti inerenti le attività aziendali sono effettuati esclusivamente tramite strumenti (carte di pagamento, bonifici bancari, etc.) che ne assicurano la tracciabilità, procedura che già di per sé è idonea ad impedire il compimento dei reati di falsificazione o spendita di monete o valori di bollo falsificati.
In ogni caso, la presente Parte Speciale prevede altresì l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello, di:

1. effettuare un primo esame di controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo, al momento della ricezione delle stesse;
2. riferire, senza indugio, alla Direzione della Società la presenza di monete, banconote e/o marche da bollo sospette di falsità, la quale dovrà provvedere alle denunce e segnalazioni verso le Autorità competenti (Banca d'Italia, Questura), chiedendo, se del caso, il supporto di consulenti legali o degli intermediari bancari di riferimento;

3. custodire le monete, banconote e/o marche da bollo sospette di falsità, in idonei mezzi, in attesa dell'eventuale ritiro delle stesse da parte delle Autorità competenti;
4. segnalare qualunque tentativo di messa in circolazione di monete, banconote o marche da bollo sospette di falsità da parte di terzi ove il personale ne risulti destinatario o ne sia semplicemente a conoscenza;
5. conservare con un adeguato supporto documentale ogni episodio di rilevazione di falsità in modo da consentire di procedere, in ogni momento, ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

Inoltre, qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

6. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

* * *

REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. – Premessa

Il presente paragrafo concerne i delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25 *bis* 1 del Decreto.

I delitti contro l'industria e il commercio sono oggi contenuti nel titolo VIII del libro II del Codice penale, al capo II, insieme ai delitti contro l'economia pubblica, al capo I.

Tali reati meritano sicuramente un approfondimento, giacché lo sviluppo di un'economia industriale di massa ha imposto una maggior tutela per gli interessi collettivi piuttosto che per quelli individuali.

In particolare, a venire in rilievo non è solo l'esigenza di tutela degli interessi economici globali (c.d. economia pubblica), quanto piuttosto la penalizzazione di comportamenti che, arrecando possibili pregiudizi al corretto esercizio di attività industriali e commerciali, danneggiano gli interessi di più persone.

Prima di proseguire, è opportuno chiarire cosa si intende per "*economia pubblica*", per "*commercio*" e per "*industria*":

- per "*economia pubblica*" si intende quell'insieme di attività economiche svolte all'interno di un determinato Stato;
- per "*commercio*" si intende, invece, l'attività di acquisto e vendita prodotti svolta abitualmente da un soggetto;
- per "*industria*", infine, si intende l'attività di produzione.

Dunque, i reati contro l'industria ed il commercio mirano a tutelare l'interesse pubblico e la ricchezza pubblica, salvaguardano la normalità degli scambi economici nell'ambito del commercio e della produzione, tutelano il lavoro in sé e per sé considerato nonché la libertà di industria e di commercio e, d'altro canto, la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza degli stessi.

2. - I reati di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto

2.1. – Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 513 c.p. "*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

La summenzionata fattispecie delittuosa incorpora un c.d. reato comune, giacché il fatto astratto punito dalla norma penale incriminatrice può essere posto in essere da "*chiunque*", non essendo richiesto, da parte del soggetto attivo, il

possesso di particolari qualifiche soggettive, *status* o, più in generale, qualità personali; il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico nazionale e, quanto all'elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo generico e specifico.

Ad essere tutelata, dunque, è la libertà di iniziativa economica privata, così come sancita dall'art. 41 Cost., che prevede un generale diritto del singolo al libero e normale svolgimento delle attività industriali e commerciali. La tutela dagli artifici, raggiri o inganni di cui trattasi (c.d. "mezzi fraudolenti") deve dimostrarsi idonea ad evitare situazioni di errore od ignoranza da parte del c.d. soggetto passivo: la fattispecie normativa *de qua*, dunque, necessita di un nesso teleologico fra la condotta tipica e l'impedimento o turbativa del regolare svolgimento di un'attività industriale o commerciale.

* * *

Ai sensi dell'art. 513 *bis* c.p. "*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".*

La fattispecie *de qua* tutela le attività industriali, commerciali e produttive da comportamenti intimidatori volti alla conquista del mercato con modalità tali da non rendere leale la concorrenza fra le imprese.

Tale fattispecie, introdotta con la L. 646/1982, si è mostrata di fondamentale importanza per la lotta e repressione del fenomeno mafioso di cui è massima espressione l'art. 416 *bis* c.p., dal momento che reprime condotte – minacciose e violente – indirizzate a scoraggiare od eliminare l'attività di imprese concorrenti ed in competizione.

Si configura un c.d. reato proprio, giacché il soggetto attivo suole essere solo chiunque eserciti un'attività industriale, commerciale o, più in generale produttiva.

Una circostanza aggravante speciale si rinviene nell'ipotesi in cui il fatto tipico (posto in essere dal soggetto agente) sia rivolto nei confronti di un'attività finanziaria dello Stato od altri enti pubblici.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società aggredisce il titolare di un'impresa concorrente a causa della decisione, da parte di quest'ultimo, di svolgere la sua attività anche

nei giorni festivi (art. 513 c.p.) ovvero minaccia di morte il titolare di una impresa concorrente al fine di dissuaderlo dall'aprire una succursale nella stessa zona nella quale opera l'azienda del dipendente (art. 513 *bis* c.p.).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

In linea di principio, qualunque soggetto dipendente della società.

Valutazione del rischio

Le ipotesi di reato sopra descritte sono astrattamente ipotizzabili per la Edilmorgan s.r.l. nell'ambito delle relazioni con i clienti e/o con aziende concorrenti.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.2. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L'art. 514 c.p. punisce *"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".*

L'elemento oggettivo della fattispecie *de qua* è la messa in vendita o comunque in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, richiedendosi così un dolo generico da parte del soggetto attivo del reato.

Non può non notarsi una similitudine con l'art. 474 c.p., rubricato *"introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi",* il quale prevede che *"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la*

reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

La differenza, tale per cui il sopracitato articolo si discosta da quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., è che si verifichi il *"nocumento all'industria nazionale"* che è configurabile in tutti quei casi in cui si possa ravvisare un pregiudizio all'industria in genere.

* * *

Ai sensi dell'art. 515 c.p. "*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila*".

La norma in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita quanto all'origine, alla provenienza, alla qualità o quantità della medesima.

Soggetto attivo può essere chiunque realizzi la condotta descritta nella norma incriminatrice, purché agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico: l'attuale formulazione non pone limitazioni all'estensione della sfera di operatività anche nei riguardi dei soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori commerciali.

Per attività commerciale deve intendersi l'esercizio abituale di un'attività diretta allo scambio di beni; è, invece, spaccio aperto al pubblico qualsiasi luogo destinato abitualmente e funzionalmente al commercio delle merci.

Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia in una violazione contrattuale e presuppone un *vinculum iuris* liberamente costituitosi tra le parti.

Ai fini dell'integrazione del delitto di frode nell'esercizio del commercio è sufficiente la messa in vendita di un bene mobile difforme da quello dichiarato, a nulla rilevando il fatto che il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore.

Relativamente alle singole connotazioni di divergenza tra pattuito e consegnato, la diversità può riguardare – come accennato – l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità.

Per "*diversità d'origine*" si intende il diverso luogo di produzione o di sistema di preparazione. La "*provenienza*" è considerata diversa quando è diverso l'intermediario che l'ha procurata rispetto a quello indicato o altrimenti è diverso il fabbricante (c.d. *délit de remplissage*). La "*diversità qualitativa*" concerne i casi in cui, pur non essendoci difformità di specie, vi è divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione. Infine, la "*diversità quantitativa*" si riferisce a divergenza di numero, peso, misura e dimensioni. In ogni caso, la difformità cumulativa di più elementi (ad es. qualità e quantità) dà luogo ad un unico reato e non ad un concorso omogeneo: la fattispecie è, infatti, qualificabile come norma a più fattispecie.

Il delitto di frode in commercio si consuma con la consegna della cosa, cioè con la ricezione della stessa da parte dell'acquirente o di altra persona incaricata; risulta, peraltro, configurabile il tentativo di frode in commercio, che si realizza quando si accerti la destinazione alla vendita di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente che l'agente abbia consapevolezza e coscienza di consegnare cosa diversa da quella pattuita.

La legge prevede una circostanza aggravante (art. 515, comma 2), che concerne la frode di oggetti preziosi. Tra gli oggetti preziosi si devono ricomprendere, oltre i metalli rari e le gemme, anche tutti gli oggetti che per la loro rarità, per il pregio artistico e storico hanno un valore venale superiore all'ordinario.

* * *

Ai sensi dell'art. 516 c.p., *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

Tale fattispecie criminosa punisce tutte le condotte prodromiche, nonché preliminari, alla consegna all'acquirente di un prodotto non genuino. È un reato comune, giacché il soggetto attivo del reato può essere "chiunque", non essendo

richiesto il possesso di alcun tipo di caratteristica personale e la condotta tipica descritta è la messa in vendita o in commercio di sostanze non genuine, tuttavia presentate all'acquirente come tali.

Si noti come con il termine "*genuino*" ci si riferisce comunemente all'assenza di alterazioni dovute alla commistione nell'alimento di sostanze estranee alla sua composizione naturale, da un lato, ed alla presenza dei requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto o mancanza di sostanze artificiali il cui impiego non è consentito per legge, dall'altro lato.

Ipotesi applicative

Il rappresentante della società, in occasione delle festività natalizie, offre ai propri *partners* commerciali oggetti contraffatti di una nota marca italiana di abbigliamento (art. 514 c.p.).

Una società fornisce ad un cliente una partita di telefoni cellulare apparentemente conformi a quelli ordinati, che in realtà incorporano un *software* diverso, vetusto e più economico di quello pattuito (art. 515 c.p.).

Una società di *catering* fornisce vino non corrispondente a quello indicato nell'etichetta e di dubbia provenienza, profittando del minor costo di acquisto del vino offerto (art. 515 c.p.).

Valutazione del rischio

I valori etici ed il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.3. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.), Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Ai sensi dell'art. 517 c.p. *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".*

Anche in questo caso, la fattispecie astratta prevista dalla norma appare sussidiaria rispetto ad altre disposizioni più gravemente sanzionate e poste a tutela del marchio, vale a dire gli artt. 473 e 474 c.p., rubricati rispettivamente *"contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"* e *"introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico contro gli inganni tesi al pubblico dei consumatori ed il reato posto in essere appartiene alla macrocategoria dei c.d. reati comuni: la vendita può avvenire per il tramite di chiunque all'interno dell'impresa ricopra funzioni tanto apicali quanto di natura subordinata, dunque non solo l'imprenditore ma anche i suoi collaboratori e dipendenti.

La condotta tipica descritta dalla norma appare l'offerta al pubblico, quale messa in circolazione di prodotti industriali non contraffatti o alterati, bensì atti a creare confusione circa la loro effettiva origine geografica o provenienza.

In tal senso, si suole far riferimento, ad esempio, all'apposizione di marchi fallaci su prodotti industriali, all'equivocità di contrassegni, nomi o indicazioni ed all'utilizzo di segni distintivi altrui per contrassegnare prodotti di diversa provenienza.

* * *

L' art. 517 *ter* c.p. dispone che *"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la tutela della buona fede e correttezza commerciale e la condotta tipica descritta è la fabbricazione o utilizzo, messa in vendita o circolazione di oggetti o beni realizzati mediante appropriazione o in violazione dell'altrui diritto di proprietà industriale.

In tal caso, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico per la fattispecie di

cui al primo comma, ed il dolo specifico, invece, per la fattispecie di cui al secondo comma della medesima norma.

* * *

Il successivo art. 517 *quater* c.p. punisce *"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".*

Tale norma tutela la fiducia dei consumatori circa la provenienza e qualità di determinati prodotti agroalimentari giacché gli stessi sono sottoposti a specifiche discipline in ordine alla loro provenienza geografica o origine in generale.

Anche in tal caso, non può non palesarsi un chiaro riferimento alle fattispecie di cui ai sopra citati artt. 473, 474 e 517 c.p.

Elemento oggettivo della fattispecie in esame è, da un lato, la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche del prodotto e, dall'altro, l'offerta al pubblico o messa in circolazione di tali generi alimentari con indicazioni contraffatte circa la loro provenienza.

Si precisa anche in tal caso che l'elemento soggettivo del reato per il primo comma è il dolo generico, per il secondo comma, invece, il dolo specifico.

Ipotesi applicative

Il responsabile della produzione fa apporre sul fondo di prodotti destinati alla vendita il marchio che contraddistingue l'uso di materiali naturali di origine animale, nonostante si tratti di materiali sintetici, al fine di commercializzarli a prezzi più elevati (art. 517 c.p.) ovvero impiega tessuti ignifughi prodotti indebitamente con procedimenti da altri brevettati (art. 517 *ter* c.p.) ovvero, per far fronte ad un'imprevista domanda, imbottiglia vino di provenienza estera, esponendo comunque nell'etichetta l'indicazione della provenienza geografica nazionale (art. 517 *quater* c.p.).

Valutazione del rischio

Non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

Il rischio di verificazione del suddetto reato è considerato **non applicabile**.

2.4. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati, di cui agli articoli 513, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[12].

Diversamente, in relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513 *bis* e 514 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nei casi sopra previsti dagli articoli 513 *bis* e 514, si applicano altresì le sanzioni interdittive di seguito riportate:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. - I Presidi di Controllo

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello che sono tenuti ad osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;

12 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

4. - I Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto**, a carico dei Destinatari del Modello della Società di:

A. adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
B. danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
C. porre in essere pubblicità non veritiera idonea a generare un inganno e a viziare la libera scelta del consumatore;
D. porre in essere pubblicità denigratoria che svia la clientela e produce un danno ad un'azienda concorrente;
E. compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
F. compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali.

5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;

- a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

* * *

REATI SOCIETARI

1. – Premessa

La presente sezione è dedicata alla categoria dei reati societari che comprende fattispecie poste a tutela di differenti beni giuridici, tra cui: la trasparenza societaria, la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio sociale, la correttezza della vita sociale, *sub specie* del regolare funzionamento dell'assemblea ed effettività del dovere di pubblicità, il regolare svolgimento del potere di controllo e della funzione di vigilanza, interni o esterni alla Società, del corretto andamento del mercato.

Il catalogo dei reati societari comprende alcune fattispecie di natura contravvenzionale e altre di natura delittuosa.

Molte delle fattispecie in questione sono state formulate dal legislatore come reati propri, per la cui integrazione è previsto che i soggetti agenti rivestano determinate qualifiche o funzioni (di caso in caso: amministratori delegati, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatori, etc.).

Sempre sotto il profilo del soggetto attivo del reato è necessario considerare che l'art. 2639 c.c. prevede in via generale che – ai fini dell'integrazione di questi reati - al soggetto formalmente titolare della qualifica o della funzione è equiparato quello che la esercita di fatto.

2. – I reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto

2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.).

Ai sensi dell'art. 2621 c.c., *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili*

societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il reato in esame rientra nella categoria dei c.d. "*reati propri*", reati cioè che possono essere commessi solo da soggetti "*qualificati*". I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Ai soggetti muniti di qualifica soggettiva è equiparato, ai sensi dell'art. 2639 c.c., chi "*è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alle funzioni"*, nonché *"coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi".*

Le condotte previste dalla fattispecie consistono, alternativamente, nell'esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero ovvero nell'omettere fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che la condotta può essere posta in essere non solo mediante la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche mediante una valutazione estimativa "*artificiosa*".

Si evidenzia la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 22474 depositata il 27 maggio 2016) secondo cui "s*ussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*".

I fatti falsi, esposti o commessi, devono essere "*rilevanti*" e concretamente idonei a indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni.

Oggetto della condotta sono le comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da

pubblicare ai sensi dell'art. 2501 *ter* c.c., in caso di fusione, ovvero a norma dell'art. 2433 *bis* c.c., in caso di acconti sui dividendi.

* * *

Ai sensi dell'art. 2622 c.c., "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La norma in commento punisce con sanzioni più severe le false comunicazioni sociali commesse nell'ambito di Società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, o Società a queste equiparate.

* * *

L'art. 2621 *bis* c.c., rubricato "*Fatti di lieve entità*", dispone che "*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo*

1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

L'articolo in esame prevede due distinte ipotesi: la prima è disciplinata dal primo comma che contempla l'ipotesi di lieve entità del fatto, i cui parametri sono connessi alla natura e alla dimensione della Società e alla condotta posta in essere dai soggetti attivi. La seconda ipotesi, prevista del secondo comma, si riferisce unicamente alle caratteristiche dell'impresa e al tipo di attività da questa svolta. In questo caso è, inoltre, prevista la procedibilità a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

In entrambe le ipotesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è ridotta.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società apposta in bilancio un accantonamento nel fondo trattamento di fine rapporto per un importo inferiore rispetto a quello realmente dovuto, alterando in tal modo il risultato di esercizio e il patrimonio netto oltre le soglie previste dall'art. 2621 c.c. L'intento dell'amministratore è quello di simulare una situazione economica migliore di quella reale per conseguire maggiore capacità di credito.

Aree aziendali potenzialmente a rischio[13]

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

Rispetto ai reati in commento, la Edilmorgan s.r.l. può essere interessata esclusivamente con riferimento all'eventuale alterazione delle scritture contabili di cui all'art. 2621 c.c.; il rischio di verificazione del reato è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2625 c.c., "*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle*

13 Pur trattandosi di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, il reato può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, ove concorrano alla realizzazione dell'illecito con i soggetti che ricoprono dette qualifiche.

attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La norma richiede una condotta attiva dell'amministratore mirata a ostacolare le funzioni di controllo dei soci, organi sociali o Società di revisione. La condotta prevede due distinte modalità di commissione del reato: la prima consiste nell'occultamento di documenti; la seconda nel porre in essere *"altri idonei artifici"*, locuzione che, fungendo da formula di chiusura, contempla qualsiasi condotta fraudolenta e ingannatoria idonea allo scopo.

La responsabilità dell'ente si configura solo nell'ipotesi di danno di cui al secondo comma.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società occulta ai revisori di bilancio importanti documenti riguardanti un contenzioso con i dipendenti, al fine di impedire la verifica del corretto stanziamento al fondo rischi per cause di lavoro.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Valutazione del rischio

Il reato interessa la Edilmorgan s.r.l. con esclusivo riferimento ai controlli esercitati sulla gestione della società da parte del Collegio Sindacale o dei Soci. Il rischio di verificazione del reato è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto B) del successivo paragrafo 3.

2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

La disposizione in esame prevede che "*Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i*

conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Per "*restituzione*" si intende ogni operazione che determini la consegna diretta o indiretta al socio di quanto versato a titolo di capitale di rischio, ivi incluse condotte in apparenza lecite che in realtà dissimulano un'operazione di restituzione dei conferimenti, come, per esempio, l'acquisto da parte della Società di un bene del socio a un prezzo superiore rispetto al reale valore, la concessione in comodato d'uso gratuito di un bene societario al socio o il versamento di onorari professionali per prestazioni mai eseguite.

La "*liberazione*", invece, presuppone che il socio non abbia versato il conferimento e si attua mediante una condotta che ha l'effetto di svincolarlo dall'obbligazione assunta nell'atto costitutivo, anche in forma simulata (ad esempio, la remissione di un debito realizzata compensando il debito con un credito verso la Società in realtà inesistente).

Ipotesi applicative

L'amministratore della società iscrive in bilancio l'avvenuto conferimento in natura da parte di uno dei soci, liberandolo dal relativo obbligo senza che questi abbia realmente versato il suddetto conferimento in natura e consentendo allo stesso di percepire un indebito arricchimento in danno degli altri soci.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono esclusivamente gli Amministratori della Società.

Valutazione del rischio

In ragione della scarsità ed esiguità delle operazioni societarie poste in essere dalla Edilmorgan s.r.l. atte ad incidere sulla integrità del capitale sociale, il rischio di verificazione del reato è considerato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di contabilizzazione delle fatture passive e di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, nonché l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Ai sensi della norma in commento, "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La fattispecie tutela l'integrità del patrimonio indisponibile della Società e, in particolare, la tutela è rivolta al capitale sociale e alle riserve legali non distribuibili. Si tratta di reato contravvenzionale che ha quale soggetto attivo gli amministratori. Due sono le condotte incriminate: la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, e la ripartizione di riserve (anche non costituite da utili) non distribuibili.

Il secondo comma prevede una particolare causa di estinzione del reato in conseguenza di una condotta riparatoria consistente nella restituzione degli utili o delle riserve indebitamente distribuiti venga effettuata prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società delibera di distribuire acconti su utili destinati a riserva obbligatoria al fine di mantenere costante i dividendi sui titoli azionari (e così anche il valore dei titoli).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono esclusivamente gli Amministratori della Società.

Valutazione del rischio

Vale quanto detto per 2626 c.c.: in ragione della scarsità ed esiguità delle operazioni societarie poste in essere dalla Edilmorgan s.r.l. atte ad incidere sulla integrità del capitale sociale, il rischio di verificazione del reato è considerato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, nonché

l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico e la rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)

La norma in esame dispone che *"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Si tratta di un reato di danno, in quanto ai fini della sussistenza dello stesso è richiesta la lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Al secondo comma è prevista una causa di estinzione del reato nel caso in cui, entro l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'annualità interessata, venga ricostituito il capitale sociale o le riserve.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società controllata dispone l'acquisto di azioni della controllante per una quota che eccede il 10% del capitale della controllante stessa (contravvenendo a quanto previsto dall'art. 2359 *bis* c.c.), al fine di impedire scalate nel pacchetto azionario di controllo da parte di un concorrente.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono esclusivamente gli Amministratori della Società.

Valutazione del rischio

La fattispecie potrebbe assumere rilievo per la Società solo qualora essa fosse interessata da operazioni straordinarie sul capitale. Il rischio di verificazione del reato è considerato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, nonché l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico e la rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La disposizione in esame prevede quanto segue: *"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Si tratta di un reato di danno in cui la condotta si sostanzia in operazioni societarie che incidano negativamente sul capitale sociale in danno ai creditori. È anche in questo caso prevista una causa di estinzione del reato qualora venga risarcito il danno prima del giudizio.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società dispone l'immediata esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale della società per esuberanza (ai sensi dell'art. 2445 c.c.) senza aspettare il decorso dei termini previsti (90 giorni) entro i quali i creditori possono presentare opposizione a loro tutela.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono esclusivamente gli Amministratori della Società.

Valutazione del rischio

Vale quanto detto per 2626 c.c.: in ragione della scarsità ed esiguità delle operazioni societarie poste in essere dalla Edilmorgan s.r.l. atte ad incidere sulla integrità del capitale sociale, il rischio di verificazione del reato è considerato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, nonché

l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico e la rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 *bis* c.c.)

L'articolo in esame prevede che *"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

Anche in questo caso si tratta di un reato di danno in cui la condotta consiste nella violazione dei precetti di cui all'art. 2391 c.c., qualora ne derivino danni alla Società o a terzi. La norma richiamata prevede l'obbligo per l'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Si precisa che non ogni violazione della disciplina dettata dall'art. 2391 c.c. realizza la fattispecie di reato in esame, ma solo quella che abbia avuto quale conseguenza un danno per la Società o terzi.

Ipotesi applicative

Una società necessita di un immobile con determinati requisiti. L'amministratore induce la società ad acquistare - ad un prezzo svantaggioso - un immobile intestato ad un suo familiare, omettendo di dichiarare il suo interesse privato nell'operazione e arrecando danno ad un soggetto che aveva in corso una trattativa con la società per la vendita di un immobile dotato dei necessari requisiti.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori o gli altri soggetti specificamente richiamati.

Valutazione del rischio

Non si rilevano in capo alla società le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto; il rischio, pertanto è **non applicabile**.

2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La disposizione in esame prevede che *"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

La condotta, a forma vincolata, si attua mediante operazioni fittizie che hanno l'effetto di far apparire come esistente un capitale non effettivo.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società iscrive in bilancio un bene conferito in natura da uno dei soci attribuendogli un valore superiore a quello reale, di fatto sopravvalutando artificiosamente il capitale sociale al fine di reperire con maggiore facilità finanziamenti da istituti bancari.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di reato proprio i cui soggetti attivi sono esclusivamente sono gli amministratori e i soci conferenti.

Valutazione del rischio

La fattispecie è configurabile in caso di aumento del capitale come di trasformazione della Società. Il rischio di verificazione del reato è considerato **medio.**

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La disposizione in esame prevede che *"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La norma è posta a tutela dell'interesse a che i liquidatori, soggetti attivi del reato, svolgano correttamente la loro funzione. La condotta attiva si concretizza in qualsiasi forma di attribuzione o distribuzione dei beni, anche in forma simulata, e va intesa in senso ampio come trasferimento della proprietà o della titolarità dei beni.

Al secondo comma è prevista quale causa di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Ipotesi applicative

Il liquidatore della società distribuisce ai soci la liquidità presente nei depositi di conto corrente prima di aver estinto i debiti della società, trovandosi nell'impossibilità di pagare questi ultimi.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società.

Valutazione del rischio

Non si rilevano in capo alla società le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto; il rischio, pertanto, è considerato **non applicabile**.

2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

L'art. 2635 c.c. prevede quanto segue: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

La fattispecie di corruzione tra privati è di recente introduzione nel nostro ordinamento. Il legislatore italiano è intervenuto in diverse occasioni negli ultimi anni al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi normativi sovranazionali e, in particolare, a quelli derivanti dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato.

L'attuale sistema normativo è quello risultante dai recenti interventi riformatori con il D. Lgs. n. 38/2017, entrato in vigore il 14 aprile 2017 e con la legge n. 3/2019, che hanno apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia.

Il primo comma dell'art. 2635 c.c. prevede l'incriminazione della condotta di corruzione passiva e dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, tutti i soggetti come indicati nell'articolo che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il secondo comma estende l'applicabilità della norma incriminatrice, tra i soggetti corrotti, a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. In questo caso si applica la pena ridotta della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Il terzo comma prevede la fattispecie di corruzione attiva. È punito con le stesse pene previste per i soggetti corrotti chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

È quindi prevista una circostanza aggravante (pene raddoppiate) se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La procedibilità, in via ordinaria, è a querela della persona offesa; il delitto diviene procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Si tratta, come accade per la corruzione "*pubblica*", di un reato di pericolo. A differenza della precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., quella attuale non prevede più, per l'incriminabilità della condotta, un danno per il patrimonio della Società di cui è esponente il soggetto corrotto. Il bene protetto dalla norma non è, pertanto il patrimonio sociale, ma, in un'ottica "lealistica", il rapporto fiduciario che lega il soggetto "corrotto" alla Società o all'Ente nel cui ambito svolge la propria attività.

Per l'integrazione del reato, inoltre, è sufficiente il perfezionamento dell'accordo corruttivo: non è necessario, pertanto, l'effettivo compimento o l'omissione di un atto da parte del soggetto corrotto, quest'ultimo elemento costituisce soltanto l'oggetto del dolo specifico perseguito dai soggetti attivi ("*per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà"*).

* * *

L'art. 2635 *bis* c.c. prevede la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati statuendo che "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

L'articolo 2635 *bis* c.c. è stato introdotto dall'art. 4 D.Lgs n.38 del 2017, con decorrenza dal 14.04.2017.

Nel dettaglio la disposizione normativa punisce il fatto di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Pertanto, a fronte del contesto normativo configurato, viene punito non solo l'atto corruttivo, ma anche il tentativo di indurre alla commissione di violazioni od omissioni degli obblighi inerenti il proprio ufficio.

L'art. 2635 *ter* c.c., infine, dispone che "*la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma*".

In caso di condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, c.c. (corruzione passiva), pertanto, è prevista la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 *bis*, secondo comma, c.c. (istigazione da parte dell'aspirante corrotto).

Quanto alla responsabilità da reato dell'ente, si osserva che le fattispecie criminose che ne costituiscono il presupposto sono unicamente la corruzione tra privati attiva (art. 2635, terzo comma, c.c.) e l'istigazione commessa dall'aspirante corruttore (art. 2635 *bis*, primo comma, c.c.). Nel primo caso si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel secondo la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote[14]. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Ipotesi applicative

Il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari riceve un'ingente somma di denaro per alterare le anzidette scritture (art. 2635 c.c.).

14 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

Un Amministratore di società immobiliare interessato a comprare alcuni palazzi in via di dismissione, per soddisfare il proprio interesse, tenta di corrompere il responsabile della divisione immobiliare della banca (art. 2635 *bis* c.c.).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Tutte le aeree aziendali che hanno contatti e rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o anche con coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di uno dei suddetti soggetti.

Valutazione del rischio

Rispetto ai reati in commento, la Edilmorgan s.r.l. può essere interessata in relazione alla redazione annuale del bilancio; la Società, inoltre, ha rapporti con numerosi *partners* commerciali; anche la gestione del personale dipendente, eseguita dall'Ufficio personale e sottoposta a supervisione da parte della Dirigenza, può astrattamente costituire un'occasione di commissione del reato in commento.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi alla redazione del bilancio e delle altre scritture societarie previste dalla legge si rimanda a quanto detto in merito all'art. 2621 c.c.

Per quanto attiene alle ulteriori ipotesi sopra evidenziate, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto C) del successivo paragrafo 3.

2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

La disposizione in esame prevede che *"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da "*chiunque*", anche da soggetto estraneo alla compagine societaria.

Per "*atti simulati o fraudolenti*" si deve intendere qualsiasi comportamento artificioso finalizzato all'alterazione della formazione della maggioranza in assemblea, utile a conseguire lo scopo illecito dell'agente. Il reato si perfeziona solo nel momento in cui si forma la maggioranza assembleare.

Ipotesi applicative

L'amministratore di una società intende compiere una delle operazioni che lo Statuto sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, con modalità illecite e tali da produrre un profitto ingiusto per la società. Al fine di carpire il necessario consenso dell'assemblea, l'amministratore induce artatamente i soci a pensare che l'operazione sarà lecita.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, si ritiene improbabile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio.

Valutazione del rischio

La fattispecie può astrattamente essere integrata in ogni occasione di assemblea della società, ordinaria o straordinaria, ma, nella realtà, in considerazione della struttura societaria, il rischio di reato si ritiene **non realizzabile**.

2.12. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La disposizione in commento prevede che *"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".*

Si tratta di un reato comune posto a tutela del corretto funzionamento dei meccanismi di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati sul mercato.

La norma prevede due tipologie di condotta: la prima di "*aggiotaggio informativo*", che consiste nella divulgazione, attuata con qualsiasi mezzo, di informazioni false che siano indirizzate a una pluralità indeterminata di destinatari. Per *"notizie"* non devono intendersi semplici voci, *rumors* o dicerie che siano sprovviste di riferimenti concreti e oggettivi.

La seconda modalità di condotta consiste nel compimento di operazioni simulate, con ciò intendendosi sia la simulazione assoluta, sia la simulazione relativa. L'operazione simulata per essere in concreto idonea a incidere sull'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari deve essere in qualche modo conosciuta da quello stesso pubblico le cui decisioni si vogliono influenzare. Per "*altri artifici*" si

intendono comportamenti di qualsiasi genere che denotino una oggettiva e intrinseca capacità ingannatoria.

Ipotesi applicative

Un dipendente della società controllante diffonde notizie false relative alle prospettive di *business* di una controllata, con l'intento di accrescere il valore delle relative quote, in vista di una prossima cessione a terzi.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione

Valutazione del rischio

La struttura aziendale è articolata in diversi Uffici interni, i quali si occupano di gestire le attività di rispettiva competenza sempre sotto il coordinamento ed il controllo della Direzione, che fa capo direttamente all'Organo amministrativo, di modo che nessun soggetto possa entrare in possesso di informazioni tali da poter configurare il reato in esame.

Il rischio di verificazione del suddetto reato è considerato **basso.**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, nonché l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2638 c.c. "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La*

punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis.
Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

Il primo comma individua un reato di mera condotta, che si estrinseca attraverso due modalità alternative.

La prima consiste nell'esposizione di fatti materiali, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni).

La seconda consiste invece nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che i soggetti individuati dalla norma avrebbero dovuto comunicare alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

La giurisprudenza ritiene che assumano rilevanza anche le condotte omissive: ad esempio, parrebbe integrare l'ipotesi in esame l'aver celato alla conoscenza degli Organi di Vigilanza l'esistenza di documenti nascosti all'interno di una cassaforte aziendale e non esibiti nel corso di un'ispezione.

Al secondo comma è invece disciplinata l'ipotesi di un reato di danno, consistente nell'ostacolo alle funzioni degli Organismi di Vigilanza. In questo caso la condotta è a forma libera.

Il terzo comma, infine, contiene una circostanza aggravante a effetto speciale, qualora si tratti di Società quotate.

Ipotesi applicative

L'amministratore di una società, in occasione di una verifica ispettiva da parte di funzionari della Corte di Conti, omette di fornire informazioni relative alle

modalità di gestione e al costo delle auto aziendali, ostacolando così il controllo da parte dei funzionari.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Vale quanto detto per gli artt. 2621 e 2622 c.c.; il reato in esame rientra nella categoria dei c.d. "*reati propri*", reati cioè che possono essere commessi solo da soggetti "*qualificati*", dotati di poteri decisionali e direttivi.

Valutazione del rischio

I reati in commento sono astrattamente ipotizzabili per la Edilmorgan s.r.l. in relazione alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro. In via di principio, il rischio di verificazione del reato può essere considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato sono stati individuati i "Presidi di Controllo Specifici" di cui al punto B del successivo paragrafo 3.

2.14. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *ter* del Decreto

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse della Società dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie a carico della Società:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote[15];
- a-*bis*) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 *bis* c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

15 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

- per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, previsto dall'articolo 2628 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 c.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 c.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 c.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 *bis* c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati sopra indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. - I Presidi di Controllo

Oggetto della presente Parte Speciale sono i reati societari, ovvero quelle fattispecie le cui condotte vengono poste in essere da soggetti che ricoprono specifici ruoli all'interno della Società (ad es.: amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori), cagionando, in linea generale, un danno nei confronti dei soci, dei creditori o della Società stessa.

Occorre preliminarmente evidenziare che tutte le aree "*a rischio reato*" qui considerate sono sottoposte ai seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;

3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società e messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti), di impegno al rispetto del Modello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione ed attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Inoltre, nella presente sezione vengono individuate singole "attività sensibili"[16] per le quali vengono applicati ulteriori Presidi di Controllo **Specifici**:

A) Gestione della contabilità e delle operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale; redazione e approvazione del bilancio; formazione di documenti diretti a informare i soci sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Reati ipotizzabili:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.).

Presidi di Controllo Specifici:

1) Predisposizione di valutazioni preventive/autorizzative volte a:
   - verificare che i destinatari del modello esercitino le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi

16 Ovvero attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati considerati nella presente Parte speciale.

- escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse ovvero, in caso di tale ricorrenza, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto.

2) Adozione di misure idonee affinché:
   - sia garantito il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
   - non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti.
3) Consegna, a tutti i componenti della compagine sociale, della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio del Collegio Sindacale, con congruo anticipo rispetto alla data di assemblea.

B) Rapporti con i revisori contabili; gestione dei controlli, delle verifiche e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

Reati ipotizzabili:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Presidi di Controllo Specifici:

1) Predisposizione di procedure volte a garantire che tutte le comunicazioni alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza, eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti, siano effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede.
2) Adozione da parte dell'Organo Amministrativo di procedure:
   - di revisione interna della documentazione attinente al bilancio di esercizio, alle scritture contabili, alla relazione semestrale, avente a oggetto informazioni sullo stato economico e patrimoniale della Società, nel rispetto dei principi di veridicità e correttezza dei dati;
   - di verifica e, conseguentemente, attestazione dell'adeguatezza del bilancio d'esercizio (e di tutta la documentazione riguardante lo stato patrimoniale, contabile e finanziario della Società) in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed ai criteri imposti dalla legge per la formazione di dette scritture, con particolare riferimento ai criteri formali e sostanziali richiesti dalla normativa contabile.
3) Verifica, da parte dell'Organo Amministrativo, in relazione all'incarico conferito alla Società di revisione, che:
   - il professionista non si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

- venga individuato il personale aziendale tenuto a trasmettere al revisore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato;
- la Società di revisione prenda contatti con l'OdV e, congiuntamente all'Organo Amministrativo, venga predisposto e assicurato un sistema di informazione tra quest'ultimi e il revisore.

C) Stipulazione e/o risoluzione di accordi negoziali con eventuali *partners* contrattuali; gestione delle risorse umane (selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente).

Reati ipotizzabili:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.).

Presidi di Controllo Specifici:

1) Predisposizione di procedure volte a verificare che gli Esponenti Aziendali non intrattengano rapporti con esponenti dell'ente committente o delle Società concorrenti per ragioni diverse da quelle meramente professionali.
2) Adozione, nella negoziazione e stipula dei contratti, di specifiche procedure che prevedano:
   - l'*iter* di definizione e di attuazione delle politiche commerciali;
   - le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
   - previsioni contrattuali finalizzate a garantire l'osservanza, da parte del contraente, di principi di controllo e regole etiche nella gestione delle attività, con ulteriore definizione delle modalità di gestione di eventuali scostamenti;
   - adozione di procedure trasparenti e tracciabili per l'approvazione e alla stipula dei contratti, che coinvolgano possibilmente funzioni/uffici diversi;
   - la verifica, nella gestione dei contratti, della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo e della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati.
3) Divieto, a tutti i destinatari del Modello, di:
   - effettuare od offrire denaro o altre liberalità finalizzate a ottenere trattamenti di favore nella conduzione di attività aziendali, incluse controparti italiane o estere che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per la Società nella sua interezza;

- promettere o riconoscere compensi o prestazioni in favore di fornitori, consulenti o altri *partners* che non trovino ragione in apposite attività richieste, incarichi da svolgere e regolarmente conseguiti secondo specifici rapporti contrattuali stipulati e approvati dall'Organo Amministrativo della Società;
- dare o promettere denaro o altra utilità, nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali partners contrattuali.

4) Adozione, nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali *partners* contrattuali, anche mediante il ricorso ad accordi transattivi, di procedure trasparenti e tracciabili.
5) Osservanza delle regole e procedure interne per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni alla Società.
6) Adozione, nell'ambito della selezione, assunzione e gestione del personale, di procedure ispirate ai principi di correttezza e di imparzialità, nel rispetto della professionalità e delle competenze del candidato e del dipendente, volte a:
   - individuare i canali di ricerca delle risorse; qualunque selezione al di fuori di tali canali deve essere considerata una operazione in deroga e, pertanto, adeguatamente motivata;
   - selezionare risorse corrispondenti ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali;
   - selezionare, di norma, una rosa di candidati per la copertura della posizione;
   - procedere con una valutazione comparativa dei candidati sulla base di criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali è richiesta l'assunzione;
   - garantire che il colloquio sia svolto da almeno due persone, possibilmente appartenenti a funzioni/uffici diversi;
   - definire criteri generali per la progressione delle carriere, mediante *assessment* periodici delle competenze e del potenziale[17].

4. - <u>I Principi di Comportamento.</u>

In relazione ai reati elencati ai paragrafi precedenti e con specifico riferimento alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, ciascun Destinatario deve tenere una condotta ispirandosi ai principi di correttezza, trasparenza, veridicità e tracciabilità nella conduzione delle attività per la tenuta della contabilità e la

17 In tale ambito, eventuali promozioni fuor piano dovranno essere oggetto di segnalazione all'OdV.

formazione del bilancio civilistico e consolidato, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni applicabili.

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare è fatto l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello:

1. di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali sensibili rispetto al rischio di commissione di uno o più reati societari previsti dal Decreto, nonché tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
2. di osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
3. di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;
4. di osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
5. di effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato e alle altre Autorità pubbliche di Vigilanza;
6. di improntare i rapporti con i *mass media* al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società e in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale;
7. di prestare una particolare attenzione alla stima delle poste contabili; i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il bilancio deve, inoltre, essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza; analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai

soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
8. di rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari del Modello:

A. di tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti ovvero, di porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;
B. di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle deleghe vigenti, nonché dai principi contenuti nel presente Modello, evitando di abusare degli stessi;
C. di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "*fondi neri*" o "*contabilità parallele*";
D. di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
E. di esporre, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere l'indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari, cagionando anche un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori;
F. di diffondere notizie false ovvero porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione della valutazione del capitale sociale e della Società stessa;
G. di comunicare alle Autorità pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero di occultare fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
H. di formare o aumentare in modo fittizio il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché di procedere alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote e alla sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione; a tal proposito, in particolare, è assolutamente vietata:

a. la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci, o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
b. la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
c. l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi previsti dalla legge, di azioni o quote sociali, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
d. l'effettuazione, da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori;
e. la formazione o l'aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché la sottoscrizione reciproca di azioni o quote e la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
f. la ripartizione, da parte dei liquidatori, dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagionino danno ai creditori;
g. di determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo, a tal fine, in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare, ovvero di determinare, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, nonché di impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie della Società di revisione.

Infine, in relazione alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzioni di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, riparto di beni in sede di liquidazione, i Destinatari del Modello sono tenuti a osservare **i seguenti principi di comportamento**:

I. qualsiasi iniziativa o decisione relativa alle attività predette deve essere approvata dall'organo amministrativo e di gestione della Società;
II. contestualmente a una eventuale approvazione, dovrà essere tempestivamente informato l'OdV, il quale avrà diritto ad analizzare tutti i dati relativi alle operazioni in esame anche in pendenza di svolgimento;

III. l'OdV avrà, altresì, l'obbligo di segnalare all'Organo Amministrativo eventuali irregolarità o criticità emerse durante l'esecuzione di dette procedure, potendo indicare eventuali adempimenti risolutivi.

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Con riferimento alle attività aziendali relative alla redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni e delle altre scritture contabili, nonché con riguardo ai rapporti con revisori contabili e/o Società di revisione operanti con la Società, l'OdV, in aggiunta e a integrazione degli ordinari compiti previsti nella Parte Generale del Modello, è tenuto:

- a monitorare l'efficacia delle procedure interne per scongiurare il reato di false comunicazioni sociali;
- a verificare la sussistenza delle condizioni ideali per permettere al revisore contabile e/o alla Società di revisione di svolgere in autonomia i compiti loro affidati;
- a predisporre e garantire un efficiente sistema di *report* con il personale preposto, con il revisore contabile e/o la Società di revisione e, unitamente a questi, con l'Organo Amministrativo;
- a proporre eventuali integrazioni alle regole comportamentali introdotte con la presente Parte Speciale, di cui dovrà curare la tenuta e la conservazione, mediante supporto cartaceo o informatico, presso i propri archivi.

Inoltre, ove la Società decidesse di procedere a operazioni di fusione, scissione, aumenti o diminuzione di capitale, vendita o richiesta di sottoscrizione di azioni, l'OdV deve essere tempestivamente informato, nonché coinvolto nello svolgimento delle attività predette al fine di verificare se da tali operazioni possano sorgere criticità dalle quali deriverebbe la commissione dei reati societari. Nei casi descritti, la Società garantirà che i propri organi di *governance,* eventualmente con il supporto del personale preposto all'attività di controllo interno, provvederanno a coadiuvare l'OdV mediante continui e puntuali flussi informativi.

* * *

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. – Premessa

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *quinquies*, che prevede l'applicazione di sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale. La norma è stata successivamente integrata ad opera dell'art. 10 Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai sensi del rinvio all'art. 600 *quater*1, c.p.).

L'art. 25 *quinquies* del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha modificato il reato di *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* di cui all'art. 603 *bis* c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

2. – I reati di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto

2.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Ai sensi dell'art. 600 c.p. *"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

Il delitto si consuma mediante una serie di condotte alternative quali l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, la riduzione ovvero il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continua, la costrizione a prestazioni lavorative, sessuali o di accattonaggio ovvero attività che ne comportino lo sfruttamento e, infine, la sottoposizione della persona al prelievo di organi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché si configuri il reato in esame è necessario che il soggetto agente eserciti sulla vittima uno stato di soggezione continuativa, nonché una costrizione intensa e prolungata nel tempo ovvero che determini una notevole permanenza tale da compromettere la libertà volitiva della persona.

Lo stato di soggezione può avvenire attraverso violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o ancora mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona come specificato dal secondo comma.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo generico, che si traduce nella coscienza e volontà di ridurre la vittima ad oggetto di diritti patrimoniali, atta quindi a essere prestata, ceduta o venduta dietro corrispettivo.

Ipotesi applicative

Il responsabile di una società recluta manodopera extracomunitaria senza permesso di soggiorno, impiegandola in turni massacranti con una retribuzione irrisoria, minacciando la denuncia alle autorità competenti dell'eventuale rimpatrio.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Ufficio personale

Valutazione del rischio

Il rischio di verificazione del suddetto reato (delitto) è considerato **basso**.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione, la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di gestione ed elaborazione delle buste paga, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare ed alla stretta osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Etico.

2.2. - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.) e Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 600 *bis* c.p. *"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

La disposizione punisce le condotte di reclutamento (cioè attivazione per far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trae vantaggio dall'atto di meretricio) e di induzione (ossia persuasione, convincimento e determinazione all'atto prostitutivo con soggetto diverso dall'induttore), nonché quelle di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione, controllo o conseguimento in altro modo di un profitto in relazione al fenomeno della prostituzione di un minore di anni diciotto, da intendersi quale rapporto sinallagmatico che importa la prestazione di ogni attività sessuale verso il corrispettivo di denaro o altra utilità economica, eventualmente anche a distanza e in assenza di contatto fisico tra i soggetti.

Al secondo comma è punita anche la condotta del cliente, consistente nella consumazione dell'atto sessuale con il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.

* * *

L'articolo 600 *ter* c.p. prevede: "*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il delitto di pornografia minorile costituisca reato di pericolo concreto, mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela anticipata alla libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fini di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Ipotesi applicative

Il responsabile commerciale della società recluta minorenni allo scopo di farli prostituire (art. 600 *bis* c.p.) ovvero induce i minori a partecipare a esibizioni pornografiche (art. 600 *ter* c.p.) per importanti clienti della società al fine di ottenere contratti vantaggiosi.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Ufficio personale

Valutazione del rischio

I valori etici ed il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.3. - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.) e Pornografia virtuale (art. 600 *quater*1 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 600 *quater* c.p. prevede che "*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene*

materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".

Il fatto punito consiste nel procurarsi consapevolmente materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto, nonché nel detenere detto materiale (comprensivo anche di tutte quelle condotte svincolate da un qualsiasi uso del materiale).

Sotto il profilo della consumazione, la fattispecie costituisce un reato permanente, ove la cessazione della stessa coincide con il venir meno della disponibilità del materiale.

* * *

Ai sensi dell' art. 600 *quater*1, invece, "*Le disposizioni di cui agli articoli 600* ter *e 600* quater *si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali"*.

La norma appena richiamata ha la funzione di estendere quanto previsto dagli articoli 600 *ter* e 600 *quater* al materiale rappresentato da immagini virtuali, intendendosi per queste immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Ipotesi applicative

Un dirigente della società acquista materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.) ovvero immagini virtuali in cui, attraverso l'impiego di programmi grafici, alcuni individui minori di anni 18 sono riprodotti in situazioni pornografiche non reali (art. 600 *quater*.1 c.p.) per farne omaggio ad un importante cliente della società.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

In linea di principio, qualunque soggetto abbia a disposizione supporti informatici e telematici forniti dall'azienda.

Valutazione del rischio

I valori etici ed il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.4. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquie*s c.p.)

La disposizione in esame prevede che *"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro".*

Valutazione del rischio

Non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

Il rischio di verificazione del suddetto reato è considerato **non applicabile.**

2.5. - Tratta di persone (art. 601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Ai sensi dell'art. 601 c.p. *"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

Il reato ha ad oggetto una serie di attività imprenditoriali: condotte di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento, trasporto, cessione dell'autorità sulle persone, ospitalità ovvero condotte ingannatorie o violente su una delle persone ridotte in schiavitù a norma dell'art. 600 c.p.; le condotte menzionate sono finalizzate al perseguimento del fine di indurre o costringere il soggetto passivo a determinate prestazioni.

* * *

L'art. 602 c.p. dispone che *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".*

La fattispecie punisce il compimento di singoli atti di negoziazione aventi a oggetto esseri umani nella disponibilità giuridica e materiale di terzi o che versino in stato di soggezione continuativa, senza peraltro collocarsi nel circuito della tratta di persone.

Ipotesi applicative

Un responsabile della società induce con violenza, minaccia e/o inganno soggetti extracomunitari a trasferirsi nello stato in cui la società opera, impiegandoli in turni massacranti e senza alcuna retribuzione.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Ufficio personale

Valutazione del rischio

I valori etici ed il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile.**

2.6. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)

Ai sensi della disposizione in commento, "S*alvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Con la Legge n. 199/2016 la fattispecie in esame è stata riformulata con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del c.d. *"caporalato"*. Nella nuova formulazione il soggetto attivo del reato non è più solamente l'intermediario (come avveniva nella precedente previsione normativa) ma anche il datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore.

La prima delle condotte contemplate dall'art. 603 *bis* c.p. consiste nel mero reclutamento di manodopera, essendo scomparso il riferimento tanto alla natura organizzata dell'attività quanto alle modalità della violenza e della minaccia,

presenti nella vecchia fattispecie. Il termine *"reclutamento"* indica un'attività di procacciamento di persone e di sollecitazione a svolgere un certo tipo di prestazione, nonché al raggiungimento di un accordo finalizzato all'impiego di tali persone.

La seconda condotta è quella di utilizzo, impiego o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento, anche mediante l'attività di intermediazione. La novità della nuova formulazione consiste, come sopra accennato, nel punire anche l'utilizzatore del lavoratore sfruttato che invece prima della novella poteva eventualmente essere ritenuto responsabile in qualità di concorrente.

Il secondo comma della disposizione in esame prevede una circostanza aggravante nel caso in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Il terzo comma prevede quattro indici di sfruttamento. I primi due sono la *"reiterata"* (in luogo di *"sistematica"*, prevista nella previgente disposizione) violazione della normativa sulla retribuzione o sull'orario di lavoro, riposo, aspettativa obbligatoria e ferie. La modifica è significativa, in quanto mentre l'utilizzo dell'aggettivo *"sistematico"* contenuto nella vecchia formulazione alludeva a una scelta organizzativa dell'attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di retribuzione o di orario di lavoro, il termine *"reiterato"* implica semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il *"sistema"* di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo.

Nell'attuale formulazione, dunque, viene meno l'elemento di fattispecie che deponeva a favore dell'esercizio *"professionale"* di attività di reclutamento illecito, rendendo così possibile un'interpretazione della norma che ne consenta l'applicazione anche a ipotesi di reclutamento del tutto occasionali.

Preme, infine, precisare che, qualora le condotte di *"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto. Trattandosi di fattispecie previste quali reati presupposto della responsabilità *ex* D. Lgs. n. 231/2001, la loro contestuale realizzazione darebbe vita a distinti illeciti a carico dell'Ente.

Ipotesi applicative

Il responsabile di una società appalta un servizio ad una società terza che, per tenere bassi i costi, utilizza manodopera non qualificata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (turni massacranti, una retribuzione irrisoria) approfittando del loro stato di bisogno.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Ufficio personale

Valutazione del rischio

Rispetto ai reati in commento, la Edilmorgan s.r.l. può essere interessata principalmente nell'ambito dei rapporti con i fornitori, appaltatori, subapaltatori e *partners*. Il rischio di verificazione del reato è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.7. - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

L'articolo in esame prevede che "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600* bis*, 600* ter *e 600* quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600* quater*1, 600* quinquies*, 609* bis*, 609* quater*, 609* quinquies *e 609* octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*
La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore".

La fattispecie incrimina, a titolo di reato comune di pericolo, l'adescamento (ossia quella condotta di malizioso, minaccioso o ingannevole ottenimento della fiducia) di un minore di età inferiore agli anni sedici, con il dolo specifico di commettere i delitti contro la personalità individuale tassativamente elencati, potendo essere integrato – alla luce della clausola di riserva – soltanto laddove non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

Valutazione del rischio

I valori etici ed il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.8. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto

Si applicano all'Ente:

- per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603 *bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote[18];
- per i delitti di cui agli artt. 600 *bis*, primo comma, 600 *ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*1, e 600 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per i delitti di cui agli artt. 600 *bis*, secondo comma, 600 *ter*, terzo e quarto comma, e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*1, nonché per il delitto di cui all'art. 609 *undecies* la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle superiori lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

3. - I Presidi di Controllo

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nelle pagine che precedono, inclusi i soggetti esterni alla Società.

Occorre preliminarmente evidenziare che tutte le aree "*a rischio reato*" qui considerate sono tenute a osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

18 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

1) rispetto del Codice Etico
2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Inoltre, nella presente sezione vengono individuate singole "attività sensibili"[19] per le quali vengono applicati ulteriori Presidi di Controllo **Specifici**:

A) Attività di selezione, assunzione e gestione del personale; scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, *partner*, terzi.

Reati ipotizzabili:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).

Presidi di controllo **specifici**:

1) divieto di corrispondere ai lavoratori, anche occasionalmente, retribuzioni che siano difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili, ovvero una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
2) verifica, in sede di instaurazione del rapporto di lavoro dipendente, da parte delle funzioni aziendali competenti, che:
   - sia garantita la corresponsione ai lavoratori di una retribuzione conforme alle disposizioni contenute nel CCNL applicabile e,

19 Ovvero attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati considerati nella presente parte speciale.

comunque, proporzionata rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
- sia data puntuale esecuzione agli obblighi retributivi derivanti dai contratti;
- siano rispettate le prescrizioni contenute nel CCNL concretamente applicabile alla programmazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie di ciascun lavoratore;
- siano tempestivamente adeguate le previsioni contrattuali relative alla retribuzione alle eventuali modifiche del CCNL applicabile;

3) verifica, da parte delle funzioni aziendali competenti alla selezione dei prestatori di servizi o forniture che questi si avvalgano di manodopera assunta mediante procedure tali da garantire il rispetto della normativa vigente in ambito sindacale e degli adempimenti imposti dalla contrattazione collettiva nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro[20];
4) obbligo di inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole con cui la controparte dichiari, sotto propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti in ambito sindacale e, quindi, di osservare, nella gestione del personale alle proprie dipendenze, sia le norme in materia di trattamento retributivo, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, etc., sia le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5) obbligo di inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole che prevedano la risoluzione del contratto nel caso di violazione, da parte del contraente, delle norme indicate al punto precedente.

4. – <u>Compiti dell'organismo di vigilanza</u>

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;

20 Si precisa che la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro rileva ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. a prescindere dall'effettivo verificarsi di un infortunio e/o dall'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

- proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, vertici aziendali o dipendenti ed esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- verifiche periodiche sul rispetto e sulla efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.

* * *

NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. – Premessa

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, rubricato "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*".

Il testo del predetto articolo è stato successivamente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro, di seguito anche "TUSL"), il quale, oltre ad aver ridefinito la rubrica della disposizione, che oggi più sinteticamente fa riferimento alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha rimodulato la risposta sanzionatoria prevista in caso di commissione dei reati in esame.

È inoltre necessario accennare al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il quale, pur lasciando invariato il testo dell'art. 25 *septies*, ha indirettamente inciso sui presupposti della responsabilità degli Enti, integrando e modificando le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel TUSL. In particolare, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha evidenziato le caratteristiche che i Modelli di organizzazione e gestione devono possedere al fine di adempiere alla loro funzione esimente in relazione alla commissione di fattispecie colpose previste dagli articoli 589 c.p. e 590, terzo comma, c.p.

I delitti di cui alla presente Parte Speciale non si sostanziano in condotte illecite volontarie, bensì sono integrati da condotte meramente colpose; l'evento lesivo, infatti, non è voluto dal soggetto agente: il suo verificarsi deriva da un'omissione precedente, determinata da colpa, circa il rispetto delle norme antinfortunistiche.

2. - I reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto

2.1. – Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p.: "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
Se il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera colpa e, più precisamente, la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ipotesi applicative

A seguito di un incendio presso l'ufficio amministrativo della società muore un dipendente, intrappolato dalle fiamme. L'amministratore della società, con l'intento di risparmiare, non aveva messo a norma l'impianto antincendio dell'ufficio amministrativo.

2.2. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 2, c.p.)

Ai sensi dell'art. 590 c.p., "*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".

La lesione è ritenuta grave (art. 583, comma 1, c.p.):

"*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o un organo".
La lesione è ritenuta gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto si determina:
"*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società, per non interrompere l'attività del magazzino, decide di rinviare la revisione dell'impianto elettrico. Un addetto al magazzino rimane folgorato perdendo l'uso di un arto.

2.3. – Valutazione dei rischi aziendali e delle Aree aziendali potenzialmente a rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal TUSL, la Società ha effettuato una valutazione dei rischi sussistenti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro

La valutazione dei rischi è stata effettuata, ai sensi degli artt. 17 e 28 del TUSL, dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del RLS, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla normativa prevenzionistica vigente.

I risultati emersi all'esito delle attività svolte sono formalizzati nel "Documento di Valutazione dei Rischi" (di seguito, anche solo "DVR"), il quale è soggetto a periodico aggiornamento.

Debbono essere considerate aree di rischio tutte le aree aziendali di attività dove posso essere sviluppati i fattori di rischio generali analiticamente individuati nel DVR.

2.4. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *septies* del Decreto

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

In relazione alla commissione dei suddetti reati si applica:

- per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008[21], la sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote[22];
- per le residuali ipotesi di cui all'articolo 589 c.p., la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote;
- in relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3, c.p., la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 589 c.p. all'ente si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Legge n. 231/2001[23], per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, mentre, in caso di condanna per il delitto dui cui all'art. 590 c.p., si applicano all'ente le medesime sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi.

3. - I Presidi di Controllo e le Procedure Operative adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro

A seguito dell'individuazione dei rischi esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha predisposto ed implementato i seguenti Presidi di Controllo **Generali** volti ad eliminare i rischi stessi o, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo e, quindi, a gestirli:

1. il sistema organizzativo;
2. la gestione operativa;
3. il sistema di monitoraggio della sicurezza;
4. il Codice Etico;
5. la comunicazione ed il coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

21 La disposizione in commento sanziona *con "l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro"* il datore di lavoro che:
a) omette la valutazione dei rischi e l'adozione del relativo documento;
b) non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

22 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

23 Segnatamente: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

6. la formazione e l'addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7. il Sistema Disciplinare.

Inoltre, la Società si avvale delle seguenti figure previste dal D.lgs. 81/08 al fine di scongiurare ogni rischio connesso all'attività lavorativa svolta.

Datore di Lavoro

Individuato nella figura del Presidente del Consilio di Amministrazione, assume gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 81/08.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - (RSPP), con i seguenti compiti, svolti ai sensi del D. Lgs. n. 81/08:

- ✓ conoscere e mantenere un aggiornamento costante sulla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e su eventuali sue interpretazioni;
- ✓ proporre e gestire piani e procedure di sicurezza per la tutela dell'integrità fisica e della salute del personale, per la sua protezione sul posto di lavoro e per la salubrità del medesimo;
- ✓ informare e formare i dipendenti fornendo loro le informazioni inerenti alla sicurezza in azienda, con particolare riferimento ai rischi presenti, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure da eseguire in caso di incidente e/o di emergenza, ai pericoli connessi legati all'uso di certi materiali o sostanze o all'attività lavorativa da intraprendere;
- ✓ elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- ✓ elaborare le misure preventive e protettive, individuare i dispositivi di protezione individuale più appropriati alla mansione e/o al lavoratore e i sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ analizzare, correggere e, quando si può, eliminare i rischi relativi (compresi quelli di esposizione a sostanze nocive o a rumore), assicurando che il personale sia informato e addestrato alla prevenzione infortuni e sia fornito dell'equipaggiamento di protezione e di emergenza;
- ✓ assicurare i servizi di pronto intervento e soccorso;
- ✓ curare manuali di istruzione operativi, cartelli segnaletici e schede di corretto uso di macchine e impianti;
- ✓ informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- ✓ rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
- ✓ assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- ✓ effettuare le verifiche periodiche di controllo operativo dei DPI;

- ✓ analizzare e denunciare tempestivamente alle autorità competenti gli incidenti e informare dei danni le persone esposte;
- ✓ fornire un supporto fattivo ai Responsabili di funzione grazie alla sistematica attività di *audit* volta a mettere in evidenza eventuali inadempienze normative dell'azienda;
- ✓ individuare i fattori di rischio presenti in azienda, valutarli e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro;
- ✓ raccogliere tutte le informazioni necessarie all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, nonché all'implementazione di programmi di formazione specifica per i lavoratori;
- ✓ partecipare alle riunioni aziendali periodiche indette per la gestione della sicurezza aziendale;
- ✓ adempiere a quanto indicato/richiesto dalla Legge e/o da procedure volontarie applicate all'interno dell'azienda;
- ✓ mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato secondo i requisiti delle normative volontarie prese come riferimento per strutturale tutto l'apparato procedurale aziendale.

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza - (RLS), con i seguenti compiti ed attribuzioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/08:

- ✓ accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ collaborare, quando è consultato:
  - preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  - in merito alla designazione del RSPP/ASPP e del medico competente, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - in merito all'organizzazione della formazione (art. 37 D. Lgs. n. 81/08);
- ✓ ricevere/divulgare le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- ✓ ricevere/divulgare le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ✓ ricevere/divulgare una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 D. Lgs. n. 81/08;
- ✓ promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- ✓ formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

- ✓ partecipare alla riunione periodica *ex* art. 35 D. Lgs. n. 81/08;
- ✓ fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
- ✓ avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- ✓ ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- ✓ adempiere a quanto indicato/richiesto dalla Legge e/o da procedure volontarie applicate all'interno dell'azienda.

Preposto – (PPS), con i seguenti compiti ed attribuzioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/08:

- ✓ sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori;
- ✓ verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✓ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- ✓ frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 D. Lgs. n. 81/08;
- ✓ mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato secondo i requisiti delle normative volontarie prese come riferimento per strutturale tutto l'apparato procedurale aziendale;
- ✓ minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile;

- ✓ svolgere/ottemperare a quant'altro indicato nel DVR e/o negli altri documenti di sicurezza/ambiente e/o alle informative ricevute/acquisite in occasione degli incontri formativi.

3.1. - La gestione operativa del settore della salute e della sicurezza sul lavoro

Nell'ambito delle attività di progettazione e di implementazione del proprio Modello, la Società riserva particolare attenzione alla esigenza di assicurare una gestione operativa regolata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo contesto, assume particolare rilevanza la progettazione ed implementazione, da parte della Società, di un sistema di gestione conforme agli *standard* internazionali: ai sensi del TUSL, i modelli organizzativi conformi ai predetti *standard* si presumono conformi ai requisiti previsti dal TUSL medesimo per le parti corrispondenti.

3.1.1. - Gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede a:

- ✓ individuare, anche a seguito della redazione del DVR e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità e le eventuali azioni di miglioramento, rispetto agli *standard* tecnico-strutturali di Legge, di attrezzature, impianti (a titolo meramente esemplificativo, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi sia propri sia di terzi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché le relative responsabilità di attuazione;
- ✓ effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli *standard* di Legge;
- ✓ pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate, da soggetti incaricati dalla Società, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature operative presso i luoghi ove operano i lavoratori della Società o i lavoratori di ditte terze in subappalto, con particolare riferimento alle attrezzature/impianti antincendio;
- ✓ registrare l'effettuazione delle suddette attività di manutenzione in idonea documentazione coerentemente con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e con le informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature;
- ✓ definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature di lavoro, impianti e sostanze pericolose;

- ✓ garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli *standard* tecnico-strutturali e della normativa.

3.1.2. - La valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP, alla periodica identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo in adeguata considerazione la propria struttura interna, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale.

La valutazione dei rischi è documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR contenente:

- ✓ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- ✓ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- ✓ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- ✓ l'indicazione del nominativo del RSPP e del RLS che hanno partecipato o comunque sono stati consultati in occasione della valutazione del rischio;
- ✓ l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- ✓ tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR è aggiornato periodicamente e, comunque, in occasione di significative modifiche organizzative che incidano sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dell'attività di individuazione e valutazione dei rischi, assume particolare rilevanza l'effettuazione, con cadenza almeno annuale, di apposite riunioni tra il Datore di Lavoro, il RSPP ed il RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi.

Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale.

Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei prestatori d'opera), sono garantiti tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, inclusa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, l'ottenimento della documentazione di legge, la redazione del DUVRI (documento unico di

valutazione dei rischi interferenziali), dove previsto, e sono richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro.

3.1.3. - I dispositivi di prevenzione e protezione

All'interno del DVR sono indicati i dispositivi di prevenzione e protezione da utilizzare in funzione della tipologia del rischio.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza e di prevenzione e protezione individuate nel DVR, è previsto che il Preposto e, se del caso, il RLS, verifichino, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione interna rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.

3.1.4. - L'informazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei lavoratori

La Società cura la definizione, la formalizzazione e l'implementazione delle attività di informazione dei lavoratori, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti.

Tali attività sono predisposte nell'ottica di assicurare una puntuale informazione dei lavoratori in materia di:

- ✓ rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della Società;
- ✓ misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
- ✓ rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- ✓ pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi da parte dei singoli lavoratori;
- ✓ procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- ✓ nomine di RSPP, Addetti alle emergenze e/o RLS.

È inoltre prevista una specifica attività di monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione svolte.

Per quanto attiene il coinvolgimento dei lavoratori, è prevista la pianificazione e l'effettuazione della riunione periodica di cui all'art. 35 TUSL, con partecipazione del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e del RLS, i cui risultati sono formalizzati in apposito verbale.

La Società cura, altresì, la definizione, la formalizzazione e l'implementazione di un Piano di Formazione secondo i dettami dell'Accordo Quadro Stato Regioni di cui all'art. 37 del TUSL, con particolare riguardo:

- ✓ ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- ✓ ai rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

Nell'ambito del Piano di Formazione sono indicati i seguenti elementi: tipologia del corso (argomenti), durata, responsabile proponente, programmazione, destinatari, soggetti che effettuano formazione, modalità di valutazione dell'efficacia della formazione.

La formazione e/o l'addestramento sono:

- ✓ differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori;
- ✓ erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
- ✓ periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

È inoltre riservata particolare attenzione alla formazione dei soggetti aventi specifici ruoli e compiti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, con precipuo riguardo al Preposto, al RLS ed agli Addetti alle emergenze.

In ogni caso, il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono monitorati ed adeguatamente documentati.

3.1.5. - La gestione degli infortuni sul lavoro

La Società riserva particolare attenzione alla gestione degli infortuni sul lavoro, nell'ottica di garantire il rispetto della normativa vigente. Gli infortuni occorsi sono analizzati a cura del RSPP e sono individuate azioni correttive/preventive finalizzate ad evitare il ripetersi dell'evento; viene altresì svolta un'attività di analisi delle cause, nonché di individuazione di azioni correttive e preventive.

Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dei lavoratori di almeno un giorno - escluso quello dell'infortunio - sono comunicati all'INAIL, mentre quelli con prognosi superiore ai tre giorni sono denunciati all'INAIL secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Gli infortuni sono annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.

3.1.6. - L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

La Società ha perseguito negli anni un percorso volto alla corretta acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie *ex lege*, le quali sono archiviate forma cartacea e/o elettronica a cura del RSPP.

4. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha approntato un sistema di controllo e di verifica incentrato su un duplice livello di monitoraggio.

Nell'ambito del primo livello, assume rilevanza, da un lato, l'auto-controllo da parte dei lavoratori; dall'altro, il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es.: Preposto, RSPP, Medico Competente, RLS, etc.).

Nell'ambito del secondo livello, opera l'Organismo di Vigilanza, chiamato a verificare e vigilare sulla adeguatezza nel tempo e sull'effettività del complessivo sistema di controllo interno adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo l'aggiornamento del Modello, incluso ciò che attiene il settore della salute e sicurezza sul lavoro, in tutti i casi in cui siano accertate violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In particolare, al fine della migliore e completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione, è fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di segnalare mediante comunicazione scritta tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda o al responsabile della sicurezza e prevenzione o direttamente all'OdV.

Parimenti, il Responsabile della Sicurezza (RSPP) dovrà inviare con cadenza semestrale una relazione avente ad oggetto:

- episodi rilevanti in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro;
- interventi di autorità ispettive ed eventuali prescrizioni comminate;
- verifica dell'effettiva attuazione del Modello nella presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà prevedere e definire le specifiche casistiche per le quali il flusso informativo debba essere attuato in modo tempestivo ed immediato e provvedere a darne comunicazione a tutti i destinatari.

Particolarmente importanti e rilevanti sono i compiti dell'Organismo di Vigilanza per quel che concerne l'osservanza del Modello in relazione ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, in relazione all'osservanza del Modello per quel che concerne la presente parte speciale, ha compiti di proposta e verifica dell'adozione di principi e condotte nelle diverse aree di rischio, predisponendo forme di conservazione delle istruzioni impartite.

Deve altresì svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del Documento di Valutazione dei rischi, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali ed esaminare le segnalazioni ricevute, predisponendo le necessarie verifiche ed i controlli opportuni.

* * *

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. – Premessa

L'articolo 25 *octies* è stato introdotto nel sistema della responsabilità da reato degli Enti dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Un intervento legislativo significativo si è poi avuto con la legge n. 186/2014 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 *ter*.1 c.p. e ha inserito la nuova norma nell'alveo delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25 *octies*.

Quest'ultima disposizione rimanda ai delitti contro il patrimonio per la cui configurazione è necessaria la commissione di un c.d. reato presupposto.

Si tratta di delitti plurioffensivi, in quanto sono eterogenei i beni giuridici oggetto di tutela: il patrimonio (riferibile a quello del soggetto passivo leso dal reato presupposto), ma anche l'amministrazione della giustizia (considerata nel suo specifico compito di perseguire qualsiasi delitto ivi incluso quello presupposto) e l'ordine economico (nel senso del regolare e trasparente svolgersi delle attività economiche in un regime di libera concorrenza).

Il legame tra i reati in esame e il delitto presupposto è rinforzato dalla richiesta presenza in capo all'agente della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (non è invece necessario che lo stesso conosca la qualificazione giuridica del reato presupposto, il momento e le modalità con cui è stato commesso).

Ai fini della punibilità per i delitti in esame non è richiesto il preventivo accertamento del reato precedentemente commesso con sentenza passata in giudicato, bensì è sufficiente che, a livello probatorio, emerga la provenienza delittuosa dei beni.

2. – I reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

Ai sensi dell'art. 648 c.p. *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7* bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Il reato in esame mira a impedire la circolazione delle cose di provenienza delittuosa, non solo al fine di evitare il consolidamento del pregiudizio anteriore e ulteriori incrementi patrimoniali, ma anche per limitare gli ostacoli all'autorità giudiziaria nell'accertamento e repressione dei reati presupposto; ne deriva il carattere plurioffensivo della fattispecie, la quale è posta a tutela del patrimonio e dell'amministrazione della giustizia.

Soggetto attivo del reato è colui che acquista, riceve o occulta le cose provenienti dal reato o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare.

La norma, mediante la clausola di riserva espressa, qualifica come *post factum* non punibile la condotta tenuta dall'autore o dal concorrente nel reato presupposto.

Perché si configuri la fattispecie è necessaria l'esistenza di un precedente delitto da cui deve provenire la cosa ricettata. Si ritiene che il reato principale possa essere qualsiasi delitto, compresi quelli di natura non patrimoniale.

Come specificato al comma terzo, il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Con riferimento alla condotta sanzionata sono tassativamente individuate le modalità attraverso cui può essere integrata la fattispecie: acquisto, ricezione, occultamento e ricettazione per mediazione per l'intromissione nel far acquistare, ricevere o occultare.

L'acquisto viene inteso in senso atecnico, come conseguimento di fatto del possesso sulla cosa, sulla base di un qualsiasi fatto giuridico idoneo; l'acquisto in forza di un titolo di per sé non ingiusto non esclude il reato.

Per ricezione si intende ogni forma di conseguimento della materiale detenzione della cosa, anche solo temporaneo.

L'occultamento, invece, implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo (si pensi ad esempio a un acquisto in buona fede e a un successivo occultamento quando si è venuti a conoscenza della provenienza delittuosa).

La ricettazione per intromissione, infine, è configurabile in presenza di qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato presupposto e un terzo. Non occorre che tale mediazione abbia esito positivo.

La fattispecie è sorretta dall'elemento psicologico del dolo specifico, in quanto l'agente commette il fatto *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto"*.

Il profitto può avere anche natura non patrimoniale in quanto configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s'incrementi di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e che sia quindi in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale.

In ultimo si segnala che al secondo comma è disciplinata una particolare ipotesi di tenuità del fatto.

Ipotesi applicative

Un rappresentante della società acquista attrezzature ad un prezzo nettamente inferiore al reale valore di mercato, consapevole che la merce acquistata è rubata.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

La fattispecie è configurabile nell'ambito della gestione delle modalità di acquisizione di beni e degli accordi di fornitura; il rischio di verificazione del reato è considerato **medio.**

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.2. – Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p. "*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il delitto di riciclaggio è fattispecie plurioffensiva: i beni giuridici tutelati sono infatti il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, nonché l'ordine pubblico e l'ordine economico, dal momento che le condotte incriminate hanno l'effetto di distorcere l'economia, ledere il mercato e falsare la libera concorrenza.

La norma si apre con la clausola di riserva "*fuori dei casi di concorso nel reato"*, che esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al reato presupposto, non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile. Non è richiesta neppure l'individuazione dell'autore dello stesso. Inoltre, come nel caso dell'art. 648 c.p., il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Il reato di riciclaggio presenta quali modalità di commissione: la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo e il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato.

La condotta di trasferimento, invece, è una specificazione della sostituzione che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad un altro soggetto o da un luogo a un altro) a fini di ripulitura, che si avvalgano di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la giurisprudenza di legittimità, rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo a un altro dei proventi illeciti, ove ciò renda di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.

Per quanto riguarda *"il compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa"*, si tratta di una formula di chiusura che ricomprende *"altre operazioni"*, diverse quindi dalla sostituzione e dal trasferimento; vi rientra, ad esempio, l'impiego del provento in attività economico-finanziarie o la costituzione di Società estere fiduciarie e di comodo.

Si tratta di reato di mera condotta e di pericolo concreto, in quanto tutte e tre le condotte menzionate devono essere accumunate dalla capacità di ostacolare l'identificazione dell'origine criminosa dei beni.

La fattispecie, infine, punisce non solo le condotte che hanno ad oggetto i proventi diretti dei reati presupposto, ma anche quelle che hanno a oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto: si tratta del c.d. *"riciclaggio indiretto"*, configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative a utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi e che rileva fintanto che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

Infine, al secondo comma è prevista l'aggravante speciale di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Al terzo comma è invece prevista la diminuzione della pena qualora il delitto presupposto sia punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Ipotesi applicative

Il responsabile della società accetta di vendere un bene ad un prezzo nettamente superiore al suo valore commerciale, purché la transazione si concluda in contanti, così come richiesto dall'acquirente notoriamente legato ad associazioni malavitose.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

La fattispecie è configurabile nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti); il rischio di verificazione del reato è considerato **medio.**

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Ai sensi della disposizione in commento *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso reprimere l'attività finale del ciclo di *money laudering*, ossia la fase di collocamento sul mercato dei capitali ormai ripuliti. La tutela quindi, più che al patrimonio, è rivolta all'ordine economico e sociale, in quanto il sistema finanziario risulterà profondamente alterato dall'arrivo di masse di capitali di provenienza illecita, con conseguenze negative su risparmiatori e investitori.

La fattispecie si apre con una clausola di riserva che esclude la punibilità dei soggetti concorrenti nel reato presupposto e i soggetti già incriminabili per ricettazione e riciclaggio.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie il denaro, i beni o le utilità di provenienza illecita. Per impiego dovrà intendersi un investimento, cioè un'utilizzazione dei capitali al precipuo scopo di conseguire un utile futuro. Per attività economiche si intende, a norma del Codice civile, ogni attività relativa alla produzione e circolazione di beni e servizi, mentre per attività finanziarie si intende ogni forma di circolazione di denaro e titoli.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società, per espandere il *business*, ricorre a denaro erogato da una finanziaria notoriamente legata a una organizzazione criminale usufruendo di un tasso di interesse particolarmente vantaggioso.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

La fattispecie è configurabile nell'ambito della liquidazione delle fatture passive e degli incassi; il rischio di verificazione del reato è considerato **medio.**

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto B) del successivo paragrafo 3.

2.4. - Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

Ai sensi della disposizione in esame "*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L'introduzione di questo reato, ad opera della L. n. 186/2014, si è resa necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648 *bis* c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi riciclava in prima persona. Il delitto di auto riciclaggio prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e, inoltre, prevede la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La *ratio* punitiva della norma è quella di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato presupposto. I beni giuridici destinatari di tutela sono il patrimonio e l'ordine economico.

L'art. 648-*ter*.1 c.p. distingue due ipotesi: la prima, più grave, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-*ter*.1, co. 1, c.p.); la seconda, attenuata, punisce le medesime attività ove poste in essere in relazione a utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-*ter*.1, co. 2, c.p.).

Trovano comunque applicazione le pene più severe previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648 *ter*.1, co. 3, c.p.).

È importante sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola "concretamente" l'identificazione della provenienza

delittuosa, a differenza della condotta di riciclaggio, dove l'avverbio non è invece presente.

Al quarto comma dell'articolo è disciplinata una causa di non punibilità che si verifica quando il denaro, i beni o le altre utilità *"vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".* L'uso personale, infatti, deve considerarsi antitetico alla dissimulazione della fonte delittuosa. È pertanto il concreto effetto dissimulatorio che funge da filtro selettivo all'applicazione della fattispecie. Anche nel caso di beni acquistati prima per scopi personali e poi rivenduti, non è detto che si integri l'autoriclaggio.

Ipotesi applicative

L'amministratore della società, per espandere il *business*, utilizza i fondi ottenuti con l'evasione fiscale realizzati tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

È opportuno fare qualche considerazione sul reato in commento in quanto l'incerta formulazione della norma pone profili problematici in ordine alla identificazione dei limiti di applicazione della fattispecie.

Il problema ruota intorno alla mancata identificazione dei c.d. reati–base da cui può avere origine la condotta tipica di autoriciclaggio (l'art. 648 *ter*.1, infatti, si riferisce genericamente ai "delitti non colposi"), che si riflette, di conseguenza, sulla difficoltà di circoscrivere i confini della responsabilità amministrativa dell'ente.

Già all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 186/2014, che ha introdotto la fattispecie del reato in esame, infatti, ci si è interrogati se la responsabilità dell'ente debba essere limitata alle ipotesi in cui il reato–base dell'autoriciclaggio rientri nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o se, viceversa, possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse, estranee al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Sebbene la prima interpretazione (restrittiva) sembrerebbe più coerente con il principio di legalità e tassatività posto alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, sancito dall'art. 2 del Decreto, secondo

il quale "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*", si deve tuttavia evidenziare che, secondo le **Linee Guida Confindustria**, "*se il reato-base consistesse in un reato presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo* ad hoc *e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento*"[24].

Alla luce considerazioni che precedono è ragionevole considerare il rischio di verificazione del reato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di contabilizzazione delle fatture e di stipulazione dei contratti, nonché l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *octies* del Decreto

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da soggetti apicali o sottoposti appartenenti a essa, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote[25]. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti menzionati si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto per una durata non superiore a due anni.

3. – I Presidi di Controllo

In occasione della realizzazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Edilmorgan s.r.l., delle aree sensibili, ovvero quelle aree e settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di

24 Sul punto, cfr. circolare di Confindustria n. 19867 del 12.06.2015.

25 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.

In tutte le suddette aree "*a rischio*" considerate occorre preliminarmente osservare che vigono i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo ai temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, nei confronti delle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Inoltre, nella presente sezione vengono individuate singole "attività sensibili"[26] per le quali vengono applicati ulteriori Presidi di Controllo **Specifici**:

A) Rapporti con clienti, fornitori, consulenti e terzi

Reati ipotizzabili:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Presidi di Controllo **Specifici**:

1) identificare l'attendibilità dei *partner* commerciali e finanziari, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e

26 Ovvero attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati considerati nella presente parte speciale.

tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;

2) selezionare i professionisti e i *partner* commerciali sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
3) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti;
4) identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
5) individuazione e differenziazione delle risorse deputate:
   - a selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti
   - a formalizzare l'accordo negoziale;
   - a gestire l'anagrafica Fornitori/Consulenti;
   - a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti;
6) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori/consulenti;
7) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;
   -
8) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori approvati da parte delle funzioni aziendali competenti;
9) inserimento nei contratti di appalto/fornitura e negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società[27].

B) Controllo, autorizzazione/approvazione dei pagamenti, gestione debiti e crediti, gestione dei fabbisogni finanziari

Reati ipotizzabili:

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Presidi di Controllo **Specifici**:

27 Più precisamente, informazione rivolta ai consulenti e ai *partner* commerciali circa l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e i *partner* commerciali, tramite apposite clausole contrattuali.

1) chiara definizione di ruoli e di responsabilità nella gestione del processo nelle fasi operativo-gestionali, di controllo, di autorizzazione/approvazione;
2) identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei pagamenti, con espressa indicazione dei soggetti chiamati a eseguirli;
3) definizione dei compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo dei pagamenti;
4) regolarità del ciclo passivo in modo da garantire che:
   - ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);
   - il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di Società *off shore*;
   - il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
   - vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
   - i pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi avvengano solo qualora:
     i. trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
     ii. siano attuati in corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, etc. effettivamente ricevute dalla Società;
     iii. siano supportati da giustificativi e idoneamente documentati;
5) verifica della regolarità delle transazioni finanziarie o delle operazioni di erogazione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l'incasso, e quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
6) controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;

7) controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, con particolare riguardo alla sede legale della controparte, agli istituti di credito utilizzati e ad eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
8) registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;
9) segnalazione all'OdV delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazioni o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
10) identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, anche all'estero;
11) divieto di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

3. – I Principi di Comportamento

Tutti i soggetti Destinatari coinvolti nelle "aree sensibili" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di Edilmorgan s.r.l.

In generale è fatto l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari del Modello, di:

1. segnalare all'OdV eventuali operazioni sospette o eventuali infrazioni delle regole comportamentali sopra precisate di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività professionale svolta;
2. con cadenza quotidiana, procedere alla chiusura della cassa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;
3. effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o ritiro di effetti bancari, compresi i pagamenti di modico valore;
4. nell'ambito dell'attività della Società, non utilizzare libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
5. verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e *partner* commerciali;
6. selezionare i fornitori sulla base di criteri che prescindono da rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società;
7. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente Parte Speciale, è fatto l'**espresso divieto**, a carico dei Destinatari del Modello di:

A. eseguire pagamenti o incassi in contanti;
B. violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
C. eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito o ceduto i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
D. effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (ad esempio: azioni, obbligazioni);
E. acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
F. operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
G. acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;
H. accettare od offrire qualsiasi tipologia di donazione, omaggio, regalia o qualsiasi beneficio diretto o indiretto al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali.

5. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente parte speciale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure aziendali che la Società adotta.

* * *

REATI AMBIENTALI

1. – Premessa

La funzione della presente Parte Speciale è quella di individuare compiutamente le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, rientranti nella categoria degli illeciti ambientali.

L'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, e ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati ambientali.

La disposizione contempla al primo comma fattispecie di reato disciplinate dal Codice penale, al secondo comma reati previsti dal D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 ("*Norme in materia ambientale*"), al terzo comma reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 *("Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione"*), al quarto comma reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 ("*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*") e, infine, al quinto comma reati previsti nel D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 *("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*).

Dei diversi reati ambientali, la maggior parte delle ipotesi previste consistono in reati di pericolo presunto e solo alcuni sono reati di danno o pericolo concreto, considerati, altresì i c.d. "ecoreati" introdotti nel Codice penale con la legge n. 68/2015.

Inoltre, molte delle fattispecie descritte in questa sezione costituiscono reati contravvenzionali, sanzionabili pertanto a titolo di colpa; per integrare la fattispecie sotto il profilo soggettivo sarà quindi sufficiente – per tali ipotesi - una condotta connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia.

L'assenza specifica del requisito del dolo o della colpa grave rende pertanto ancor più probabile la possibilità che si verifichino, negli ambiti delle attività rilevanti a livello ambientale svolte dall'Ente, le condotte previste dal Decreto. Ciò comporta una particolare attenzione da parte dell'Ente ad individuare presidi preventivi idonei a prevenire il verificarsi delle condotte sanzionate.

2. – I reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

2.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452 *bis* c.p.), Disastro Ambientale (art. 452 *quater* c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art 452 *quinquies* c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 *sexies* c.p.), Circostanze aggravanti (art 452 *octies* c.p.).

Ai sensi dell'art. 452 *bis* c.p. *"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

È "*abusiva*" la condotta posta in essere in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Ne deriva che è da considerarsi abusiva non solo l'azione realizzata in assenza di autorizzazioni, ma anche quella posta in essere con autorizzazioni scadute o palesemente illegittime.

L'utilizzo della disgiunzione "*o*" tra la condotta di compromissione e il deterioramento esprime una diversità ontologica tra le due condotte. Deterioramento e compromissione sono due fattispecie autonome che indicano rispettivamente uno squilibrio strutturale e funzionale nell'ecosistema.

Tali condotte, come precisa la norma in parola, devono essere "*significative*": devono denotare, cioè, una certa incisività e rilevanza, mentre è "*misurabile*" la condotta che sia quantitativamente o oggettivamente apprezzabile.

* * *

L'art. 452 *quater* c.p. prevede che *"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

La prima ipotesi presa in considerazione dalla norma in esame, rinvenibile al numero 1) della stessa, è la "*alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema*". Si tratta di un reato di evento, risultando essenziale, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che l'alterazione si sia già verificata, ed in modo irreversibile.

L'irreversibilità del fenomeno inquinante traccia il *discrimen* tra questa ipotesi delittuosa e quella di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis* c.p.

Per "*ecosistema*" si intende l'insieme degli organismi e delle sostanze esistenti in un'area determinata e/o delimitata.

* * *

L'art. 452 *quinquies* c.p. prevede che "*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452* bis *e 452* quater *è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".*

L'articolo in commento, pertanto, sanziona anche quelle ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi. In forza del principio di precauzione è comunque necessaria in tal caso una verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell'evento dannoso, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità.

* * *

Ai sensi dell'art 452 *sexies* c.p., "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

Per il reato in commento si pone un problema di coordinamento con l'articolo 452 *quaterdecies*, che, al secondo comma, prevede un'ipotesi aggravata della fattispecie di "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" quando si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Si ritiene che, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi (carattere del rifiuto, organizzazione, fine d'ingiusto profitto, ingente quantità), il reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. possa "*assorbire*" la fattispecie di cui all'art. 452 *sexies* c.p., contemplando la prima norma pene superiori rispetto a quelle previste nell'ipotesi base di cui al primo comma del reato in commento.

* * *

Infine, l' art 452 *octies* c.p. statuisce che "*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis *è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 41* bis *sono aumentate.*
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

La scelta di inserire l'art. 452 *octies* c.p. è ispirata dall'intenzione di un più deciso contrasto alle organizzazioni criminali con lo scopo esclusivo o prevalente di trarre profitti nel settore dell'ambiente (le c.d. ecomafie).

L'articolo prevede, infatti, delle aggravanti in tema di reati associativi:

I. la prima ipotesi, indicata dall'art. 452 *octies*, comma 1, c.p., riguarda il delitto di associazione per delinquere, mentre il comma 2 della norma in esame fa riferimento all'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 *bis* c.p.
II. nella seconda ipotesi, pur non essendo espressamente previsto, come invece accade nella prima, deve ritenersi che le finalità che caratterizzano le aggravanti non debbano essere esclusive, ma possano concorrere con altre.

* * *

L'articolo 452 *quaterdecies* c.p.[28] dispone: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

28 Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 21/2018, il cui contenuto è corrispondente a quello dell'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q), del medesimo D. Lgs n. 21/2018. L'articolo 8 del Decreto sopra menzionato, rubricato *"Disposizioni di coordinamento"*, ha espressamente previsto che *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale"*.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (...)".

Si tratta di un reato di mera condotta. La soglia di tutela, quindi, è arretrata al livello del pericolo presunto di lesione e, dunque, perché sussista il reato, non è necessario né l'accertamento di un evento di danno ambientale, né la minaccia all'ambiente, ossia il pericolo concreto di danno.

L'organizzazione è punita solo in quanto, e se, strumento effettivo per realizzare la gestione abusiva di rifiuti.

Il delitto può definirsi, inoltre, abituale, in quanto il disvalore della condotta è intimamente collegato ad una ripetitività nel tempo necessaria alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.

Ipotesi applicative

L'azienda, per risparmiare sui costi di smaltimento, sotterra o brucia i rifiuti prodotti (ipotesi dolosa) ovvero, per risparmiare sui costi di gestione, non provvede all'ordinaria manutenzione di un condotto che causa la fuoriuscita di liquami nell'ambiente (ipotesi colposa).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Personale operativo e di cantiere

Valutazione del rischio

Tra le ipotesi di reato sopra descritte si ritiene astrattamente ipotizzabile per la Edilmorgan s.r.l. esclusivamente la fattispecie di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *sexies* c.p.
Il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **basso**; non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione degli altri reati in esame il cui rischio, pertanto, è ritenuto **non applicabile**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata, quale efficace e sufficiente misura di prevenzione, la stretta osservanza delle procedure aziendali relative all'affidamento dell'attività di smaltimento dei rifiuti, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare ed alla stretta osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Etico.

2.2. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.).

L'art. 727 *bis* c.p. prevede che "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Le specie animali e vegetali selvatiche protette sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Invero, la disposizione di cui all'art. 727 *bis* c.p. si articola su di una serie di locuzioni vaghe e generiche: "*una specie animale protetta*", una "*quantità trascurabile di detti esemplari*", un "*impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*", formule ripetute nel secondo comma della stessa fattispecie.

L'aggettivo "*trascurabile"* assurge a parametro che, per essere pienamente colto, richiede necessariamente la conoscenza dell'entità della specie animale selvatica protetta. Si tratta, in altri termini, di un termine di relazione la cui esatta portata non può essere individuata senza conoscere prima l'altro criterio di paragone, e cioè la specie animale selvatica protetta (è evidente che la condotta di uccisione di dieci esemplari di una specie animale selvatica protetta diventa 'quantità' irrisoria se la specie consta di milioni e milioni di elementi).

La fattispecie appare destinata, infine, a ricoprire un ristretto ambito applicativo stante la clausola di riserva "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", che restringe la portata della disposizione, la quale verrà pertanto applicata solo in via residuale.

Ipotesi applicative

L'azienda, dietro compenso, consente l'utilizzo delle infrastrutture aziendali (magazzini) per detenere esemplari appartenenti ad una specie protetta.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione

Valutazione del rischio

I valori etici ed il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni per la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.3. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

Ai sensi dell'art. 733 *bis* c.p. *"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un* habitat *all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 *bis* c.p., per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Ipotesi applicative

La società, senza aver preventivamente eseguito le opportune verifiche, costruisce su un terreno di sua proprietà una nuova struttura ma, dopo successivi controlli, detto terreno risulta ubicato in un sito protetto.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione

Valutazione del rischio

Il rischio di realizzazione della fattispecie di reato sopra descritta è da considerarsi **basso**.

2.4. - Scarico di acque reflue (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 commi 2, 3, 5, 11 e 13).

La disposizione in esame prevede quanto segue: *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29* quattuordecies*, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattuordecies*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".

Con riferimento all'articolo in esame si precisa che, per quanto riguarda la responsabilità da reato degli enti, rilevano solamente i commi 2, 3, 5, 11 e 13, motivo per il quale è stato trascritto esclusivamente il testo di dette disposizioni.

Si tratta di reati comuni, ossia riferibili a "chiunque" effettui uno scarico di acque reflue industriali. Per quanto attiene all'elemento psicologico, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, a integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la condotta colposa.

Ipotesi applicative

L'azienda, tramite un allaccio abusivo al sistema fognario, immette in esso i residui idrici provenienti da impianti destinati, attivamente e finalisticamente, allo svolgimento di attività produttive.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Personale operativo e di cantiere

Valutazione del rischio

Il rischio di verificazione del reato è **basso** in considerazione del fatto che la Società non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire scarichi industriali ma solo di tipo civile (acque bianche e scarichi fognari).

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione, la stretta osservanza delle procedure aziendali relative all'affidamento delle attività di smaltimento dei liquami, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare ed alla stretta osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Etico.

2.5. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lett. a e b, 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006), Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006), Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006), Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006).

Ai sensi dell'art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 "*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29* quattuordecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di*

rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi […].
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. […]
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. […]"

Con riferimento alla norma in esame, si precisa che, ai fini della responsabilità da reato degli enti, rilevano solo i commi 1, lett. a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, motivo per il quale è stato trascritto esclusivamente il testo di dette disposizioni.

Ai fini della sussistenza della fattispecie incriminatrice non è richiesta alcuna attività connotata da stabilità e/o continuatività. Si tratta di un reato solo eventualmente abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. Inoltre, si configura quale reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti.

* * *

L'art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 dispone che: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il*

trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose […]".

Dalla lettura della norma si evince la volontà del legislatore di ricollegare la punibilità della condotta alla mancata realizzazione della bonifica che costituisce l'evento del reato.

Quanto ai rapporti con altri reati, si evidenzia che, nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi una discarica abusiva, ovvero abbandoni o depositi in modo incontrollato, nell'esercizio di una attività di impresa, i rifiuti, risponde non solo delle contravvenzioni previste e punite dall'art. 256 D. Lgs. n. 152/2006, ma anche di omessa bonifica di cui alla disposizione in commento.

* * *

L'art. 258 D. Lgs. n. 152/2006, al quarto comma, prevede: *"[…] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188* bis*, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto […]"*.

La condotta rilevante ai sensi dell'art. 25 *undecies*, co. 2, lett. d), D. Lgs. 231/2001 è unicamente quella di chi "*nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto*". Si applica in questi casi la pena prevista dall'art. 483 c.p. e, cioè, della reclusione fino a due anni.

* * *

L' art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 dispone: *"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena*

dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. […]"

La nozione di "*spedizione illegale*" di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di "*traffico illecito di rifiuti*" introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato).

Il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni. L'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo le autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

* * *

L'art. 260 *bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006 prevede: *"[…] Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

Il reato in commento si consuma nel momento e nel luogo della formazione del falso certificato ovvero, per l'ipotesi di solo utilizzo, in quelli in cui il trasporto ha avuto inizio.

La falsità del certificato determina la commissione di altri reati, quali quello di inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei

rifiuti (art. 260 *bis*, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006), nonché di gestione non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006). Tale seconda ipotesi si realizza quando il certificato viene falsificato per attribuire ai rifiuti una qualifica diversa da quella effettiva, che sia compatibile con quella per la quale è autorizzato l'impianto di destinazione.

Ipotesi applicative

L'azienda raccoglie i rifiuti industriali non pericolosi prodotti da *partners* commerciali senza le previste autorizzazioni ovvero con un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni, stoccando poi tali rifiuti in un sito di proprietà pubblica per procedere successivamente all'interramento nel terreno di detti rifiuti con livellamento dello stesso.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Personale operativo e di cantiere

Valutazione del rischio

Il rischio di verificazione dei reati in commento è **medio**.

Si ritiene comunque che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali relative all'attività di smaltimento dei rifiuti, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare ed alla stretta osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Etico.

2.6. - Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 prevede: *"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*
[…] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il

superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa […]".

La disposizione di cui all'art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006 (di cui rileva in questa sede solo il comma 5), relativo all'inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è reato di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale alla tutela dell'ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti.

La *ratio* sottesa alla norma in esame non è soltanto quella di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e qualità dell'aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato, finalizzato a una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo.

Ne consegue che le prescrizioni previste nel titolo abilitativo non rappresentano prescrizioni meramente formali, ma imposizioni impartite al fine di assicurare un completo ed efficace controllo finalizzato ai monitoraggi, al contenimento e alla regolamentazione dei fenomeni inquinanti.

Valutazione del rischio

La Società non svolge un'attività produttiva che comporti emissioni atmosferiche. Non si rilevano, pertanto, le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

Il rischio di verificazione del suddetto reato è considerato **non applicabile.**

2.7. - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6, Legge n. 549/1993)

L'art. 3 Legge n. 549/1993 dispone: *"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

La Legge n. 549/1993, avente ad oggetto *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"* [29], è stata adottata con lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché al fine di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità ad una pluralità di provvedimenti sovranazionali, tra cui la Convenzione di Vienna e il protocollo Montreal.

Valutazione del rischio

29 Successivamente modificata dalla legge 16 giugno del 1997, n. 179.

La Società non svolge un'attività produttiva che comporti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui all'articolo in esame. Non si rilevano, pertanto, le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

Il rischio di verificazione del suddetto reato è considerato **non applicabile.**

2.8. - Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi)

Ai fini della configurazione della responsabilità da reato degli enti, rilevano le disposizioni di seguito indicate.

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2)
L'articolo dispone: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 […]".

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2)
L'articolo dispone: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 […]".

Il danno permanente o, comunque, di particolare gravità previsto dalle norme suddette è tale quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente oneroso o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Valutazione del rischio

L'esame del complesso delle attività della Edilmorgan s.r.l. consente di escludere la possibilità di commissione dei reati in esame, atteso che la società non possiede né detiene navi.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **non applicabile**.

2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto

In relazione alla commissione dei reati sopra elencati, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dell'articolo 452 *bis,* la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote[30];
- per la violazione dell'articolo 452 *quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- per la violazione dell'articolo 452 *quinquies,* la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 *sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 *octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 452 *quaterdecies*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- per la violazione dell'articolo 727 *bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 733 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i reati di cui all'articolo 137:
  - per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

30 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

- per i reati di cui all'articolo 256:
  - per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per i reati di cui all'articolo 257:
  - per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. - I Presidi di Controllo

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che tutte le aree "*a rischio reato*" qui considerate sono tenute a osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

4. – I Principi di Comportamento

Tutti i soggetti Destinatari coinvolti nelle "aree sensibili" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di Edilmorgan s.r.l.

In particolare, è fatto l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello, di:

1. provvedere ad una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali;
2. classificare i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali distinguendo gli stessi tra pericolosi e non pericolosi, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti;

3. affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali, verificando che:
    - gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
    - in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata:
        - l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti
        - l'eventuale autorizzazione allo stoccaggio;
        - l'autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;
    - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata:
        - la data di validità dell'autorizzazione;
        - la tipologia e la targa del mezzo;
        - i codici autorizzati;
4. tenere un registro di carico e scarico e che detto registro, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
5. segnalare all'OdV eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
6. garantire:
    - che il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
    - il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti - presso i centri di smaltimento.

5. – COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Salvo quanto indicato nella Parte Generale del Modello con riferimento alla costituzione, alle funzioni ed ai poteri dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società ha il compito di:

- fornire tempestiva segnalazione all'OdV di tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o inosservanze della presente Parte

Speciale, del Codice Etico e delle procedure inerenti la materia ambientale, nonché degli incidenti ambientali;
- informare tempestivamente l'OdV di eventuali accertamenti in materia ambientale da parte di Autorità di controllo e del relativo esito attraverso opportuna documentazione, nonché degli esiti delle verifiche ispettive esterne effettuate dagli Enti di certificazione o da terze parti;
- garantire un costante e periodico flusso informativo tra l'OdV e le funzioni responsabili dei diversi comparti operativi, ovvero di altro esponente ritenuto necessario, i quali dovranno fornire all'OdV tutte le ulteriori informazioni, i chiarimenti e/o la documentazione che fosse da quest'ultimo richiesta.

L'OdV, inoltre, deve:

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati ambientali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- assicurare un sistema efficace di flussi informativi nei confronti dei vertici aziendali.

* * *

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. – PREMESSA

L'art. 25 *duodecies* è stato aggiunto al D. Lgs 231 del 2001 dall'art. 2, comma 1, D. Lgs 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 172, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In estrema sintesi, la norma in commento appare un mero adattamento della normativa nazionale al dettato di cui alla Direttiva 2009/52/CE , ed in particolare agli artt. 11 e 12 della stessa. Infatti, questa prevede – secondo uno schema che sta diventando sempre più abituale – che gli Stati membri provvedano affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili del reato in esame quando è stato commesso a loro vantaggio da soggetto qualificato ovvero qualora la carenza di sorveglianza o di controllo ne abbia reso possibile la

commissione, e che a detta responsabilità conseguano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti della persona giuridica

2. - IL REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI DI CUI ALL'ART. 25 *DUODECIES* DEL DECRETO

Ai sensi dell'art. 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 è punito "*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (...)*".

Il successivo comma 12 *bis* del medesimo art. 22 dispone un aumento di pena se:

a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del Codice penale[31].

L'art. 25 *duodecies* del Decreto prevede la responsabilità della persona giuridica per il reato in esame nella sola forma aggravata di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del D. Lgs. n. 286/1998.

Ciò, ovviamente, non esime la Società dall'adozione di misure e regole comportamentali idonee a prevenire la verificazione del reato *de quo* anche nella forma c.d. ordinaria di cui al precedente comma 12 dell'articolo in esame.

---

31 Si riporta il testo dell'art. 603 bis c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) *la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2) *la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3) *la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*
5) *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
   i. *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
   ii. *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
   iii. *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Trattasi di reato posto a tutela della regolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano e dei rapporti lavorativi che lo interessano.

La fattispecie in esame assume natura di reato proprio, perché la condotta penalmente sanzionata deve essere commessa da taluno che ricopra la qualifica di "*datore di lavoro*".

Trattasi di reato permanente che si perfeziona al momento dell'assunzione o con l'inizio dell'attività lavorativa, si consuma per tutta la durata del rapporto di lavoro e termina solo con il cessare di questo.

La legge n. 161/2017 ha esteso la responsabilità dell'Ente anche alle ipotesi, di seguito riportate, di cui all'art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, Testo Unico dell'Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98).

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti".

Ai sensi del successivo comma 3 *bis* "*Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata"*.

Il seguente comma 3 *ter* dispone che "*La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto".

Infine, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12 "*Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"*.

Ipotesi applicative

La società favorisce volutamente il ricorso a personale non in regola con i permessi di soggiorno per minimizzare i costi (art. 22, commi 12 e 12 *bis*, D.Lgs. n. 286/1998).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Ufficio personale

Valutazione del rischio

Le ipotesi di reato sopra descritte sono astrattamente ipotizzabili per la Edilmorgan s.r.l. soprattutto in relazione alle attività di selezione e assunzione del personale.

Il rischio di verificazione di suddetto reato è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. n. 286/1998, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote[32], entro il limite di 150.000 euro.

32 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 *bis* e 3*ter*, D.Lgs. n. 286/1998, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, dell'anzidetto D.Lgs. n. 286/1998, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt.12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter*, e 5 D.Lgs. n. 286/1998, si applicandole sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno.

3. - I PRESIDI DI CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che tutte le aree "*a rischio reato*" qui considerate sono sottoposte ai seguenti Presidi di Controllo Generali:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società e messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad esempio:

fornitori, appaltatori, consulenti), di impegno al rispetto del Modello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione ed attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Inoltre, nella presente sezione vengono individuate singole "attività sensibili"[33] per le quali vengono applicati ulteriori Presidi di Controllo Specifici:

A) Selezione del personale; individuazione di fornitori di servizi e/o manodopera

Presidi di Controllo Specifici:

1) verifica, al momento della selezione e assunzione di personale di nazionalità straniera, della regolarità del permesso di soggiorno[34];
2) monitoraggio periodico della regolarità dei permessi di soggiorno e del loro rinnovo nei termini previsti dalla legge; nel caso in cui la disposizione di legge prevista in materia di permessi di soggiorno non venga rispettata dai lavoratori, la Società ha la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, compreso lo scioglimento del rapporto di lavoro[35];
3) verifica della idoneità dei seguenti documenti forniti dai lavoratori:
   - permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se già in possesso, e verifica dei motivi di rilascio dello stesso al fine di assicurarne la coerenza e la compatibilità con l'assunzione di lavoro subordinato;
   - idoneità alloggiativa del comune di domiciliazione, se già in possesso;
   - passaporto o carta d'identità;
   - titolo di studio;
   - codice fiscale;
4) qualora all'esito della suddetta verifica si renda necessaria la regolarizzazione dello stato di soggiorno del candidato selezionato, è garantita la tracciabilità dei rapporti intrattenuti presso la Prefettura o il Comune di domiciliazione ai fini del rilascio / rinnovo / conversione del permesso di soggiorno o del rilascio della idoneità alloggiativa;
5) verifica dell'applicazione dei presidi di cui ai punti che precedono da parte dei fornitori, con predisposizione di clausole contrattuali mediante le quali il fornitore si impegna al rispetto del Modello e del Codice Etico, pena la facoltà della Società di risoluzione del contratto.

33 Ovvero attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati considerati nella presente Parte speciale.

34 Cfr. istruzioni operative sulla gestione del personale (IO_02a Gestione del Personale) predisposte nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità di cui l'Azienda è dotata.

35 A tal proposito si evidenzia che la Società nel "REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE" è espressamente previsto che "*Il dipendente deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa, all'uopo, sarà tenuto, ad aggiornare periodicamente la seguente documentazione ed a garantirne la relativa validità*"

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;
- proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, da vertici aziendali o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.

* * *

REATI TRIBUTARI

1. – Premessa

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati tributari richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

A partire dal 25 dicembre 2019, è infatti entrata in vigore la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito il D. Lgs. 26 ottobre 2019, n. 124.

La citata Legge interviene significativamente sulla disciplina del D. Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto attraverso l'art. 25 *quinquiesdecies*.

Inizialmente la norma in questione avrebbe dovuto riguardare solo la fattispecie di "*Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti*" *ex* art. 2 D. Lgs. 74/2000, mentre – in sede di conversione – sono stati inclusi tra i reati presupposto anche altre fattispecie, vale a dire:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00 €), *ex* art. 2, comma 2 *bis* D. Lgs. 74/2000;
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, *ex* art. 3 D. Lgs. 74/2000;

- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, *ex* art. 8 D. Lgs. 74/2000;
- l'occultamento o distribuzione di documenti contabili, *ex* art. 10 D. Lgs. 74/2000;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, *ex* art. 11 D. Lgs. 74/2000.

2. - I reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto

2.1. – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000), Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 74/2000 *"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

L'art. 2 D. Lgs. 74/2000 individua un reato commissivo e di mera condotta, nonché a natura istantanea, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura come *ante factum* meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è l'interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto, nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto, in forza del diritto tributario.

In quanto reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, tantomeno dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode.

Il fatto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico (presentazione della dichiarazione fraudolenta) non esclude, ma anzi presuppone, che il dolo richiesto per detta realizzazione sia quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell'accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'IVA.

Siccome per il perfezionamento del reato è necessario il dolo specifico (compatibile con il dolo eventuale), l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto di cui al sopracitato articolo deve sussistere nel momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa.

* * *

Ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 74/2000 "*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".*

La fattispecie delineata integra un reato a soggettività ristretta, potendo essere realizzato solo da coloro che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e a condotta bifasica che si articola in due segmenti: dichiarazione mendace, da un lato; attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione, dall'altro lato.

La condotta illecita presenta una struttura bifasica, passando attraverso l'effettuazione di operazioni simulate ovvero l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e, congiuntamente, a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il nuovo terzo comma della disposizione in commento stabilisce, invece, che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o di emissione di altri documenti di rilievo probatorio analogo (come scontrini fiscali o documenti di trasporto) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nei documenti ovvero nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali, dovendosi intendere che non sono sanzionati dalla norma comportamenti meramente omissivi, quali la sola mancata fatturazione o registrazione, essendo diversamente necessaria una condotta di natura commissiva nella quale la condotta fraudolenta deve tradursi in espressioni (le operazioni simulate, l'utilizzo di documenti falsi o di altri artifici) distinte dalle mere violazioni contabili, funzionali a dare credibilità alla dichiarazione mendace e dotate, dunque, di una qualificata idoneità decettiva.

Vengono così indicati come strumenti dell'evasione le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi senza ulteriori distinzioni, solo specificando in proposito che per dichiarazioni si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche.

* * *

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 74/2000, "*fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o,

comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Pertanto, commette il reato di "dichiarazione infedele", di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 74/2000, chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 50.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni sopra descritte. Il momento in cui si consuma il reato coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva.

L'elemento soggettivo, caratterizzato da dolo specifico, richiede coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti. Il reato di dichiarazione infedele si colloca tra le fattispecie relative al momento dichiarativo e, quindi, per disciplinare i rapporti fra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previsti dagli artt. 2 e 3 D.Lgs 74/2000, viene introdotta una "clausola di riserva" che esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele (art. 4) nei casi in cui le condotte di maggiore gravità sono assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (clausola secondo cui l'ipotesi delittuosa si applica solo fuori dei casi previsti da artt. 2 e 3: il delitto è caratterizzato dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai reali o elementi

passivi inesistenti nella realtà fattuale; l'art. 4 opera in via residuale, cioè nel caso in cui è preclusa l'applicazione degli altri articoli).

Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e Iva, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando una evasione d'imposta nei limiti indicati dal legislatore (la fattispecie criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa).

Tale reato è posto a tutela dell'interesse patrimoniale dell'erario, poiché vengono criminalizzate quelle condotte a cui consegue l'evento del danno cagionato dall'evasione che rileva solo nel momento in cui l'imposta evasa è quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di punibilità. Si richiede che la "condotta infedele" accertata e attribuita al contribuente sia tale da arrecare un danno sostanziale all'amministrazione. L'imposta evasa è la differenza fra l'imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione (al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto o di ritenuta in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione).

* * *

Ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 74/2000 *"è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.*
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis *non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

La norma penale punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presentino, essendovi obbligati, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione).

La condotta non è punibile se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Ipotesi applicative

La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto:

- si avvale di documenti rilevanti ai fini fiscali (ad esempio: giustificativi, note spese, rimborsi chilometrici, false fatture passive o giustificativi contraffatti, spese di rappresentanza, documentazione relativa a donazioni, etc.) per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o non attinenti all'attività aziendale, portandoli in detrazione e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- indica, in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- dichiara elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi inesistenti, unitamente al superamento di determinate soglie (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'IVA, pur essendovi tenuta (art. 5 D.Lgs. 74/2000).

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

Le ipotesi di reato sopra descritte sono astrattamente ipotizzabili per la Edilmorgan s.r.l. a seguito della presentazione delle dichiarazioni fiscali periodiche.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **basso**, atteso che la Società esternalizza le attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

2.2. – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 74/2000 *"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

L'art. 8 D. Lgs. 74/2000 si configura come una norma che sottopone a tutela penale l'interesse giuridico al corretto esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto strumentale alla reale ricostruzione della posizione reddituale del contribuente.

L'azione punibile analizzata dalla norma stessa si configura, quanto all'elemento oggettivo, solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, giacché il mero *post factum* risulta privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame.

Il criterio principale determinativo della competenza per territorio è quello del *locus commissi delicti*, divenendo sussidiario il criterio fondato sul luogo dell'accertamento del reato ed al quale si potrà fare riferimento solamente nel caso in cui sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato tributario. Una deroga ai principi generali in materia di competenza territoriale è tuttavia prevista con riferimento all'ipotesi di emissione plurima di fatture, fattispecie disciplinata dall'art. 8, comma 2, D. Lgs. 74/2000, nel senso che *"ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato"*. Con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, infatti, *"è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art.*

335 c.p.p.".

Venendo all'elemento psicologico del reato, il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi connota l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il reato in questione, inoltre, si realizza a prescindere dal tipo di falsità (ideologica o materiale) della fattura. Quello che rileva, infatti, è la sostanziale inesistenza delle operazioni - sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo - di cui alla fattura in sé.

Ipotesi applicative

La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti fiscali per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e per importi uguali o superiori ad € 100.000,00.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

La fattispecie è configurabile nell'ambito della gestione delle modalità di acquisizione di beni e degli accordi di fornitura; il rischio di verificazione del reato è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto A) del successivo paragrafo 3.

2.3. - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 74/2000 *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al

momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il *dies a quo* da cui decorre il termine di prescrizione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 10 D. Lgs. 74/2000 può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale inizia a decorre il precedentemente menzionato termine di prescrizione.

Orbene, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire elementi di prova.

In tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale.

La fattispecie in esame configura un delitto che, a differenza degli altri reati fiscali, non è ancorato all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, né prevede un meccanismo automatico di irrogazione di una sanzione amministrativa.

Ipotesi applicative

La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

Il rischio di verificazione del reato è considerato **basso**.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione la stretta osservanza delle procedure aziendali relative alle attività di contabilizzazione delle fatture e di stipulazione e conservazione dei contratti, nonché l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte della Società del sistema disciplinare.

2.4. – Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000 "*è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

La condotta non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Ipotesi applicative

La Società, utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, superiori ad € 50.000 in un periodo d'imposta, omette il versamento di dette somme.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

Vale quanto detto in merito ai reati di cui al punto 2.1. che precede: atteso che la Società esternalizza le attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, il rischio di verificazione dei suddetti reati è considerato **basso**.

2.5. - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 74/2000 *"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".*

La fattispecie in esame costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti ad occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria e

la consumazione può prolungarsi sino a quando, in ipotesi di più atti tutti idonei a porre in essere una fraudolenta sottrazione, l'offesa permanga per tutto il tempo in cui tali atti vengano posti in essere. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno, ovvero ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione.

Pur integrando la fattispecie *ex* art. 11 D. Lgs. 74/2000 un reato di pericolo concreto, il delitto si configura attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti volti ad occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che un aumento del capitale sociale - effettuato per consentire ad una società di disporre dell'unico cespite immobiliare di proprietà del contribuente in modo da far apparire, contrariamente al vero, che i beni di detto contribuente non potessero formare oggetto di soddisfazione della pretesa creditoria - integra pienamente il delitto in esame. Ne consegue che, per individuarne il momento di consumazione, può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - qualora si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva - si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

È opportuno sottolineare che si tratta di reato che può consumarsi istantaneamente, sia per quanto riguarda il primo comma, per il quale rileva il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sia in relazione al secondo comma, per il quale deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli

reali.

Ipotesi applicative

La Società simula la cessione di *asset* aziendali (ad esempio, proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi.

Aree aziendali potenzialmente a rischio

- Direzione
- Contabilità

Valutazione del rischio

La fattispecie è configurabile nell'ambito della gestione delle modalità di acquisizione di beni e degli accordi di fornitura; il rischio di verificazione del reato è considerato **medio**.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato, è stato individuato il "Presidio di Controllo Specifico" di cui al punto B) del successivo paragrafo 3.

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 2 comma 1, 3 ed 8 comma 1 D. Lgs. 74/2000 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[36].

Diversamente, in relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 2, comma 2 *bis,* 8, comma 2*bis*, 10 ed 11 D. Lgs. 74/2000 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Invece, ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 74/2000, in relazione alla commissione dei delitti previsti, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

36 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 *quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi sopra previsti, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Non va dimenticato che, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/01, con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del prodotto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; laddove ciò non sia possibile, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni ed altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Si tenga conto, infine, del fatto che, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 231/01, il PM, in presenza del duplice presupposto della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente e del pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può richiedere l'applicazione – quale misura cautelare – di una sanzione interdittiva prevista dal già citato art. 9, comma 2, presentando al Giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda.

Infine, si deve rilevare che, non potendosi applicare come misura cautelare una sanzione interdittiva non rientrante tra quelle irrogabili in via definitiva all'esito del giudizio di merito (in virtù del principio di proporzionalità sancito dall'art. 46 co. 2), in relazione alla commissione dei reati tributari l'applicabilità delle misure cautelari rileva limitatamente all'ipotesi aggravata dal profitto di rilevante entità.

3. - I Presidi di Controllo

In occasione della realizzazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Edilmorgan s.r.l., delle aree sensibili, ovvero quelle aree e settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

In tutte le suddette aree "*a rischio*" considerate occorre preliminarmente

osservare che vigono i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo ai temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, nei confronti delle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad esempio: fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione ed attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

Inoltre, nella presente sezione vengono individuate singole "*attività sensibili*"[37] per le quali vengono applicati ulteriori Presidi di Controllo Specifici:

A) Gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi e delle attività di vendita

Reati ipotizzabili:

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).

Presidi di Controllo **Specifici**:

1) esistenza di un'anagrafica dei fornitori e dei contratti, costantemente aggiornata e dettagliata;
2) puntuali verifiche sui fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;

37 Ovvero attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati considerati nella presente parte speciale.

3) puntuali verifiche sui prezzi d'acquisto presentati dai fornitori;
4) puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni ricevute dai fornitori;
5) puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento.

B) Gestione delle operazioni societarie

Reati ipotizzabili:

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Presidi di Controllo **Specifici**:

1) puntuale verifica della correttezza di ogni operazione societaria, anche con il supporto tecnico di professionisti e consulenti esterni;
2) puntuale catalogazione di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni societarie;
3) puntuale verifica della regolare conservazione della documentazione a supporto di ogni singola operazione societaria;
4) nell'ambito della gestione delle operazioni a carattere finanziario, puntuale verifica dello svolgimento di tali operazioni, anche mediante controllo delle attività di apertura, utilizzo e chiusura dei conti correnti, nonché mediante controllo della presenza di specifica abilitazione ad operare in capo ai soggetti che dispongano la movimentazione di flussi finanziari da o verso la Società.

4. - I principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto**, a carico dei Destinatari del Modello della Società, di:

A. registrare nelle scritture contabili obbligatorie fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
B. introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
C. compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nonché avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria;

D. occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
E. effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli, ed istituire fondi occulti o non registrati;
F. alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
G. utilizzare i fondi e le risorse della società senza formale autorizzazione;
H. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria, fiscale e tributaria della società;
I. omettere dati ed informazioni, imposti dalla Legge, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria fiscale e tributaria della società;
J. effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge;
K. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o delle Autorità preposte.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello di:

1. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, e la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite, nello svolgimento di tutte le attività in materia tributaria e amministrativo contabili;
2. garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle normative vigenti;
3. garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la correttezza della rendicontazione delle prestazioni erogate, di quelle ricevute, e dei relativi flussi finanziari;
4. assicurare che tutte le operazioni e/o transazioni gestite all'interno della società siano autorizzate, vengano correttamente registrate e siano verificabili, legittime, coerenti e congrue;
5. assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite nello svolgimento delle attività al fine di

garantire la correttezza e l'accuratezza delle informazioni per il calcolo delle imposte e la conseguente presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali previsti dalla normativa fiscale;
6. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e al rispetto delle norme di legge e regolamentari, allo scopo di fornire un'informazione veritiera e corretta in merito allo svolgimento di ogni operazione o transazione effettuata dalla società;
7. documentare in modo chiaro e trasparente tutti i passaggi delle attività svolte;
8. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e fiscale;
9. assicurare la completezza, la veridicità e l'accuratezza della documentazione a supporto di ogni operazione o transazione effettuata dalla società, garantendo la possibilità di poter procedere, per ognuna di esse, in ogni momento, allo svolgimento di controlli volti ad attestare le caratteristiche, le motivazioni ed il flusso informativo;
10. predisporre le comunicazioni e le segnalazioni dirette agli organi di controllo nel rispetto dei principi di completezza, integrità, oggettività e trasparenza;
11. mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali o istituzionali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di affari;
12. precludere ad un soggetto non in possesso dei requisiti di integrità, capacità economica e tecnica, di competere per l'ottenimento delle forniture;
13. rispettare la normativa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici ed informare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui vengano rilevate specifiche anomalie;
14. garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
15. effettuare i pagamenti esclusivamente per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla società;
16. comunicare all'Organismo di Vigilanza condotte e/o comportamenti contrari ai principi ed alle norme di legge e/o anomali;
17. informare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui si riscontrino o si venga a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili.

5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

* * *

REATI DI CONTRABBANDO

1. – Premessa

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati di contrabbando richiamati dall'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto.

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

Il citato Decreto interviene significativamente sulla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, giacché amplia il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies*, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati sui diritti di confine contemplati dall'art 34 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito anche "Testo Unico Doganale" o "T.U.L.D.").

Lo scopo della novella è far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettino la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

La normativa doganale sopracitata è stata poi modificata ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria; ci si riferisce, in questa sede, al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Hanno altresì subìto l'opera di depenalizzazione: il contrabbando delle merci nelle zone extradoganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

Alla luce del recente intervento del legislatore, non sono più penalmente rilevanti anche il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'articolo 292 del D.P.R. n. 43/1973. Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine. Tuttavia, la nuova disposizione normativa, *ex* D.lgs. n. 8/2016, prevede che il trattamento *de quo* sia sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

Escono dall'area del penalmente rilevante, infine, anche la sanzione per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, che saranno punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro, fino ad un massimo di cinquantamila euro.

Tuttavia, i reati oggetto della depenalizzazione *ex* D.lgs. n. 8/2016 rientrano nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, la condotta sia posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

È altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti commessi contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per commettere delitti di contrabbando che abbia commesso uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

Al termine di tali considerazioni, si evidenzia che risultano penalmente sanzionate – e dunque rilevanti ai fini della normativa *ex* art. 25 *sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001 – le condotte poste in essere in forma aggravata come

descritte dall'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, giacché essa costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.L.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.L.D. nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e, pertanto, è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "*specificità*" dell'elemento soggettivo (salvi casi particolari ed espressamente previsti), ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A.

Ovviamente, oggetto di prova non deve essere l'esistenza *sic et simpliciter* del dolo, bensì la sua sussistenza nel momento in cui è stata compiuta l'azione o l'omissione costituente elemento materiale del delitto: per principio generale, infatti, il dolo sopravvenuto non rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo (*mala fide superveniens nec nocet*).

2. - I reati di cui all'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto

2.1. – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973).

Ai sensi dell'art. 282 D.P.R. n. 43/1973, "*è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando".

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zoni doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ,ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame, l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

È da ultimo opportuno evidenziare che la fattispecie possa dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D.

* * *

Ai sensi dell'art. 283 D.P.R. n. 43/73, "*è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

Il reato in esame si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma appena riportata, o comunque viola i diritti di confine enunziati. Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione.

Ed invero, l'art. 102 T.U.L.D., richiamato espressamente dalla disposizione in commento, stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato il legislatore ha ritenuto sufficiente e necessaria la presenza del dolo generico che si concretizza nella volontà dell'agente di violare il predetto obbligo.

La fattispecie *de qua* rappresenta un tipico caso di reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto precedentemente analizzato, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo sufficiente per il completamento della condotta un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

* * *

Ai sensi dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73, "*è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*
a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e

l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

La fattispecie *de qua* costituisce anch'essa – come la precedente – un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

* * *

L'art. 285 D.P.R. n. 43/73 prevede che "*è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:*
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale".

La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

Ipotesi applicative

La Società importa merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale e, al fine di ottenere un risparmio di costi mediante l'omesso pagamento dei diritti di confine, effettua l'ingresso, attraverso il confine di terra (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) ovvero per via lacustre/marittima (artt. 283, 284 d.P.R. n. 43/1973), ovvero per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973), nel territorio dell'Unione Doganale, di tali merci soggette a diritti di confine non presentando le stesse all'ufficio doganale competente.

Valutazione del rischio

Il contesto operativo in cui la società opera è tale da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.2. – Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973), Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973), Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973).

Ai sensi dell'articolo 286 D.P.R. n. 43/73, "*è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita*".

La disposizione *de qua* prevede la multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D.[38], depositi di merci estere soggette a diritti di confine. I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di

38 Ai sensi del suddetto articolo: "*il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale. Il mare territoriale e' considerato come territorio doganale. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base (…) sono assimilate al mare territoriale. E' altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché' le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel ratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali*".

autorizzazione.

* * *

Secondo quanto disposto dall'art. 287 D.P.R. n. 43/1973, "*è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140*".

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.

Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "*utilizzi particolari*" previsti dal legislatore.

* * *

L'art. 288 D.P.R. n. 43/1973 stabilisce che "*il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti*".

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

* * *

Secondo quanto disposto dall'art. 289 D.P.R. n. 43/1973, "*è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione*".

La disposizione in commento punisce il soggetto che introduce nel territorio dello

Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

* * *

L'articolo 290 D.P.R. n. 43/73 stabilisce che "*chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi*".

A differenza della fattispecie precedente, il reato *de quo* non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

* * *

L'art. 291 D.P.R. n. 43/1973 dispone che "*chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere*".

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere

riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

* * *

Ai sensi dell'art. 292 D.P.R. n. 43/1973, "*chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi*".

A seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 8/2016 ora trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. citato, che prevede:

- da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
- da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
- da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Ipotesi applicative

I dipendenti di una società di trasporto internazionale si associano per trasportare in Italia ingenti quantitativi di merci estere attraverso le zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) ovvero le importano in franchigia da vendere con una destinazione od un uso diverso da quello per cui è prevista la franchigia o l'agevolazione di cui ha beneficiato (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) per creare fondi neri della società.

Valutazione del rischio

Il contesto operativo in cui la società opera è tale da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.3. – Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

L'art. 295 D.P.R. n. 43/1973 prevede che "*per i delitti preveduti negli articoli*

precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro".

Come anticipato in premessa, l'opera di depenalizzazione del legislatore ha reso la fattispecie in esame determinante ai fini della rilevanza penale delle condotte precedentemente esaminate; ed invero, le circostanze aggravanti del contrabbando in realtà costituiscono fattispecie autonoma di reato.

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) sopracitata consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sotto indicato arco temporale. Preme sottolineare come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "*mano armata*", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La *ratio* appare chiara: colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della *vis bellica*, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso. La circostanza *de qua*, inoltre, può concorrere con quella comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (c.d. "*minorata difesa*"), vista l'ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di "*circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa*".

In merito alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando – di cui alla lettera b) del presente articolo – il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, giacché è *expressis verbis* richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei

concorrenti sia meramente accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59 c. 2 c.p.).

L'aggravante di cui alla lettera c) dell'articolo in oggetto è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questa, documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Nel caso in cui il dichiarante sia un "*viaggiatore*", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 della normativa doganale, la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo *ex* art. 233, comma 1, D.A.C.) è equiparata tout court ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante *de qua*.

Quest'ultima, è importante notare, concorre con la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso "*per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto*" o l'impunità.

Infine, la circostanza di cui alla lettera d-*bis*) è stata introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020, entrato in vigore a far data dal 30 luglio 2020: lo stesso recente intervento legislativo ha modificato l'ultimo comma della norma in esame, prevedendo una fattispecie attenuata laddove l'ammontare dei diritti di confine evasi sia compreso tra 50.000,00 e 100.000,00 euro.

Valutazione del rischio

Il contesto operativo in cui la società opera è tale da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Il rischio di verificazione dei suddetti reati (delitti) è considerato **non realizzabile**.

2.4. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote[39].

39 Per le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie sulla base del sistema *"per quote"*, cfr. par. 1.4 della Parte Generale del Modello.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei suddetti delitti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 lettere c), d) ed e), per una durata non superiore ad un anno.

3. - I Presidi di Controllo

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello che sono tenuti ad osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali**:

1) rispetto del Codice Etico;
2) adozione di un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
3) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
4) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad esempio: Codice Etico, Sistema Disciplinare, etc.);
5) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad esempio: fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
7) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

4. - I Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto**, a carico dei Destinatari del Modello della Società di:

A. introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge (attraversamento della merce al di fuori dei punti stabiliti / delle linee doganali);
B. scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
C. nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
D. asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
E. portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine in violazione delle prescrizioni di Legge;
F. nascondere merci nelle navi estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale;
G. dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti doganali una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
H. detenere, quali concessionari di un magazzino doganale di proprietà privata, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
I. sottoporre le merci a manipolazioni artificiose ovvero usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarle al pagamento di diritti che sarebbero dovuti;
J. anche al di fuori delle predette casistiche, sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all’Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

ORGANISMO DI VIGILANZA *EX* D. LGS. N. 231/01

DI EDILMORGAN S.R.L.

VERBALE N. 1 DEL 6.2.2026

Il giorno 06 del mese di febbraio 2026, alle ore 11.00, in Roma, via Augusto Riboty n. 23, è presente l'Avv. Maurizio Calamoneri (c.f.: CLM MRZ 77S11 H224J), il quale prende atto del fatto che, con determina dell'Organo Amministrativo del 05.2.2026, la Edilmorgan s.r.l., con sede in Spinetoli (AP), via Accesso Stazione n. 13, fraz. Pagliare del Tronto, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Massimo Morganti, in virtù dei poteri attribuiti dallo statuto, ha deliberato:

i) di procedere all'approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, e del Codice Etico, redatti in conformità alle Linee Guida di Confindustria, ed al conseguente adeguamento del sistema di controllo della Società;

ii) di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, costituito dall'Avv. Maurizio Calamoneri, con studio in Roma, via Augusto Riboty n. 23, c.f.: CLM MRZ 77S11 H224J, p. I.V.A.: 07079471004, che avrà durata di un anno e sarà rinnovabile automaticamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascun anno;

iii) di conferire un compenso annuale all'Organismo di Vigilanza di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre oneri previdenziali ed I.V.A. di Legge.

L'Avv. Maurizio Calamoneri dichiara di accettare la nomina, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

A questo punto, costituito l'Organismo di Vigilanza, l'Avv. Maurizio Calamoneri dà lettura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale e Parte Speciale) nonché del Codice Etico, messi a disposizione dalla Edilmorgan s.r.l.

Conclusa la lettura, l'Avv. Maurizio Calamoneri dà atto della necessità che l'Organismo di Vigilanza monocratico si doti di un regolamento che ne disciplini il funzionamento, impegnandosi a predisporne il testo, che potrà essere adottato in occasione del prossimo verbale dell'O.d.V.

L'Avv. Maurizio Calamoneri dà atto altresì dell'opportunità di fissare una riunione dell'O.d.V. con uno o più rappresentanti della Società, al fine di programmare le attività necessarie a garantire la piena e puntuale applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

Il verbale viene chiuso alle ore 12.00.

l'O.d.V.

Avv. Maurizio Calamoneri

CALAMONERI MAURIZIO
2026.02.11 12:43:02
CN=CALAMONERI MAURIZIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits